

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 4

mercoledì, 26 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO 17 gennaio 2022, n. 7

Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa per la realizzazione dell'intervento di adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2), approvato con DPGR n. 210 del 27 dicembre 2018. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 18 gennaio 2022. pag. 7

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 8

Accordo di Programma "Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale, 2° stralcio funzionale", tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato. Delega a partecipare alla Conferenza dei servizi convocata per il giorno 20 gennaio 2022. " 7

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 30

Atto di proroga relativo all'accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2 di cui alla delibera 582/2021. " 8

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 31

Disposizioni operative sui contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, a norma dell'articolo 31, comma 10, della l.r. 44/2021. " 13

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 32

Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Approvazione Piano regionale ispezioni e programma annuale 2022 ai sensi comma 1.a, art.7 del Decreto. " 18

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 37

PNNR MIC3 Intervento 2.1. Attrattività dei Borghi Linea di azione A. Approvazione Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. " 27

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 38

Reg. (UE) n. 1151/2012 e Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 - Approvazione della modifica temporanea al disciplinare di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Espressione del parere regionale. " 51

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 39

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani di cui alla dgr 1348 del 13/12/2021 - precisazioni circa l'individuazione dei Comuni con disposizioni restrittive c.d "Comuni in zona rossa". " 52

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 40

SOSTEGNO ORGANIZZATIVO ALL'INIZIATIVA "ILLAVORO DEL FUTURO: GENERAZIONE Z". ANNUALITÀ 2021-2022. " 54

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 42

Atto di proroga dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare

DGPRES-DGPRES-P n. 50079 del 03/11/21, di cui alla delibera della giunta regionale n. 1195/2021. " 58

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 18 gennaio 2022, n. 556
certificato il 18-01-2022

Art.19 del D.Lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Progetto di modifica dell'esistente impianto trattamento inerti sito in località San Martino, nel Comune di Riparbella (PI). Provvedimento conclusivo. " 62

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 628
certificato il 19-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto "Lavori per la riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Rapolano Terme, Comune di Rapolano Terme (SI)", proposto da Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Provvedimento conclusivo. " 82

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 629
certificato il 19-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico, con potenza nominale pari a 7.567,46 KWp, posto in loc. "Poggetti Nuovi", e relative opere di connessione alla rete-elettrica nazionale, nel Comune di Grosseto (GR). Proponente: Società Agricola Apollo S.r.l. - Provvedimento Conclusivo. " 94

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 630
certificato il 19-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico, con potenza di picco pari a 66.245 KWp in loc. "Greppo" e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale di Terna S.p.a., nei Comuni di Montepulciano (SI) e Cortona (AR). Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l. - Provvedimento Conclusivo. " 110

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale**

DECRETO 20 gennaio 2022, n. 675
certificato il 20-01-2022

Lavori della Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena. CUP D51B17001660001. Decreto di esproprio. " 124

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 20 gennaio 2022, n. 694
certificato il 20-01-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto: "Lavori di sistemazione del Canale A.A. Bagno", nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Camaiore (LU). Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo. " 127

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Torrente Carsia in loc. Pod. Poggibano nel comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo - Ditta Società Agricola San Felice spa. Pratica n. 3193/2021. " 140

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci Pratica 35059. " 140

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci Pratica 35060. " 140

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci Pratica 35061. " 141

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

PI - RD 1775/1933. Domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di San Miniato (PI). Richiedente Organozoto Fertilizzanti S.p.A.. Pratica SIDIT 4672/2021 (codice locale 3755). " 141

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CECINA (LI) - Pratica Sidit 120/2022 - SOCIETA' AGRICOLA COLLE MEZZANO s.r.l. " 142

ALTRI ENTI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 LR 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Montescudaio. Progetto definitivo "nuovo impianto di depurazione a servizio del capoluogo di Montescudaio". " 142

Avviso ex art. 34 LR 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Pisa. Progetto definitivo "realizzazione di sollevamento fognario e nuovo tratto di fognatura con attraversamento interrato in via Quarantola". " 143

Avviso ex art. 34 LR 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Lucca. Progetto definitivo "realizzazione di vasca di sfioro in loc. Sorbano". " 143

ORDINANZA 10 novembre 2021, rep. n. 40

Ordine di deposito delle indennità provvisorie determinate con il Decreto di esproprio, asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327/01, REP. n. 40 del 10.11.21 avente oggetto "PIANO SOLVAY LOTTO 4: Realizzazione nuovo serbatoio in vetro acciaio in

Loc. Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra". " 144

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

ORDINANZA 19 gennaio 2022, rep. n. 18

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Art. 26 - DPR 327/2001). " 146

SEZIONE II

- Determinazioni

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

DETERMINAZIONE 13 gennaio 2022, n. 29

Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di viale Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Pagamento diretto dell'indennità definitiva di esproprio accettata a favore delle Sig.re Capaccioli Giuliana e Capaccioli Marcella. " 149

- Disposizioni

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

DISPOSIZIONE 14 gennaio 2022, prot. n. 587

Approvazione della Variante Semplificata n. 08 al Piano Operativo vigente finalizzata alla modifica della categoria di intervento su un fabbricato esistente ubicato lungo Via del Pozzo, in località Montebenichi, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014. " 150

- Avvisi

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)

Piano Attuativo per demolizione e ricostruzione volumi di manufatti incongrui con accorpamento al fabbricato esistente per recupero dell'abitazione posta in loc. Manciano. Adozione ai sensi dell'art. 111 l.r. toscana n. 65/2014. " 150

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante semplificata per la realizzazione nuovo

Polo Scolastico/Campus - scuola primaria a San Pietro in Palazzi - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica e contestuale adozione di variante al R.U. - combinato disposto art. 19 d.p.r. 327/2001 e art. 34 l.r.t. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del co. 2, art. 10, d.p.r. 327/2001 - adozione. " 151

SCHEDA URBANISTICA D94 - approvazione VARIANTE SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 32 e art. 238 della L.R. 65 e s.m.i. " 151

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 32 della l.r. 65/2014 all'art. 178 disciplina delle funzioni di regolamento urbanistico "Zone di riqualificazione". Approvazione. " 152

Variante urbanistica semplificata ai sensi degli artt. 28 bis e 112 della l.r. 65/2014 alle norme tecniche del piano particolareggiato interporto - adozione. " 152

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi art. 34 L.R. 65/14 del Progetto per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio I sub-stralcio costituente Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.1) e Variante al Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS n. 2.1). " 152

Avviso di approvazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/14 del Progetto per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio II sub-stralcio costituente Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.2) e Variante al Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS n. 2.2). " 153

COMUNE DI DICOMANO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico approvato

con deliberazione c.c. n. 12 del 17.03.2014 mediante approvazione del progetto di soppressione del passaggio a livello ferroviari al km 14+311 e della relativa viabilità alternativa. " 153

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014, del Piano Operativo. " 154

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 10/2010, del Piano Operativo, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica. " 154

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Avviso di approvazione della deliberazione C.C. n. 81 del 21/12/202 inerente la rettifica errori materiali alla classificazione da parte del Regolamento Urbanistico comunale di due fabbricati, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014. " 154

Avviso di approvazione variante urbanistica art. 35 L.R. 65/2014 - art. 5 D.P.R. 447/1998 ed art. 8, c. 1 D.P.R. 160/2010 per cambio di destinazione d'uso di un immobile posto in va K. Marx - via della Libertà. " 155

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con Delibera di Consiglio Comunale del 18/01/2022 del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale n. 342/2019 presentato dall'Azienda Agricola Casanova di Neri Giacomo. " 155

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Variante al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014 dell'area produttiva "KW Apparecchi Scientifici" ubicata in loc. Badesse - pratica SUAP n. 382-2020. Avviso di deposito del verbale della Conferenza dei servizi convocata ai sensi artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 e artt. dal 14 al 14-quinquies della L. 241/1990. " 155

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione ai sensi l.r. 65/2014 art. 111 del piano

di lottizzazione con destinazione produttiva relativo all'ambito a progettazione unitaria "S7 - Castellare" nella frazione di Sieci. P.E. 2021/853. " 155

COMUNE DI POPPI (Arezzo)

Avviso approvazione definitiva della variante al Progetto Definitivo e Contestuale Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del sentiero della bonifica tratto fiume Arno Casentino 2° stralcio - 2° lotto.

" 156

ERRATA CORRIGE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

DECRETO 3 dicembre 2021, n. 16

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'-D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 come modificato da Dlgs 27 Dicembre 2002 n. 302 Art. 2 comma 89 della Legge n. 244 del 24.12.2007. (Pubblicato sul B.U. n. 51 Parte II del 22.12.2021).

" 156

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 13 al B.U. n. 4 del 26/01/2022

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 34

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 35

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 36

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

Supplemento n. 14 al B.U. n. 4 del 26/01/2022

- Statuti

COMUNE DI PISA

STATUTO COMUNALE DI PISA - modifiche approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 07 dicembre 2021.

SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 17 gennaio 2022, n. 7

Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa per la realizzazione dell'intervento di adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2), approvato con DPGR n. 210 del 27 dicembre 2018. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 18 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa per la realizzazione dell'intervento di adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2), approvato con DPGR n. 210 del 27 dicembre 2018;

Visto in particolare l'articolo 8 di tale Accordo che istituisce un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, prevedendo che sia composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Preso atto che è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal sopracitato Accordo di programma per il giorno 18 gennaio 2022 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio,

Stefano Baccelli, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma suddetto convocata per il giorno 18 gennaio 2022;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa per la realizzazione dell'intervento di adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2), approvato con DPGR n. 210 del 27 dicembre 2018, convocata per il giorno 18 gennaio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 8

Accordo di Programma "Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale, 2° stralcio funzionale", tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato. Delega a partecipare alla Conferenza dei servizi convocata per il giorno 20 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera Giunta regionale n. 1179 del 15 novembre 2021, con la quale:

- si sono approvate le finalità relative all'Accordo di Programma "Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale, 2° stralcio funzionale", tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato;

- si è dato mandato al Presidente della Giunta regionale di promuovere il suddetto Accordo di programma tramite la convocazione della Conferenza dei servizi fra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 34 ter

della legge regionale del 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto l'articolo 34 quater della sopracitata l.r. 40/2009, che stabilisce che alla prima seduta della Conferenza di servizi siano invitati i rappresentanti degli Enti di cui è prevista la partecipazione all'Accordo di programma interessato;

Preso atto che per il giorno 20 gennaio 2022 è stata convocata la seduta della Conferenza dei servizi suddetta e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a partecipare alla seduta della Conferenza dei servizi sopra menzionata convocata per il giorno 20 gennaio 2022;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a partecipare alla seduta della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 34 quater della l.r. 40/2009, relativamente all'Accordo di Programma "Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale, 2° stralcio funzionale", tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato, convocata per il giorno 20 gennaio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 30

Atto di proroga relativo all'accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2 di cui alla delibera 582/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i provvedimenti adottati dal Governo centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il permanere dello stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale, prorogato fino al 31 Marzo 2022 dal decreto legge n. 221/2021 del 24/12/21 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione da covid -19";

Rilevato che il decreto legge citato all'articolo 12 rubricato "Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia" prevede:

- al comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

- al comma 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Visto l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, sottoscritto in data 29/03/2021 che integra la condizione di legge secondo cui l'attività di vaccinazione è consentita previa stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 486 del 04/05/2021 con la quale:

- è stato recepito l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, sottoscritto in data 29/03/2021;

- si stabiliva che la campagna di vaccinazione delle farmacie della Toscana utilizzerà elementi organizzativi già disponibili nella attuale articolazione assistenziale, come il canale DPC per la distribuzione dei vaccini in farmacia, il sistema di prenotazione dei vaccini tramite il portale online di Regione Toscana <https://prenotavaccino.sanita.toscana.it> e la registrazione dei dati relativi alle somministrazioni effettuate tramite la piattaforma SISPC;

- si demandava ad un successivo accordo regionale integrativo la definizione di ulteriori attività e remunerazioni che andranno ad aggiungersi a quanto previsto dall'accordo quadro nazionale;

Richiamata la successiva delibera della Giunta regionale n. 582 del 24/05/2021 con la quale:

- è stato approvato lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2;

- si stabiliva la validità del suddetto accordo fino al 31 dicembre 2021;

Rilevato che la campagna di vaccinazione anticovid nel territorio della regione Toscana si svolge nell'ambito di una rete di sinergia sviluppata all'interno del SSR, cui partecipano i MMG/PLS, le strutture territoriali del servizio sanitario e le farmacie convenzionate;

Considerato che l'accordo di cui alla delibera della Giunta regionale n.582 del 24/05/2021 come stabilito dalla normativa nazionale aveva validità fino al 31/12/2021;

Rilevato che il decreto legge n. 221/2021 proroga per l'anno 2022 la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti e che pertanto risulta necessario prorogare la validità del suddetto accordo dal 01/01/2022 al 30/06/2022;

Atteso che come specificato nel punto precedente la validità della suddetta proroga è antecedente all'adozione del presente provvedimento in considerazione della necessità di assicurare la somministrazione dei vaccini da parte dei farmacisti senza interruzione;

Considerato che a seguito di confronto con le parti le OOSS delle farmacie pubbliche e private hanno espresso parere favorevole alla proroga dell'accordo citato;

Rilevato che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga dell'accordo (Allegato A) per il primo semestre dell'anno 2022 sono stimati in euro 1.200.000,00 e trovano copertura a valere sulle risorse del capitolo 24136

(tipologia stanziamento PURO) "Interventi istituzionali in sanità" del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, fatta salva la possibilità di imputare tale spesa ai finanziamenti statali che dovessero risultare disponibili nel medesimo anno 2022;

Considerato che il finanziamento degli oneri derivanti dal presente accordo di collaborazione, quantizzabili in 1.200.000,00 euro è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2022 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022;

Ritenuto di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di € 1.200.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità" (classificato "fondo sanitario indistinto - competenza pura") del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare lo schema di atto di proroga relativo all'accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, alle medesime condizioni di cui alla delibera n. 582/2021;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con L.R. 56 del 28 dicembre 2021;

Vista la D.G.R. n. 1 del 10/01/2022, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

1. di approvare lo schema di atto di proroga dell'accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, alle medesime condizioni di cui alla delibera n. 582/2021; allegato A al presente atto parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il presente atto di proroga ha validità dal 01/01/2022 al 30/06/2022, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano l'anticipata interruzione;

3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga (Allegato A) per il primo semestre dell'anno 2022 sono stimati in euro 1.200.000,00 trovano copertura a valere sulle risorse del capitolo 24136 (tipologia stanziamento PURO) "Interventi istituzionali in sanità" del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, fatta salva la possibilità di imputare tale spesa ai finanziamenti statali che dovessero risultare disponibili nel medesimo anno 2022 e sono da intendersi compresi nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2022 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022;

4. di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di € 1.200.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo

24136 "Interventi istituzionali in sanità" (classificato "fondo sanitario indistinto – competenza pura") del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Federico Gelli

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Atto di proroga relativo all'accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2 di cui alla delibera n.582/2021;

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata....., Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

Con la delibera della Giunta regionale n. 582/2021 :

- è stato approvato lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2;
- si stabiliva la validità del suddetto accordo dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale fino al 31 dicembre 2021;

Il decreto legge n. 221/2021 proroga per l'anno 2022 la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico;

La campagna di vaccinazione anticovid in atto si svolge nell'ambito di una rete di sinergia sviluppata all'interno del SSR, cui partecipano i MMG/PLS, le strutture territoriali del servizio sanitario, le farmacie convenzionate;

Le parti quindi concordano sulla necessità di prorogare l'accordo in essere fino al 30/06/2022;

SI CONCORDA

1. di prorogare con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 30/06/2022 l'accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, alle medesime condizioni di cui alla delibera n.582/2021;

2. di specificare che l'accordo viene prorogato fino al 30/06/2022, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano l'anticipata interruzione.

FIRMATO

Per la Regione Toscana

.....

Per FEDERFARMA

.....

Per CISPTEL TOSCANA

.....

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 31

Disposizioni operative sui contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, a norma dell'articolo 31, comma 10, della l.r. 44/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023), concernente contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

Visto il comma 10 dell'articolo 31 della l.r. 44/2021, che prevede che la Giunta regionale detti le disposizioni operative per l'attuazione del medesimo articolo;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato A "Disposizioni operative per l'attuazione dell'articolo 31 della l.r. 44/2021", che in particolare:

- a) stabilisce termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli enti locali;
- b) individua i casi di inammissibilità;
- c) individua i criteri per stabilire gli interventi prioritari, non prioritari, non ammissibili;
- d) stabilisce le modalità per la definizione, la sottoscrizione e la gestione degli accordi;
- e) stabilisce le modalità per l'eventuale revoca dei contributi concessi o liquidati;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022 – 2024";

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 13 gennaio 2022;

Esperita la procedura concertativa di cui al Protocollo d'intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. È approvato l'allegato A alla presente deliberazione, concernente "Disposizioni operative per l'attuazione dell'articolo 31 della l.r. 44/2021, concernente contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata".

2. Il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locale e cultura della legalità è individuato quale struttura regionale competente per la concessione, la liquidazione e la revoca dei finanziamenti di cui all'articolo 31 della l.r. 44/2021.

3. La Direzione opere pubbliche è individuata quale struttura per l'istruttoria tecnica e per controlli sugli interventi oggetto degli accordi secondo le modalità previste dalla DGR 289/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore
Paolo Pantuliano

SEGUE ALLEGATO

Allegato A - Disposizioni operative per l'attuazione dell'articolo 31 della l.r. 44/2021, concernente contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

§1 Oggetto

1.1 Il presente allegato detta le disposizioni operative per l'attuazione dell'articolo 31 della l.r. 44/2021.

§2 Presentazione della manifestazione di interesse

2.1 Possono presentare la manifestazione di interesse a conseguire il contributo regionale di cui all'articolo 31 della l.r. 44/2021 gli enti locali cui sono stati trasferiti beni immobili confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2.2 Il contributo è finalizzato al recupero e alla ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per finalità istituzionali o sociali, a norma dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del medesimo d.lgs. 159/2011. Tra le finalità sociali rientrano anche le azioni di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini, nonché di promozione della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.

2.3 Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei beni immobili di cui al punto 2.1 presentano al Settore Affari istituzionali e delle autonomie locale e cultura della legalità della Giunta regionale di seguito "struttura regionale competente", dichiarazione di interesse al conseguimento del contributo, sottoscritta dal Sindaco del comune, dal Sindaco metropolitano, dal Presidente della provincia, e a tal fine sono indicati:

- a) l'identificazione catastale del bene se censito;
- b) gli estremi del provvedimento con il quale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC) ha disposto il trasferimento del bene immobile all'ente locale;
- c) la somma richiesta a titolo di contributo regionale;
- d) lo stato di avanzamento del progetto di intervento e i tempi di realizzazione; in particolare:
 - d1) in presenza del progetto esecutivo:
 - d.1.1. una sintesi della relazione tecnica descrittiva del progetto;
 - d.1.2. il valore del quadro economico di spesa;
 - d.1.3. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti.
 - d2) in assenza del progetto esecutivo:
 - d.2.1. una descrizione sintetica dell'intervento;
 - d.2.2. il calcolo sommario della spesa suddiviso su annualità se ricorre il caso;
 - d.2.3. il cronoprogramma di massima per la realizzazione dell'intervento;
- e) dichiarazione che l'intervento rientra tra gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004").
- f) l'elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, che risultano necessari alla realizzazione dell'intervento;
- g) l'eventuale compartecipazione dell'ente locale alla spesa e la misura di detta compartecipazione;

- h) le somme eventualmente percepite, o che si prevede che saranno attribuite a seguito di altri finanziamenti pubblici e privati, compresi i finanziamenti statali di cui all'articolo 48, comma 10 bis, del d.lgs. 159/2011;
- i) l'utilizzazione a cui il bene è destinato, con indicazione della specifica finalità istituzionale e/o sociale;
- j) l'accettazione da parte dell'ente locale della gestione di tutte le procedure amministrative relative al bene trasferito e dell'assunzione delle eventuali spese di restituzione per equivalente di cui all'articolo 46 del d.lgs. 159/2011;
- k) l'eventuale svolgimento di processi partecipativi o di attività di co-programmazione o co-progettazione sugli interventi previsti o sull'utilizzazione dei beni;
- l) il referente tecnico individuato dall'ente locale e i suoi contatti (telefono, e-mail).

2.4 L'ente locale può presentare la dichiarazione su più interventi, disponendoli in ordine di priorità. Per ciascun intervento sono indicati gli elementi di cui al punto 2.3.

§3. Inammissibilità

3.1 La manifestazione di interesse non può essere considerata se:

- a) è stata trasmessa oltre il termine del 31 gennaio;
- b) è priva di uno degli elementi di cui al punto 2.3;
- c) la richiesta di contributo è superiore a euro 500.000,00 per singolo intervento e per singola annualità.

3.2 Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il 31 gennaio possono formare oggetto di accordi, anche preliminari o parziali, finalizzati a consentire la realizzazione dell'intervento nell'anno immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. L'inammissibilità per mancanza di elementi può essere superata ai sensi del paragrafo 4.

§4. Interventi prioritari, non prioritari, non ammissibili

4.1 Scaduto il termine di cui al punto 2.3, la struttura regionale competente può richiedere integrazioni o chiarimenti sugli elementi di cui al medesimo punto 2.3, che devono essere resi nel termine stabilito dalla richiesta.

4.2 La struttura regionale competente trasmette la documentazione dell'ente locale alla Direzione Opere pubbliche della Giunta Regionale, che svolge l'istruttoria tecnica sugli elementi di cui al punto 2.3 e si esprime sulla fattibilità dell'intervento; in assenza del progetto esecutivo, la Direzione Opere pubbliche verifica, anche mediante sopralluoghi congiunti con l'ente locale, la congruità della stima della spesa prevista e dei tempi di realizzazione.

4.3 La struttura regionale competente provvede a sottoporre alla Giunta regionale la deliberazione con l'indicazione, in coerenza con il parere di fattibilità:

- a) degli interventi ammissibili a contributo, da considerare prioritari in quanto sussiste, oltre al parere favorevole sulla fattibilità, anche lo stanziamento di bilancio regionale per la realizzazione;
- b) degli interventi ammissibili a contributo, da considerare non prioritari in quanto sussiste il parere favorevole sulla fattibilità ma non sussistono risorse sufficienti sul bilancio regionale per la realizzazione;
- c) degli interventi non ammissibili.

4.4 In carenza di risorse rispetto alle richieste di contributo la struttura regionale competente, per le indicazioni di priorità, si attiene ai seguenti criteri:

- a) si pongono i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente in relazione al valore dell'indicatore unitario del disagio, come risultante dall'elenco dell'articolo 80, comma 3, della legge regionale n. 68/2011 e sono anzitutto considerate le richieste relative a interventi con progetto esecutivo; se l'ente locale ha presentato più interventi con progetto esecutivo, si prende in considerazione il primo progetto considerato prioritario dall'ente locale;
- b) se, dopo aver considerato per ogni comune un solo progetto esecutivo, residuano ulteriori risorse, si ripercorre nuovamente la graduatoria del disagio considerando anche i secondi interventi con progetto esecutivo; si continua allo stesso modo fino all'esaurimento dei progetti esecutivi o delle risorse disponibili;
- c) se dopo le operazioni di cui alla lettera b) residuano ulteriori risorse, sono presi in considerazione anche gli interventi privi di progetto esecutivo, applicando gli stessi criteri di cui alle lettere a) e b);
- d) gli interventi ammissibili ma non prioritari per carenza di risorse, possono essere considerati ai fini del finanziamento in presenza di incremento dello stanziamento di bilancio regionale nell'anno 2022 o in presenza di accettazione da parte dell'ente locale di finanziamento regionale nell'anno 2023.

4.5 Se la manifestazione di interesse è presentata dalla Città metropolitana o dalla Provincia, per beni ad esse trasferite, i criteri di priorità del presente paragrafo si applicano avuto riguardo alla graduatoria del disagio del comune sul quale il bene è ubicato.

4.6 La Giunta regionale definisce con deliberazione, ai fini della stipula degli accordi con gli enti locali, gli interventi ammissibili e prioritari, ammissibili e non prioritari e non ammissibili.

§5. Accordi Regione – enti locali

5.1 Dopo la deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stati individuati gli interventi prioritari, l'Assessore regionale competente, previo parere del CD, trasmette la bozza dell'accordo al Sindaco o al Presidente della provincia per l'approvazione. La Giunta regionale approva l'accordo, previa acquisizione dell'avvenuta approvazione dell'ente locale. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce le modalità per la sottoscrizione.

5.2 L'accordo deve contenere il Codice unico di progetto (CUP) dell'intervento.

5.3 A seguito della stipula dell'accordo, la struttura regionale competente provvede all'adozione degli atti di impegno. La liquidazione avviene secondo le modalità previste nell'accordo.

§6. Revoca dei contributi concessi

6.1 La struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca del contributo, sussistendo uno dei casi previsti dal comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 44/2021:

- a) non sono iniziati i lavori di recupero e ristrutturazione del bene nei termini stabiliti dall'accordo;
- b) dalla rendicontazione non risulta pagata la somma già concessa o già liquidata.

6.2 A norma dell'articolo 98, comma 3, della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente, prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, assegna all'ente locale un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio della documentazione o degli elementi necessari a evitare la revoca.

6.3 Se la documentazione o gli elementi necessari sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti previsti dal comma 11 dell'articolo 31

della l.r. 44/20210, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

§7. Disposizioni finali

7.1 La Direzione Opere pubbliche della Giunta Regionale effettua i controlli sugli interventi oggetto degli accordi secondo le modalità previste dalla DGR 289/2020.

7.2 Per quanto non previsto dal presente allegato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 della l.r. 44/2021.

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 32

Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Approvazione Piano regionale ispezioni e programma annuale 2022 ai sensi comma 1.a, art.7 del Decreto.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” c.d. Seveso III e di seguito denominato Decreto;

Visto l’articolo 7 del Decreto, intitolato “Funzioni della Regione” ed in particolare il comma 1 per il quale la Regione, o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore debba:

a) predisporre il Piano regionale di ispezioni, programmare e svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie e adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti,

b) esprimersi ai fini della individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e alle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti,

c) fornire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) le informazioni necessarie relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Toscana per i propri adempimenti;

d) disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale;

Richiamata la DGRT. n. 51 del 21/01/2019 “Decreto Legislativo n.105 del 26 gennaio 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Approvazione piano regionale ispezioni e programma annuale 2019 ai sensi del comma 1.a, art.7 del Decreto” con la quale si è approvato il Piano regionale ispezioni con valenza triennale;

Dato atto che il Piano approvato con la citata Delibera n.51/2019 ha validità fino al 31/12/2021 e che di rende necessario quindi elaborare il nuovo Piano regionale ispezioni 2022-2024;

Ricordato che il comma 1a) art. 7, del Decreto prevede che la Regione predisponga il Piano regionale delle ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore e lo trasmetta, ai sensi del comma 13 art.27 del medesimo Decreto, al Ministero della Transizione Ecologica entro il 28 febbraio di ogni anno insieme al Programma annuale delle ispezioni ordinarie;

Preso atto che ARPAT, tenendo conto dell’esperienza acquisita durante l’attività ispettiva, maturata con l’attuazione del Piano regionale ispezioni 2019-2021, e applicando i criteri di riferimento indicati in Appendice 1 dell’Allegato H al D.Lgs. n. 105/2015, ha elaborato di concerto con i competenti uffici regionali, la proposta del Piano regionale delle ispezioni 2022-2024, con allegato il Programma annuale ispezioni ordinarie 2022;

Vista la citata proposta di Piano regionale ispezioni, trasmessa da ARPAT con nota del 29/10/2021 prot. AOOGR/421503, (Allegato 1) con allegato il programma annuale ispezioni ordinarie 2022 (Allegato 2);

Richiamato il decreto dirigenziale n.368 del 08/02/2016 “Approvazione modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015”;

Considerato che alle ispezioni sulle Aziende a rischio di incidente rilevante partecipa anche il personale incaricato dai VV.F. e personale incaricato da INAIL;

Richiamata la DGRT. n.646/2016 “Approvazione schema di convenzione con INAIL per disciplinare la collaborazione in materia di attività di controllo sulle Aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs.n105/2015”, Convenzione sottoscritta tra le parti in data 25 luglio 2016 rinnovata con nota del 13/11/2019 prot. AOOGR/421194;

Richiamata la DGRT. n.692/2017 “Approvazione schema di convenzione con la Direzione regionale dei VV.F. Toscana per disciplinare la collaborazione in materia di attività di controllo sulle Aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs.n105/2015”, Convenzione sottoscritta tra le parti in data 10 luglio 2017 rinnovata con nota del 08/07/2020 prot. AOOGR/235973;

Preso atto che la Proposta di piano è stata inviata al Comando regionale dei VV.F. e ad INAIL Direzione regionale, Enti che partecipano alle attività controllo sulle Aziende a rischio di incidente rilevante, con nota del 02/11/2021 prot.AOOGR/425155;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni in riferimento alla Proposta di piano da parte degli Enti sopracitati;

Ritenuto di approvare il citato Piano triennale (Allegato 1) e il relativo programma annuale (Allegato 2), così come riportati in allegato al presente atto;

Considerato che a seguito dell’approvazione del

Piano regionale ispezioni potrà proseguire con continuità l'attività ispettiva presso gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore secondo il programma annuale 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il Piano regionale triennale di ispezioni (Allegato 1) per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore e il relativo programma annuale 2022 (Allegato 2) così come indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, parti integranti del presente atto;

2) di inviare copia conforme del presente atto ai Gestori degli stabilimenti a rischio di soglia inferiore indicati nell'Elenco del Piano regionale;

3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica, all'ARPAT, ad INAIL e al Comando Regionale dei VV.F..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Simona Migliorini

Il Direttore
Edo Bernini

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO 1

Regione Toscana
PIANO REGIONALE DI ISPEZIONE
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI SOGLIA INFERIORE

Premessa.

Il presente documento è predisposto in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art.27 del D. Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015, (Seveso III) di seguito denominato Decreto, ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di *soglia inferiore* presenti nel territorio della Toscana.

Il Piano è stato elaborato tenendo in considerazione l'esperienza decennale maturata nell'applicazione della normativa nel territorio regionale ed in continuità con i Piani regionali precedenti:

- Piano 2016-2018 approvato con DGRT n.123 del 23/02/2016,
- Piano 2019-2021 approvato con DGRT n. 51 del 21/01/2019.

In particolare per l'attività svolta nell'attuazione dei citati Piani si evidenzia che tutti gli stabilimenti di *soglia inferiore* attivi in Toscana sono stati oggetto di visite ispettive, ordinarie e supplementari, secondo i programmi annuali stabiliti. il Piano 2022-2024 è stato redatto tenendo conto delle risultanze di tale attività.

Per il periodo decorrente da marzo 2020 fino alla data di stesura del presente documento, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto e delle relative misure di contenimento del contagio da Covid19 emanate dalle Autorità, è stata concordata con ARPAT una modalità di attuazione delle visite ispettive riducendo per quanto possibile le “visite in loco” e privilegiando le riunioni del Gruppo Ispettivo da remoto tramite videoconferenze; in particolare le ispezioni ordinarie sono state articolate in una prima fase preliminare di acquisizione e verifica di tipo documentale svolta da remoto sugli elementi del “Sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti (SGS-PIR)” ed in una seconda fase condotta tramite sopralluoghi svolti presso gli stabilimenti, con modalità “in presenza”, mirati alle attività di verifica a campione dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, mediante esecuzione di prove, simulazioni di emergenza ed interviste al personale.

Considerato il numero di stabilimenti di soglia inferiore oggi in attività (27 stabilimenti) e tenuto conto che il Piano ha valenza triennale, con il presente Piano viene assicurato il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa di una visita ispettiva per stabilimento almeno una volta ogni tre anni.

Il Piano di ispezione contiene i seguenti elementi:

1. risultati delle attività del Piano regionale 2019/2021 .
2. richiami alla valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
3. la zona geografica coperta dal Piano;
4. l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore;
5. l'elenco dei gruppi di stabilimenti di soglia inferiore che presentano un possibile effetto domino;
6. l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore in cui rischi esterni o fonti di pericolo

- particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
7. le procedure per le ispezioni ordinarie;
 8. le procedure per le ispezioni straordinarie;
 9. le eventuali disposizioni riguardanti il raccordo con altre autorità che effettuano ispezioni ai sensi di altre normative.

Contestualmente all'approvazione del Piano Regionale Ispezioni 2022-2024 viene approvato il **Programma annuale 2022** (Allegato 2 atto di approvazione), redatto secondo i criteri di riferimento riportati in Appendice 1 dell'Allegato H al Decreto, che di seguito si richiamano:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza tra loro e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante ed alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Con specifico riferimento al punto c) sopra riportato, è facoltà dell'Autorità competente provvedere all'inserimento nel Programma annuale di nuove ispezioni in stabilimenti inizialmente non previsti, a seguito del verificarsi delle condizioni previste per le ispezioni straordinarie.

Per quanto attiene i successivi anni 2023 e 2024, il relativo Programma annuale sarà predisposto da ARPAT, trasmesso entro il 30 novembre dell'anno precedente alla Regione e, approvato con presa d'atto da parte del dirigente del Settore competente.

1- Risultati delle attività del Piano regionale 2019/2021 .

Nel corso del triennio sono state effettuate tutte le ispezioni ordinarie previste nel Piano 2019-2021. Sono state inoltre effettuate:

- n. 1 ispezione per la verifica dell'effettiva esclusione dall'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in una azienda di soglia inferiore che, a seguito della variazione dell'inventario delle sostanze pericolose detenute, aveva dichiarato la non assoggettabilità alla normativa Seveso.
- n. 1 ispezione per la verifica dell'effettiva cessazione dell'attività di uno stabilimento di soglia inferiore, con dismissione degli impianti.

A seguito delle ispezioni ordinarie condotte in attuazione del Piano, in n. 8 Aziende nelle quali sono state accertate non conformità maggiori sono state programmate ed effettuate le relative visite ispettive supplementari, al fine di verificare l'ottemperanza da parte dei Gestori alle prescrizioni formulate. In un solo caso, in base agli esiti della visita ispettiva supplementare, è stato adottato da parte del Settore regionale competente un atto di Diffida - ai sensi del comma 8 dell'art. 28 del D.Lgs.105/2015 - cui l'Azienda ha successivamente ottemperato.

In conclusione, in base all'analisi dei Rapporti conclusivi delle ispezioni condotte, è stato possibile evidenziare che il maggior numero di non conformità rilevate nelle aziende ha riguardato, all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), il *controllo operativo* di cui al punto 4 e la *pianificazione dell'emergenza* di cui al punto 6 della lista di riscontro in Appendice 3 dell'Allegato H al Decreto.

2 -Richiami alla valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza.

Per gli aspetti generali riguardanti la sicurezza, esclusivamente dal punto di vista di un possibile accadimento di un evento incidentale rilevante e degli eventuali effetti sull'uomo e sull'ambiente, è necessario procedere ad un esame specifico della tipologia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore attivi sul territorio. Come si evidenzia dalla tabella seguente la maggior parte delle Aziende sono depositi di GPL seguite da industrie chimiche e depositi di esplosivi:

Tipologia	Numero
Depositi GPL	13
Industrie chimiche (farmaceutiche/ produzione cosmetici/ produzione fitofarmaci/ depositi prodotti chimici/ varie)	9
Depositi di esplosivi	4
Industrie Galvaniche	1
<i>Totale</i>	27

Si tratta per la quasi totalità di stabilimenti semplici, ad alto livello di standardizzazione, con un numero di addetti non elevato e tra l'altro già sottoposti, oltre alla normativa Seveso III, a normative cogenti e specifiche relative alla sicurezza per l'attività produttiva che svolgono.

Considerato quanto sopra e richiamato il documento “Valutazione sintetica dell'adeguatezza del programma di gestione dell'invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso”- II edizione marzo 2021 - redatto dal Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art.11 del Decreto, si rimanda alle singole commissioni ispettive la valutazione sulla eventuale adozione di tale metodologia quale strumento di supporto alla conduzione delle ispezioni, in relazione alla tipologia di azienda ispezionata.

Gli aspetti generali legati alla sicurezza non possono prescindere dalla collocazione territoriale degli stabilimenti e dall'ambiente immediatamente circostante con particolare attenzione alla vicinanza o meno ad altre industrie e a luoghi o infrastrutture “sensibili” (scuole, ospedali, case per anziani, cinema, infrastrutture di mobilità ad alta frequentazione...). Ciò premesso, dal punto di vista generale non si registrano situazioni di forte criticità e non si sono evidenziate, nel corso della pregressa attività ispettiva effettuata in attuazione del Piano 2019-2021, carenze sostanziali da parte dei Gestori.

3 -Zona geografica coperta dal Piano.

Il Piano di ispezione identifica puntualmente le aree del territorio toscano in cui sono localizzate le aziende a rischio di soglia inferiore oggetto di ispezione servendosi, ad oggi, dell'elenco fornito dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana e indicato al punto successivo.

4 -Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore*[Elenco aggiornato al 25/10/2021]*

N.	Ragione sociale	Tipologia attività	Comune
1	AREZZO GAS S.p.A.	Deposito di GPL	Arezzo (AR)
2	PICCINI PAOLO S.p.A.	Deposito di GPL	Sansepolcro (AR)
3	AUTOGAS CENTRO S.p.A.	Deposito di GPL	Campi Bisenzio (FI)
4	GALVAIR s.r.l.	Galvanica	Barberino di Mugello (FI)
5	MANETTI & ROBERTS	Industria cosmetica	Calenzano (FI)
6	PETROLGAS s.r.l.	Deposito di GPL	Lastra a Signa (FI)
7	PRAVISANI S.p.A.	Produzione/deposito di esplosivi	Firenzuola (FI)
8	SIMS s.r.l.	Industria chimica	Reggello (FI)
9	LIQUIGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Grosseto (GR)
10	RENIERI Commerciale s.r.l.	Deposito di GPL	Grosseto (GR)
11	ABERFIN s.r.l.	Deposito di GPL	Grosseto (GR)
12	LOGIGAS s.r.l.	Deposito di GPL	Castiglione della Pescaia (GR)
13	PRAVISANI S.p.A.	Produzione/deposito di esplosivi	Livorno (LI)
14	CIRES S.p.A.	Industria chimica	Porcari (LU)
15	ELGAS s.r.l.	Deposito di GPL	Capannori (LU)
16	LAZZERI s.n.c. di L.D.& F.	Produzione/deposito di esplosivi	Stazzema (LU)
17	IGLOM Italia S.p.A.	Deposito oli minerali	Massa (MS)
18	LUNIGAS IF. S.p.A.	Deposito di GPL	Fosdinovo (MS)
19	SEI EPC ITALIA s.r.l.	Produzione/deposito di esplosivi	Cascina (PI)
20	M3 s.r.l.	Industria chimica	San Miniato (PI)
21	SOL S.p.A.	Produzione/deposito di gas tecnici	Pisa (PI)
22	TOSCOLAPI s.r.l.	Deposito di prodotti chimici	Santa Croce sull'Arno (PI)
23	CROMOCHIM S.p.A.	Industria chimica	Santa Croce sull'Arno (PI)
24	MAGIGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Montale (PT)
25	ENERGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Sovicille (SI)
26	LIQUIGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Chiusi (SI)
27	TORRE s.r.l. unipersonale	Industria produzione fitofarmaci	Montalcino (SI)

5 -Elenco dei gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino.

Il Comitato Tecnico Regionale (CTR), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del D.lgs. 105/2015 ha condotto, in accordo con la Regione Toscana, l'attività preliminare per lo studio dell'effetto domino sul territorio regionale, finalizzata all'individuazione degli stabilimenti di soglia superiore e inferiore per i quali la probabilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e

dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.

In particolare CTR ha esaminato ed approvato le valutazioni condotte dal Gruppo di lavoro appositamente incaricato, cui ha partecipato anche la Regione, effettuate secondo i criteri dell'Allegato E del D.Lgs. 105/2015 sulla base dei riferimenti tecnici ed informativi di cui al punto 4 – parte I del citato Allegato.

Il CTR ha individuato per l'area del Porto industriale di Livorno i seguenti **Gruppi domino preliminari (Gdp)** :

Gruppo Domino Preliminare 1

NI007 - NERI DEPOSITI COSTIERI S.p.a.

DI008 - COSTIERI D'ALELIO S.p.a.

NI008 - COSTIERO GAS LIVORNO S.p.a.

Gruppo Domino Preliminare 2

NI059 - DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO S.r.l.

DI008 - COSTIERI D'ALELIO S.p.a. (Deposito Nazionale)

ha inoltre individuato nell'area industriale di Rosignano Marittimo (LI) un ulteriore Gdp composto dai seguenti stabilimenti:

Gruppo Domino Preliminare 3 – Parco Industriale di Rosignano Solvay (LI):

NI010 - SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.a.

NI011 - INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.a.

NI081 - INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.p.a.

E' stato quindi dato inizio al percorso, ancora in itinere, che porterà ad accertare l'effettiva possibilità di effetti domino, e procedere successivamente all'individuazione dei Gruppi domino definitivi secondo quanto previsto dal citato art .19) del D.lgs. 105/2015

Come sopra evidenziato, nell'area portuale di Livorno e zone limitrofe è presente un numero significativo di aziende a rischio di incidente rilevante esclusivamente di *soglia superiore*. Al fine di garantire un miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro in quest'area industriale, è attivo, dall'ottobre 2018, il "Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel Porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale", confermato con nuovo protocollo ottobre 2021; non registrandosi allo stato attuale la presenza di stabilimenti di soglia inferiore nell'area di interesse, tale strumento, per la parte relativa alle ispezioni di stabilimenti di soglia inferiore, non comporta integrazioni significative alla programmazione annuale delle ispezioni regolamentate dal presente Piano.

Gli stabilimenti di *soglia inferiore* presenti sul territorio toscano non presentano allo stato attuale condizioni di vicinanza fra gli stessi o con stabilimenti di soglia superiore che possano dar luogo ad effetto domino.

6 -Elenco degli stabilimenti in cui i fattori esterni potrebbero aumentare il rischio.

Per gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore le criticità che si sono presentate sono state valutate e gestite in occasione della predisposizione e attuazione dei piani di emergenza esterna di competenza delle Prefetture. Nel corso dell'attuazione del Piano 2019-2021 i rapporti conclusivi delle ispezioni, sugli stabilimenti di soglia inferiore, non hanno evidenziato particolari criticità relative ai fattori esterni che potrebbero aumentare il rischio.

7 -Procedure per le ispezioni ordinarie

Per tali procedure si rimanda al D.D. n. 368 del 08/02/2016 "Approvazione modalità di

effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015” in vigore.

8 -Procedure per le ispezioni straordinarie.

Le ispezioni straordinarie per gli stabilimenti di soglia inferiore saranno disposte d'ufficio o su richiesta degli Enti competenti, allo scopo di indagare in caso di denunce gravi, incidenti gravi e “quasi incidenti”. Saranno disposte anche in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto.

9 -Disposizioni riguardanti il raccordo con altre autorità.

Per tali procedure si rimanda al citato D.D. n. 368 del 08/02/2016 ”Approvazione modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015” che disciplina anche le modalità di raccordo con le altre autorità interessate.

In particolare il presente Piano potrà essere rivisto a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ispezioni da parte del Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA, previsto dal comma 3 art.27 del Decreto ed in corso di predisposizione, per assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione.

Conclusioni:

Il Piano è stato redatto in continuità e tenendo conto delle risultanze dei Piani precedenti, ha valenza triennale e può essere modificato/implementato a seguito di novità normative, in base alle risultanze dell'attività ispettiva e su richiesta delle autorità a vario titolo coinvolte nell'attuazione della normativa Seveso. In considerazione della situazione epidemiologica e dei suoi eventuali sviluppi, si dà atto che il Settore regionale competente, di concerto con ARPAT, provvederà tempestivamente alle integrazioni necessarie per l'adeguamento del Piano ad eventuali provvedimenti contingenti emanati dalle autorità competenti.

Programma ispezioni 2022

Stabilimenti a rischio di soglia inferiore che saranno oggetto di visita ispettiva ordinaria:

- 1) Arezzo Gas S.p.A. - Arezzo (AR)
- 2) Autogas Nord S.p.A. - Campi Bisenzio (FI)
- 3) SIMS s.r.l. - Reggello (FI)
- 4) Manetti & Roberts S.p.A. - Calenzano (FI)
- 5) Logigas s.r.l. di Castiglione della Pescaia (GR)
- 6) Aberfin s.r.l. di Grosseto (GR)
- 7) LUNIGAS IF. S.p.A. - Fosdinovo (MS)
- 8) MAGIGAS S.p.A. di Montale (PT)

Visite ispettive supplementari programmabili*:

- 9) ELGAS s.r.l. - Capannori (LU)
- 10) LAZZERI s.n.c. di L.D.& F. - Stazzema (LU)

* alla data odierna risultano in fase conclusiva le ispezioni ordinarie presso RENIERI Commerciale s.r.l., CIRES S.p.A., IGLOM Italia S.p.A., M3 s.r.l. e CROMOCHIM S.p.A.

Nel caso in cui dalle ispezioni in itinere scaturissero non conformità maggiori, la programmazione 2022 sarà conseguentemente integrata con le ispezioni supplementari nelle relative aziende.

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 37

PNNR MIC3 Intervento 2.1. Attrattività dei Borghi Linea di azione A. Approvazione Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e la conseguente crisi economica, sanitaria e sociale hanno spinto l'Unione europea ad adottare misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri, in particolare il Programma NextGeneration EU (Recovery Fund);

Richiamate:

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito nella legge 1° luglio 2021, n. 101 recante:

«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 recante:

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

- la Decisione 21 luglio 2020, con la quale il Consiglio europeo ha approvato il Quadro finanziario pluriennale e il Programma NextGeneration EU di cui è parte il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuandone l'impatto sociale ed economico;

Preso atto che il PNRR si articola in sedici Componenti raggruppate nelle seguenti sei Missioni in coerenza con i sei Pilastri del citato Regolamento UE 2021/241: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile, M4 Istruzione e ricerca, M5 Inclusione e coesione, M6 Salute;

Considerato che il PNRR prevede che all'attuazione dei singoli interventi previsti vi provvedano anche le Regioni e gli enti locali sulla base delle competenze istituzionali e tenuto conto del settore di riferimento e della natura dello specifico intervento;

Vista la legge regionale Toscana 25 febbraio 2010, n. 21, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";

Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113: "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione" con particolare riferimento ai progetti regionali n. 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo" e n. 27 "Toscana diffusa";

Vista la nota del Ministro della Cultura del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO |09/12/2021| 0034822-P) con cui sono stati trasmessi ai Presidenti delle Regioni le "Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, MIC3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della riunione del Tavolo tecnico cultura PNRR del 15.11.2021;

Tenuto conto che, nell'ambito di strategie che interpretano la cultura come fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale, alle quali specificatamente concorrono le iniziative per il rafforzamento dell'attrattività dei piccoli borghi storici, verrà individuato, in coerenza con le Linee di indirizzo sopracitate, l'intervento finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento;

Considerato che le sopra citate Linee di indirizzo ministeriali individuano una linea di azione A specifica dedicata ai progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati con la quale sarà finanziata la realizzazione di 21 progetti di carattere esemplare (uno per ogni Regione o Provincia Autonoma), ciascuno di importo pari a massimo 20 milioni di euro, finalizzati al rilancio economico e sociale di tali borghi, per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integri le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi;

Preso atto che la gestione finanziaria della Linea di azione A del PNRR “Attrattività dei borghi” verrà effettuata direttamente dal Ministero della Cultura (MiC) senza transitare dal bilancio regionale e che per tale linea non sono previste risorse di cofinanziamento regionale né quote di restituzione a rimborso;

Ricordato che, secondo quanto previsto dalle citate Linee di indirizzo ministeriali di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto:

- le Regioni, ai fini di cui sopra, devono presentare al MIC entro il 15 marzo 2022 il Progetto di rigenerazione sociale ed economica di un borgo storico, la cui strategia sia coerente con le Linee di indirizzo medesime e con le linee di sviluppo regionali;

- alla presentazione delle candidature al MIC seguirà una fase negoziale condotta da un Comitato tecnico, istituito dal Ministero, al quale partecipano anche un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI, un rappresentante delle Associazioni che fanno parte del “Comitato Nazionale dei Borghi”, tesa alla verifica della coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative previste dal PNRR nonché finalizzata a favorire la costruzione di eventuali accordi interistituzionali necessari per l’attuazione dell’iniziativa;

- la suddetta fase negoziale si dovrà concludere entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento delle 21 proposte nazionali e l’assegnazione entro il 30 giugno 2022 delle risorse al soggetto attuatore individuato d’intesa tra la Regione e il Comune interessati;

- gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30 giugno 2026, in coerenza con le tempistiche previste dal PNRR;

Considerato opportuno cogliere tale opportunità offerta dal PNRR per il territorio toscano, quale impulso per la rivitalizzazione sociale ed economica, il rilancio occupazionale, il contrasto allo spopolamento, in territori caratterizzati da economie fragili e marginalità culturale;

Ritenuto quindi:

- di recepire le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, MIC3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), alle quali sarà conformato tutto il procedimento di individuazione del progetto pilota toscano;

- di approvare l’Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale

(Allegato 2) comprensivo delle schede tecniche di presentazione del progetto (sub allegati A e B);

- di dare mandato alla Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport di definire, con successivo provvedimento, le modalità operative per l’istruttoria formale finalizzata alla selezione del progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani, nonché la composizione di un gruppo di lavoro tecnico - istruttorio composto da idonee professionalità individuate tra quelle in servizio presso la Regione Toscana, adottando tutte le conseguenti procedure necessarie per l’attuazione dell’Avviso medesimo;

- di dare atto, in coerenza con quanto previsto dalle sopra citate Linee di indirizzo ministeriali allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuerà il progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico indicando il soggetto attuatore selezionato, d’intesa con il Comune proponente, per la predisposizione dello studio di fattibilità del progetto individuato, da presentare entro il 15 marzo 2022 al Ministero della Cultura;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di recepire le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, MIC3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1) alle quali sarà fatto riferimento per l’individuazione del progetto pilota;

2. di approvare l’Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la Manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2) comprensivo delle schede tecniche di presentazione del progetto (sub allegati A e B);

3. di dare mandato alla Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport di definire, con successivo provvedimento, le modalità operative per l’istruttoria formale finalizzata alla selezione del progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani, nonché la composizione di un gruppo di lavoro tecnico - istruttorio composto da idonee professionalità individuate tra quelle in servizio presso la Regione Toscana, adottando tutte le conseguenti procedure necessarie per l’attuazione dell’Avviso medesimo;

4. di dare atto, in coerenza con quanto previsto dalle sopra citate Linee di indirizzo ministeriali allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuerà il progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico indicando il soggetto attuatore selezionato, d'intesa con il Comune proponente, per la predisposizione dello studio di fattibilità del progetto individuato, da presentare entro il 15 marzo 2022 al Ministero della Cultura;

5. di dare atto che la gestione finanziaria della Linea di azione A del PNRR "Attrattività dei borghi" verrà effettuata direttamente dal Ministero della Cultura senza transitare dal bilancio regionale e che per tale linea non sono previste risorse di cofinanziamento regionale né quote di restituzione a rimborso, dando atto pertanto, che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente Responsabile
Elena Pianea

La Direttrice
Elena Pianea

SEGUONO ALLEGATI



Ministero della cultura

LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ", M1C3 TURISMO E CULTURA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ

1. PREMESSA

L'Unione Europea per uscire dalla pandemia ha messo in atto una strategia comune che si chiama *Next Generation Europe*. L'obiettivo di questa strategia è di trasformare il vecchio continente, promuovendo la coesione e riducendo gli squilibri tra le economie attraverso lo sviluppo di una visione sostenibile e condivisa di futuro.

Next generation EU è per i singoli Stati europei, e soprattutto per l'Italia, l'opportunità di costruire il futuro dei prossimi decenni attraverso interventi che non solo arginino problematiche del momento ma che rispondano alle esigenze delle future generazioni.

Tematiche come rigenerazione, sostenibilità e innovazione devono essere alla base di ogni singola progettualità finanziata dai fondi europei di *Next generation EU*, all'interno di una visione tesa a costruire l'Italia dei prossimi decenni.

Mai come oggi si impongono, infatti, riflessioni e risposte che vadano al di là del contingente e che restituiscano vitalità a luoghi e patrimoni destinati alla scomparsa e alla perdita definitiva. Questa vitalità deve creare delle radici che rendano questi luoghi attrattivi per le nuove generazioni attraverso la creazione di occupazione in un ecosistema che risponda alle esigenze del quotidiano.

Bisogna quindi pensare di generare progetti culturali che producano attrattività e al contempo tutela del territorio e adattamento al cambiamento climatico; che riportino le persone a vivere e a relazionarsi in maniera vitale, empatica e innovativa nei contesti urbani e nei territori del nostro Paese.

I tempi che stiamo vivendo richiedono quindi un grosso sforzo di immaginazione per creare una visione comune di rigenerazione, mettendo da parte il pensiero estemporaneo che deriva dall'urgenza, per lasciare spazio a idee che invertano il paradigma consolidato dell'abbandono dei Borghi a favore delle città. A questi luoghi va ridata la dignità di un tempo riportandoli ad una innovativa produttività culturale e sociale.

Next Generation Europe, pur nascendo dalla crisi innescata dal COVID, ha in realtà portato a riflettere sull'importanza del sapere progettare un futuro innovato che ponga adesso i semi per una Europa sempre più vivibile e condivisa. È dei decisori di oggi la responsabilità di innescare questo processo creando progetti solidi che aprano le porte a presenti e future generazioni europee garantendo un futuro sostenibile e di qualità.

2. L'INTERVENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ NEL CONTESTO DELLA STRATEGIA DELLA COMPONENTE M1C3 TURISMO E CULTURA

La *componente* M1C3 Turismo e Cultura 4.0, compresa nel PNRR, è articolata su quattro aree di azione (misure), le prime tre di competenza del Ministero della Cultura (di seguito anche MiC) e la quarta di



Ministero della cultura

competenza del Ministero del Turismo:

1. Patrimonio culturale per la prossima generazione
2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale
3. Industria culturale e creativa 4.0
4. Turismo 4.0.

Con riferimento alle misure a titolarità del Ministero della Cultura, i principali obiettivi sono:

1) Patrimonio culturale per la prossima generazione, i cui interventi sono finalizzati ad aumentare la partecipazione alla vita culturale e l'accesso al patrimonio culturale da parte delle più ampie fasce della popolazione e in particolare da parte delle persone più deboli; a rendere i siti culturali più accessibili sia digitalmente che fisicamente; a ridurre il divario digitale e ad incoraggiare la transizione verde.

2) Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale per aumentare l'attrattiva di queste aree, compresi i parchi e i giardini storici; rafforzare l'identità delle destinazioni meno note e aumentare la resilienza delle comunità locali, anche attivando il loro diretto coinvolgimento; migliorare la sicurezza sismica dei luoghi di culto e in genere del patrimonio religioso.

3) Sostenere la ripresa dei settori culturali e creativi, duramente colpiti dalla pandemia di Covid-19, favorendo l'innovazione, cogliendo le opportunità offerte dalla tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore e favorendo la transizione verde del settore. Un focus particolare è dedicato al rilancio di un *hub* europeo strategico e conosciuto in tutto il mondo per la produzione cinematografica e televisiva a Roma (Cinecittà).

Nell'ambito della misura 2, l'intervento di maggior rilievo riguarda un programma di sostegno allo sviluppo sociale ed economico dei contesti territoriali più fragili basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici attraverso progetti locali integrati a base culturale (intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi).

Si tratta di una strategia che bene si inquadra all'interno dell'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* e converge in particolare con gli obiettivi 8 e 11, rispettivamente volti ad *incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti* (ob. 8) e *a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili* (Ob.11). L'intervento infatti costituisce un tassello delle politiche territoriali volte al riequilibrare e a rafforzare le connessioni e i legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali, investendo, da un lato, sulla protezione e salvaguardia del patrimonio culturale e naturale per migliorare la qualità della vita all'interno di contesti urbani e rurali inclusivi e sostenibili; dall'altro promuovendo politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione, facendo perno sulla cultura, sulle tradizioni e sui saperi locali.

Sono parte integrante della strategia alcuni specifici approcci e principi:

- Gli interventi prevedono una forte collaborazione pubblico-privato, in linea con la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società e con il Quadro d'azione europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente. In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l'integrazione e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione.
- In ossequio all'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali, l'attuazione dell'intervento terrà conto di ciò che è stato indicato dal DNHS assessment, ed in particolare



Ministero della cultura

la mitigazione e l'adattamento del cambiamento climatico, l'uso sostenibile e la tutela dell'acqua, l'economia circolare, la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, la protezione e il recupero della biodiversità e degli ecosistemi.

3. L'INTERVENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI

3.1 Finalità

L'intervento si inquadra nell'ambito delle strategie - ormai condivise da tutti i livelli istituzionali e assunte anche dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza - che interpretano la cultura come fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale alle quali specificatamente concorrono le iniziative per il rafforzamento dell'attrattività dei piccoli borghi storici. In questa logica, l'intervento si colloca in un quadro di coerenze e sinergie con le numerose iniziative che negli ultimi anni sono state avviate, di tipo legislativo, come la Legge 158/2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici; con le politiche di coesione nel cui ambito si sta dando attuazione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne; con le politiche del Ministro della Cultura che ha istituito nel 2017 l'*Anno dei Borghi* e ha già lanciato una prima edizione di un bando a questi dedicato, finanziato con fondi di coesione nazionale e rivolto alle sole regioni meno sviluppate.

L'intervento è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Si tratta, infatti, di contesti prevalentemente collocati nelle aree marginali del Paese, spesso caratterizzati da fragili economie, segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche ed elevati rischi ambientali, aggravati oggi dagli effetti della pandemia Covid. La realizzazione di interventi di rigenerazione e innovazione nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi luoghi, contrastando lo spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale ed immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni.

L'intervento sostiene sia il complesso delle iniziative d'impresa in grado di restituire un'attrattività residenziale a questi territori e attivare nuova occupazione, in particolare per le nuove generazioni, tenendo conto anche dei mutati comportamenti di vita indotti dalla pandemia tutt'ora in corso, sia più specificatamente il comparto culturale e turistico, favorendo destagionalizzazione, mitigazione dell'eccessiva concentrazione dei flussi turistici con conseguente redistribuzione dei benefici economici del settore sul territorio. I piccoli comuni, infatti, presentano caratteristiche di forte attrattività in ragione del loro isolamento, della lontananza dall'affollamento delle mete più conosciute, della qualità ambientale dei contesti, ma anche spesso dall'autenticità dei caratteri formali e tipologici del patrimonio architettonico che si sono preservati proprio a causa dell'abbandono e dell'assenza di processi trasformativi, condizioni che, se valorizzate e accompagnate da strategie e progetti innovativi e sostenibili nel tempo, possono rappresentare veri vantaggi competitivi per questi territori.

3.2 Articolazione dell'Intervento

Per dare attuazione alle finalità sopra descritte, il MiC ha programmato attraverso il PNRR 1 miliardo di euro a favore dell'intervento 2.1 *Attrattività dei Borghi* di cui una quota pari a 200 milioni di euro riservata al sostegno delle imprese già insediate e/o che intendono insediarsi all'interno dei borghi che saranno



Ministero della cultura

selezionati. In coerenza con le disposizioni del PNRR, il 40% delle risorse sarà destinato alle 8 regioni del Mezzogiorno.

Considerata questa macro articolazione finanziaria, in coerenza con gli esiti dei confronti politici e tecnici già intervenuti, l'intervento si sostanzia di due distinte componenti operative cui corrispondono differenti strategie di intervento in grado di dare risposte alle diversificate istanze provenienti dai territori in ragione delle loro caratteristiche territoriali, economiche e sociali e degli indirizzi delle politiche di sviluppo regionali.

- A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuati dalle Regioni e Province autonome, d'intesa con i Comuni, attraverso loro Delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura;
- B. Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici, selezionati attraverso avviso pubblico a regia MiC rivolto ai Comuni.

4. LINEA DI AZIONE A. - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI

L'intervento sostiene la realizzazione di un limitato numero di progetti di carattere esemplare (21 progetti, uno/regione/provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro, finalizzati al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o comunque caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.

Ai fini della presente azione per *borghi* si intendono i piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi comuni possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre in tutti gli altri casi sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso.

I progetti saranno finalizzati alla realizzazione di un'iniziativa unitaria che consenta l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca (es. scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, albergo diffuso, residenze d'artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali-RSA ove sviluppare anche programmi di assistenza a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working/nomadi digitali, ecc.) in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale, nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto che integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green economy. Le proposte progettuali dovranno essere definite e predisposte secondo il modello degli Studi di Fattibilità con un'attenzione particolare agli aspetti gestionali e all'impatto occupazionale dell'iniziativa nell'ambito comunale oggetto di intervento e nel più vasto ambito territoriale che indirettamente ne potrà beneficiare. Con riferimento alla dimensione gestionale, l'intervento potrà sostenere i costi di avvio dell'iniziativa se ricadenti all'interno della scadenza prevista dal PNRR per la conclusione dell'intervento (II trimestre 2026). Sarà comunque opportuno che le Regioni e Province autonome si impegnino a garantire supporti finanziari e tecnici nelle fasi di avvio ed entrata a regime delle iniziative realizzate nei borghi di competenza, qualora questa esigenza si presenti al di fuori dei tempi di conclusione degli interventi del PNRR.



Ministero della cultura

I progetti terranno conto della necessità di affrontare in maniera congiunta problemi di degrado fisico e di disagio socio-economico e dovranno prevedere un insieme coordinato di interventi - strettamente connessi e funzionali all'iniziativa cui si intende dare attuazione - per la rigenerazione del patrimonio edilizio storico pubblico e privato, per il restauro di beni culturali, per la riqualificazione degli spazi pubblici e per la qualità del paesaggio, per la rivitalizzazione del tessuto economico locale favorendo l'insediamento di attività di impresa nel campo culturale, del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agroalimentare, ecc. Nella selezione dei borghi, le Regioni dovranno opportunamente privilegiare quei contesti urbani nei quali è prevista la realizzazione di interventi di varia natura, sostenuti da altre misure del PNRR, in grado di completare l'investimento previsto dalla presente linea di azione e quindi di massimizzarne l'efficacia (ad esempio, in materia di accessibilità e mobilità, di servizi, ecc.)

Tenuto conto che il progetto dovrà prevedere un insieme di interventi, tutti strettamente collegati e finalizzati alla realizzazione della nuova iniziativa che si intende avviare nel borgo, non dovranno essere previsti interventi di restauro con esclusive finalità di tutela ma dovranno essere esplicitate le funzioni e le attività che saranno svolte all'interno dei beni restaurati, in coerenza con le finalità dell'iniziativa da realizzare. Dovranno pertanto essere previsti adeguati piani di gestione, sostenibili nel tempo per realizzare e consolidare uno sviluppo socio economico che sia da traino per altre attività nei territori nei quali incide la proposta progettuale.

4.1 Requisiti della proposta progettuale e criteri per l'individuazione del Borgo

Si illustrano di seguito i criteri e requisiti che dovranno essere presi in considerazione per l'individuazione dei borghi oggetto di intervento e per la definizione della proposta progettuale.

Numero e dimensione finanziaria dei Progetti: 21 Progetti di rigenerazione economica, sociale e culturale di borghi storici (uno per regione/provincia autonoma) di importo pari a 20 mln di euro/ciascuno.

Requisiti del Borgo storico: insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono. Nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre nelle realtà comunali più grandi per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso. Ai fini della selezione del borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso (di norma non superiore alle 300 unità).

Requisiti della proposta progettuale: La proposta progettuale, definita di intesa tra Regione e Comune, deve prevedere la realizzazione di un'iniziativa unitaria che consenta l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca, della formazione in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale. Ai fini della candidatura, la proposta, definita prevalentemente attraverso una co-progettazione pubblico-privata, deve essere sostenuta da uno studio di fattibilità che espliciti la realizzabilità e sostenibilità tecnico-urbanistica, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa dell'iniziativa. La capacità del progetto di costituire occasione di rilancio economico e sociale per il borgo e per il più vasto territorio in cui ricade dovrà essere dimostrata in termini di impatto occupazionale dell'iniziativa.

Ai fini della definizione della proposta progettuale e dell'individuazione del Borgo abbandonato / semiabbandonato oggetto di intervento, secondo quanto previsto dal PNRR (Next Generation EU), andranno considerati i seguenti elementi:

- iniziativa che prevede un impatto occupazionale prevalente sulle fasce giovani della popolazione;



Ministero della cultura

- iniziativa che genera una attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale;
- iniziativa che prevede un ampio coinvolgimento delle comunità locali e che applica approcci di co-progettazione;
- iniziativa per la quale sono stati già avviati e sono documentabili accordi e intese tra soggetti sia pubblici che privati;
- comune localizzato in area protetta;
- comune localizzato in un'area di elevato valore paesaggistico
- comune in cui è presente un sito UNESCO o che ne è parte;
- comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale;
- comune nel quale è presente un attrattore culturale/turistico (parchi archeologici, musei, cammini, ciclabili, parchi letterali, festival culturali ecc.);
- comune localizzato lungo gli "itinerari" riconosciuti (Francigena, Appia, ecc.);
- comune che partecipa ad una o più reti (es. Borghi più belli d'Italia, Borghi autentici, Bandiere Arancioni del Touring ecc.);
- comune nel quale è prevista la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, strutturale, digitale ecc. finanziati da altre misure del PNRR

4.2 Tempi e modalità attuative per l'avvio delle iniziative

Le Regioni entro il 15 marzo 2022 presentano la proposta, come definita di intesa con il Comune, al MiC del *Progetto di rigenerazione sociale ed economica* di un borgo storico, la cui strategia sia coerente con le presenti *Linee di indirizzo* e con le linee di sviluppo regionali.

Alla presentazione delle candidature seguirà una fase negoziale condotta da un Comitato tecnico, istituito dal MiC alla quale partecipano, oltre al MiC, un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante delle Associazioni che fanno parte del "Comitato Nazionale dei Borghi", tesa alla verifica della coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative previste dal PNRR nonché finalizzata a favorire la costruzione di eventuali accordi interistituzionali necessari per l'attuazione dell'iniziativa. Il percorso negoziale si dovrà concludere entro maggio 2022 con l'ammissione a finanziamento delle 21 proposte (attraverso Decreto del Ministro) e l'assegnazione delle risorse al Soggetto attuatore individuato nella proposta presentata, cui vengono delegate le responsabilità gestionali e attuative dell'intervento.

5. LINEA DI AZIONE B. PROGETTI LOCALI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI BORCHI STORICI

La Linea è finalizzata alla realizzazione di *Progetti locali di rigenerazione culturale* di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all'investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura, tenuto conto di quanto sarà realizzato attraverso la linea di azione A.

Le risorse disponibili per la Linea di azione B. sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui

- 380 milioni di euro per i *Progetti locali di rigenerazione culturale* presentati dai Comuni
- 200 milioni di euro quale regime d'aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del MiC, a favore delle micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.



Ministero della cultura

La prima componente della Linea B (che non comprende il regime d'aiuto) si attua tramite avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento dei *Progetti locali di rigenerazione culturale* presentati da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi.

L'intervento sostiene *progetti di rigenerazione culturale*, realizzati nei piccoli comuni caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei quali sia presente un borgo storico (o che si configurino come un borgo storico), chiaramente identificabile e riconoscibile nelle sue originarie caratteristiche tipo-morfologiche e per il suo valore storico-artistico, architettonico o paesaggistico. Il *Progetto* individua interventi e iniziative con finalità di interesse collettivo, sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro finalizzati a rivitalizzare il tessuto socio-economico dei piccoli borghi storici in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale e di attrattività residenziale per le popolazioni locali ed extra locali. A questo fine il *Progetto* potrà prevedere interventi, iniziative, attività in ambito culturale e negli ambiti affini dell'istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo (esempio: iniziative per trattenere/attrarre famiglie con bambini, interventi per consentire una residenzialità collegata ad università, centri di ricerca, scuole di formazione, ecc.) da realizzarsi attraverso

- riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici; interventi di tutela, valorizzazione/rigenerazione e di beni culturali come definiti all'art. 10 del Dlgs 42/2004 e s.m.i. da destinare a luoghi di aggregazione, servizi culturali, sociali, ricreativi, turistici ecc.;
- acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, ricreativi, di informazione, comunicazione, ecc.
- realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale;
- realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura immateriale;
- realizzazione di studi, ricerche, progetti finalizzati alla realizzazione dell'intervento
- realizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale e per l'educazione al patrimonio quali eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.;
- creazione di sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita;
- Azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di beni, servizi e attività culturali;

Tutti gli interventi dovranno essere progettati, realizzati e gestiti secondo i principi dell'economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di efficientamento energetico e il ricorso all'uso di energie alternative e rinnovabili; tutti gli edifici o gli spazi oggetto di intervento dovranno altresì prevedere la rimozione delle barriere che limitano l'accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive.

Con successiva procedura a gestione centralizzata di responsabilità del MiC si prevede di sostenere le imprese che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzate nei medesimi comuni oggetto dei Progetti di rigenerazione culturale.

5.1 Requisiti e criteri per la selezione dei Borghi e per la definizione dei Progetti locali di rigenerazione culturale

Si illustrano di seguito i criteri, definiti in via preliminare, per la selezione dei borghi e per la definizione della strategia.



Ministero della cultura

- *Dimensione finanziaria dei Progetti*: importo massimo del contributo circa 1,65 milioni di euro/borgo (a tale importo si aggiunge la quota a favore delle imprese insediate/che intendono insediarsi nei borghi selezionati, che sarà oggetto di una procedura a gestione centralizzata MiC, per un totale di risorse/borgo pari a 2,53 milioni di euro circa).
- *Requisiti del comune proponente*: piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo storico (o che si configurino come un borgo storico), chiaramente identificabile e riconoscibile. Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi. Nel caso di aggregazioni di più comuni, in ogni comune dovrà essere presente un borgo storico. Nel caso di Comuni in forma aggregata la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila. Qualora la proposta riguardi un'aggregazione di comuni, il finanziamento potrà essere incrementato del 30% per ogni comune aggregato al capofila in cui sia presente un borgo storico sul quale si intende intervenire.
- *Requisiti della proposta progettuale*: la proposta progettuale dovrà esporre tutti gli elementi utili all'istruttoria che sarà svolta secondo i seguenti ambiti di valutazione articolati in relativi criteri:
 - *caratteristiche del contesto*, da cui si evincano i valori ambientali e culturali presenti, la propensione alla fruizione culturale e turistica, avvalorata dalla partecipazione a Reti esistenti, le condizioni di marginalità sociale ed economica;
 - *coinvolgimento delle comunità locali*, esplicitando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, dando evidenza dei loro ruoli nella definizione della strategia e delle modalità di co-progettazione attivate/da attivare, del loro coinvolgimento nelle fasi di gestione degli interventi; in questo quadro, saranno ritenute meritevoli di un maggior punteggio le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del *Progetto*.
 - *strategia del progetto* con indicazione, degli obiettivi generali e specifici, della coerenza e integrazione con altre strategie integrate locali a cui il richiedente partecipa, dell'innovatività degli interventi con particolare riferimento alla dimensione digitale, del contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (economia circolare, risparmio energetica, ecc.), degli output e risultati attesi, della capacità del *Progetto* di incidere sulle condizioni di fragilità del contesto, dell'affidabilità del progetto gestionale, il piano finanziario di dettaglio con indicazione dei costi dei diversi interventi;
 - *programma attuativo e cronoprogramma* da cui si evincano i processi attuativi da sviluppare in relazione ai diversi interventi, l'affidabilità dei cronoprogrammi dichiarati, i livelli della progettazione, pareri, autorizzazioni disponibili.

5.2 Tempi e modalità attuative per l'avvio delle iniziative

Entro il mese di novembre 2021, il MiC pubblicherà un avviso, condiviso con il Tavolo di coordinamento inter-istituzionale del PNRR dedicato al cluster M1C3 (MiC, Affari Regionali, Regioni, ANCI, Strategia Aree interne), rivolto ai piccoli comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

Le risorse saranno ripartite tra Regioni e Province secondo criteri condivisi che fanno riferimento ai criteri di riparto dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 riparametrati secondo il macro riparto del PNRR, 40% al Mezzogiorno e 60% a Centro Nord.

Entro il 15 marzo 2022 i comuni presentano le candidature per il finanziamento di *Progetti di rigenerazione culturale* che saranno sottoposti ad un processo di istruttoria, condotta da una Commissione istituita dal MiC



Ministero della cultura

alla quale partecipano un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante delle Associazioni che fanno parte del "Comitato Borghi". Il processo istruttorio si concluderà entro maggio 2022 con l'ammissione a finanziamento delle proposte e l'assegnazione delle risorse ai Comuni cui vengono delegate le responsabilità gestionali e attuative dell'intervento

Gli interventi dovranno essere conclusi entro giugno 2026, in coerenza con le tempistiche previste dal dispositivo e dal PNRR.

ALLEGATO 2**AVVISO PUBBLICO AI COMUNI DELLA TOSCANA PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER LA
RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI
BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI****1. Premessa**

Il Ministro della Cultura con nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P) ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, nonché lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della riunione del Tavolo tecnico cultura PNRR del 15.11.2021 che hanno definito finalità e modalità attuative per l'avvio delle iniziative previste dalle Linee di azione in cui si articola l'investimento stesso.

Con la medesima nota il Ministro, con riferimento alla linea di intervento A - nell'ambito della quale viene previsto il sostegno alla realizzazione di 21 progetti rigenerativi di particolare rilievo e significato, ciascuno di importo massimo pari a 20 milioni di euro - ha chiesto di presentare entro il 15 marzo 2022 la candidatura di un borgo per ciascuna regione o provincia autonoma.

La Giunta regionale, ha recepito le Linee di indirizzo di cui alla suddetta nota, avviando il percorso di predisposizione del progetto e localizzazione del borgo con il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse, rivolto ai Comuni della Toscana.

Con la manifestazione di interesse i Comuni interessati identificheranno precisamente il borgo oggetto di intervento e descriveranno la proposta progettuale.

La Giunta regionale, individuerà il progetto pilota in esito al presente Avviso pubblico indicando il soggetto attuatore selezionato, d'intesa con il Comune proponente, per la predisposizione dello studio di fattibilità del progetto individuato.

Individuato il progetto pilota, il soggetto attuatore, identificato dalla Regione Toscana d'intesa col Comune proponente, predisporrà lo studio di fattibilità da presentare al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022.

2. Oggetto dell'intervento

Il presente Avviso si inserisce nella componente M1C3 Turismo e Cultura compresa nel PNRR, in particolare la competenza 2. "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale" con l'obiettivo di aumentare l'attrattività delle aree prese in considerazione e rafforzare l'identità delle destinazioni meno note, aumentare la resilienza delle comunità locali, anche attivando il loro diretto coinvolgimento.

Per dare attuazione alle finalità sopra descritte, il Ministero della Cultura ha programmato attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza 1 miliardo di euro a favore dell'intervento 2.1 *Attrattività dei Borghi* M1C3 Turismo e Cultura. Una delle componenti operative in cui si sostanzia questo intervento è la Linea A. "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di

spopolamento progressivo e rilevante”, individuati dalle Regioni e Province autonome, d’intesa con i Comuni, attraverso loro Delibere di Giunta, su proposta dei rispettivi Assessorati alla Cultura.

Il presente avviso pubblico mira a identificare la proposta di un intervento pilota volto al recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. Si tratta di una strategia che si inquadra all’interno *dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* e converge in particolare con gli obiettivi 8 e 11, rispettivamente volti ad *incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti (ob. 8) e a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (ob. 11)*.

L’intervento sostiene la realizzazione di un progetto di carattere esemplare nel territorio toscano finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo disabitato o comunque caratterizzato da un avanzato processo di declino e abbandono per il quale si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integri le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi, che non potrà prevedere un finanziamento a carico dell’intervento 2.1 Linea A superiore a 20 milioni di euro.

3. Definizione dell’ambito di intervento

Per definire ulteriormente l’ambito territoriale di intervento, in coerenza con le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, si intende per “borgo” un piccolo insediamento storico che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi comuni, i borghi possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale, mentre in tutti gli altri casi sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso. Il borgo non dovrà superare, di norma, le 300 unità abitative.

L’intervento dovrà costituire un tassello delle politiche territoriali volte a riequilibrare e a rafforzare le connessioni e i legami economici, sociali e ambientali tra le aree urbane, periurbane e rurali, con azioni di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale finalizzate al miglioramento della qualità di vita all’interno dei contesti urbani inclusivi e sostenibili e promuovendo al tempo stesso politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, facendo leva sulla cultura, sulle tradizioni e sui saperi locali.

4. Obiettivo: attrattività dei borghi storici

L’intervento si inquadra nell’ambito delle strategie - ormai condivise da tutti i livelli istituzionali e assunte anche dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza - che interpretano la cultura come fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale alle quali specificatamente concorrono le iniziative per il rafforzamento dell’attrattività dei piccoli borghi storici. In questa logica, l’intervento si colloca, inoltre, in un quadro di coerenze e sinergie con le numerose iniziative di tipo legislativo che negli ultimi anni sono state avviate, come la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici; con le politiche di coesione nel cui ambito si sta dando attuazione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne; con le politiche del Ministro della Cultura che ha istituito nel 2017 *l’Anno dei Borghi* e ha già lanciato una prima edizione di un bando a questi dedicato, finanziato con fondi di coesione nazionale e rivolto alle sole regioni meno sviluppate.

5. Finalità

La finalità è il rafforzamento strutturale del sistema dei borghi regionali che richiede meccanismi fluidi di circolazione della conoscenza, di sviluppo di idee progettuali, di utilizzo di risorse tecnologiche e umane volte alla valorizzazione di luoghi che occupano un posto storico testimoniale strategico dello sviluppo del territorio e della sua storia. Si tratta di prendere in considerazione contesti prevalentemente collocati nelle aree marginali regionali, spesso caratterizzati da fragili economie, segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche ed elevati rischi ambientali, aggravati oggi dagli effetti della pandemia Covid. La realizzazione di interventi di rigenerazione e innovazione nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi luoghi, contrastando lo spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale e immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni.

Gli interventi di restauro di beni culturali non dovranno avere esclusiva finalità di tutela, ma dovranno essere organicamente e coerentemente inseriti nel progetto complessivo. Dovranno pertanto essere previsti adeguati piani di gestione, sostenibili nel tempo per realizzare e consolidare uno sviluppo socio-economico che sia da traino per altre attività nei territori nei quali incide la proposta progettuale.

Il progetto si dovrà strutturare come un insieme coordinato di interventi - strettamente connessi e funzionali all'iniziativa cui si intende dare attuazione - per la rigenerazione del patrimonio edilizio storico pubblico e privato, per il restauro di beni culturali, per la riqualificazione degli spazi pubblici e per la qualità del paesaggio, per la rivitalizzazione del tessuto economico locale favorendo l'insediamento di attività di impresa nel campo culturale, del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agroalimentare, ecc.. Saranno privilegiati quei contesti urbani nei quali è prevista la realizzazione di interventi di varia natura, sostenuti da altre misure del PNRR.

I progetti saranno finalizzati alla realizzazione di una iniziativa unitaria, gestita da un soggetto attuatore pubblico, che consenta l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca (es. scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, albergo diffuso, residenze d'artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali-RSA ove sviluppare anche programmi di assistenza a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working/nomadi digitali, ecc.) in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale, nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto che integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green economy.

6. Caratteristiche del progetto

Le proposte progettuali dovranno essere presentate attraverso la compilazione della manifestazione di interesse secondo le schede di cui agli allegati A e B al presente Avviso pubblico; la proposta prescelta sarà poi definita e predisposta dal soggetto attuatore individuato d'intesa con il Comune proponente, secondo il modello degli Studi di Fattibilità, con un'attenzione particolare agli aspetti gestionali e all'impatto occupazionale dell'iniziativa nell'ambito comunale oggetto di intervento e nel più vasto ambito territoriale che indirettamente ne potrà beneficiare.

Con riferimento alla dimensione gestionale, la proposta dovrà prevedere un cronoprogramma che assicuri la realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026.

7. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il singolo progetto è pari a 20 milioni di euro; con decreto del MIC verranno assegnate al soggetto attuatore le risorse necessarie fino a tale ammontare.

Il progetto dovrà quindi presentare una proposta unitaria articolata e complessa per un importo non superiore a questa cifra. Non sono previsti cofinanziamenti regionali né quote a restituzione.

La dotazione finanziaria assegnata al progetto selezionato dovrà ricomprendere le spese tecniche delle fasi propedeutiche di istruttoria e valutazione nonché tutti i costi previsti in capo al soggetto attuatore, a partire dallo Studio di Fattibilità di cui al successivo art.13.

8. Interventi previsti ammessi a finanziamento

Gli interventi prevedono una forte collaborazione pubblico-privato, in linea con la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società e con il Quadro d'azione europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente. In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l'integrazione e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione con finalità di interesse collettivo, sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro finalizzati a rivitalizzare il tessuto socio-economico dei piccoli borghi storici in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale e di attrattività residenziale per le popolazioni locali ed extra locali. A questo fine il *Progetto* potrà prevedere interventi, iniziative, attività in ambito culturale e negli ambiti affini dell'istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo (esempio: iniziative per trattenere/attrarre famiglie con bambini, interventi per consentire una residenzialità collegata ad università, centri di ricerca, scuole di formazione, ecc.) da realizzarsi attraverso:

- riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici;
- interventi di tutela, valorizzazione/rigenerazione e di beni culturali come definiti all'art. 10 del d.lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. da destinare a luoghi di aggregazione, servizi culturali, sociali, ricreativi, turistici, ecc.;
- adeguamento e implementazione delle infrastrutture e urbanizzazione a servizio del borgo;
- interventi di risoluzione o mitigazione dei rischi ambientali;
- interventi di social-housing;
- acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, ricreativi, di informazione, comunicazione, ecc.;
- realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale;
- realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura immateriale;
- realizzazione di studi, ricerche, progetti finalizzati alla realizzazione dell'intervento;
- realizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale e per l'educazione al patrimonio quali eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.;
- creazione di sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita;
- azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di beni, servizi e attività culturali;
- aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nel borgo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

9. Oggetto della candidatura

Ogni Comune potrà candidare un solo borgo e una sola idea progettuale, attraverso la compilazione delle schede di manifestazione di interesse di cui agli allegati A e B al presente Avviso pubblico. Potrà coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati.

10. Soggetti attuatori

Il soggetto attuatore, cui vengono delegate le responsabilità gestionali e attuative dell'intervento, è il soggetto pubblico che si impegna con il Ministero e la Regione a realizzare il progetto. Il soggetto attuatore sarà individuato dalla Regione d'intesa col Comune proponente nella proposta presentata.

11. Requisiti delle candidature

La proposta progettuale dovrà esporre tutti gli elementi utili all'istruttoria che sarà svolta secondo i seguenti ambiti di valutazione:

- *caratteristiche del contesto*, da cui si evincano i valori ambientali e culturali presenti, la propensione alla fruizione culturale e turistica, avvalorata dalla partecipazione a Reti esistenti, le condizioni di marginalità sociale ed economica;
- *coinvolgimento delle comunità locali*, esplicitando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, dando evidenza dei loro ruoli nella definizione della strategia e delle modalità di co-progettazione attivate/da attivare, del loro coinvolgimento nelle fasi di gestione degli interventi; in questo quadro, saranno ritenute meritevoli di una valutazione più favorevole le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del *Progetto*;
- *strategia del progetto* con indicazione degli obiettivi generali e specifici, della coerenza e integrazione con altre strategie integrate locali a cui il richiedente partecipa, dell'innovatività degli interventi con particolare riferimento alla dimensione digitale, del contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (economia circolare, risparmio energetico, ecc.), degli output e risultati attesi, della capacità del *Progetto* di incidere sulle condizioni di fragilità del contesto, dell'affidabilità del progetto gestionale, del piano finanziario con la stima dei costi dei diversi interventi e azioni previste;
- *programma attuativo e cronoprogramma* da cui si evincano i processi attuativi da sviluppare in relazione ai diversi interventi, l'affidabilità dei tempi realizzativi dichiarati, i livelli della progettazione, i pareri, le autorizzazioni disponibili nonché la disponibilità dei beni oggetto di intervento.

12. Criteri per la selezione

Ai fini della definizione della proposta progettuale e dell'individuazione del Borgo abbandonato / semiabbandonato oggetto di intervento, secondo quanto previsto dal PNRR (Next Generation EU), andranno considerati i seguenti elementi:

1. Fattibilità tecnica e rispetto dei tempi, con realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026. Le proposte che non presentano tale requisito non saranno ulteriormente valutate
2. Contenuti e caratteristiche oggetto di valutazione e priorità:

- iniziativa che prevede un impatto occupazionale prevalente sulle fasce giovani della popolazione;
- iniziativa che genera una attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale;
- iniziativa che prevede un ampio coinvolgimento delle comunità locali e che applica approcci di co-progettazione;
- iniziativa per la quale sono stati già avviati e sono documentabili accordi e intese tra soggetti sia pubblici che privati;
- Comune localizzato in area protetta;
- Comune localizzato in un'area di elevato valore paesaggistico;
- Comune in cui è presente un sito UNESCO o che ne è parte;
- Comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale;
- Comune nel quale è presente un attrattore culturale/turistico (parchi archeologici, musei, biblioteche, archivi, cammini, ciclabili, parchi letterari, festival culturali, ecc.);
- Comune localizzato lungo gli "itinerari" e "cammini" riconosciuti;
- Comune che partecipa ad una o più reti (es. Borghi più belli d'Italia, Bandiere Arancioni del Touring, ecc.);
- Comune nel quale è prevista la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, strutturale, digitale ecc. finanziati da altre misure del PNRR o con altre fonti di finanziamento.

13. Procedura di scelta

La Giunta regionale, individuerà il progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico indicando il soggetto attuatore selezionato, d'intesa con il Comune proponente, per la predisposizione dello studio di fattibilità del progetto individuato.

Individuato il progetto pilota, il soggetto attuatore, identificato dalla Regione Toscana d'intesa col Comune proponente, predisporrà lo studio di fattibilità da presentare al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022

14. Modalità di presentazione

Le schede A e B allegate al presente avviso pubblico, costituenti la manifestazione di interesse, dovranno essere inviate, unitamente agli allegati richiesti, con documenti pdf a partire dal **20 gennaio 2022 entro le ore 13.00 del 2 febbraio 2022** alla casella istituzionale di Regione Toscana **regionetoscana@postacert.toscana.it** solo **da caselle PEC**. Qualora il peso degli elaborati sia superiore al limite tecnico dell'invio pec (50 MB), sarà possibile inviare gli allegati attraverso un link ad un servizio di deposito, link che dovrà essere indicato nella comunicazione inviata via pec.

Si ricorda di indicare nel corpo della comunicazione inviata via pec, la Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport quale ufficio competente della comunicazione e il riferimento esplicito nell'Oggetto della PEC *all'Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.*

I Comuni, al momento dell'invio della comunicazione sono tenuti a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando l'arrivo della "ricevuta di avvenuta consegna" in caso di PEC: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.

Allegato A

**Scheda finalizzata alla richiesta di partecipazione alla
Manifestazione di interesse**

SOGGETTO PROPONENTE	
Comune	
Indirizzo	
Provincia	
Telefono	
E-mail	
pec	

Borgo:

- Abitanti al Censimento 1971: _____
- Abitanti al Censimento 1991: _____
- Abitanti al Censimento 2001: _____ -
- Abitanti al Censimento 2011: _____
- Abitanti al Censimento 2019: _____
- che non ha più di 300 unità abitative
- in alternativa: che ha _____ unità abitative.

Nome del borgo

Il Sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, Codice Fiscale _____, in qualità
di Sindaco del Comune di _____,
avente sede in Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, nonché degli altri effetti previsti dall'art. 75 del citato
D.P.R., con riferimento all'*Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale
ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati*

DICHIARA

in qualità di proponente e di soggetto delegato dai partner sotto indicati, la
manifestazione di interesse a candidare l'idea progettuale di cui alla presente
domanda e collegata al citato avviso, i cui principali estremi sono di seguito riportati:

Titolo dell'idea progettuale	
Durata del progetto (mesi)	

Ammontare dell'investimento a carico del PNRR (euro)	
Localizzazione (Comune)	

DICHIARA

anche con riferimento alla compagine di progetto (ove presente) quanto segue:

Proponente	(indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)
Partner 1	(indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)
Partner 2	(indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)
Partner n	(indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)

- che il responsabile di progetto è:

Cognome Nome	(dati anagrafici, ruolo nell'organizzazione e contatti)
--------------	---

- di allegare alla presente domanda, oltre alla proposta di idea progettuale sopra citata, gli atti di delega dei partner;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa in materia di privacy;
- di garantire il rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni previste dall'avviso citato, rendendosi disponibile alle verifiche disposte dall'Amministrazione.

Data _____

Il Sindaco
(Firma digitale)

Allegato B

Bozza scheda di Progetto

Scheda finalizzata alla descrizione della Proposta**Tipo di intervento:**

Titolo dell'idea progettuale	
Percentuale investimento Pubblico su 100	
Percentuale investimento Privato su 100	
In corso (%)	
In previsione (%)	
Indicare numero di Accordi di partenariato	
Partner	
Localizzazione	
Ammontare totale dell'investimento	
Di cui Investimento a carico PNRR	

Istituzioni coinvolte:

Imprese	
Università	
Istituzioni culturali	
Associazioni (terzo settore)	
Fondazioni bancarie	
Altro	

Caratteristiche della proposta (barrare i casi di interesse):

- Garanzia di fattibilità tecnica e rispetto dei tempi, con realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026. Le proposte che non presentano tale requisito non saranno ulteriormente valutate;
- iniziativa che prevede un impatto occupazionale prevalente sulle fasce giovani della popolazione;
- iniziativa che genera una attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale;
- iniziativa che prevede un ampio coinvolgimento delle comunità locali e che applica approcci di co-progettazione;
- iniziativa per la quale sono stati già avviati e sono documentabili accordi e intese tra soggetti sia pubblici che privati;
- Comune localizzato in area protetta;
- Comune localizzato in un'area di elevato valore paesaggistico;
- Comune in cui è presente un sito UNESCO o che ne è parte;
- Comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale;
- Comune nel quale è presente un attrattore culturale/turistico (parchi archeologici, musei, biblioteche, archivi, cammini, ciclabili, parchi letterari, festival culturali, ecc.);

- Comune localizzato lungo gli "itinerari" e "cammini" riconosciuti;
- Comune che partecipa ad una o più reti (es. Borghi più belli d'Italia, Bandiere Arancioni del Touring, ecc.);
- Comune nel quale è prevista la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, strutturale, digitale ecc. finanziati da altre misure del PNRR o con altre fonti di finanziamento.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA

1. Una o più planimetrie in scala adeguata del borgo interessato dal progetto, rappresentativa della situazione, sia dello stato attuale che di individuazione degli interventi in progetto, con almeno:

- l'individuazione e perimetrazione del borgo;
- la localizzazione della dotazione infrastrutturale e di servizi del borgo (parcheggi, spazi pubblici, per il gioco, lo sport e il tempo libero, spazi verdi, istruzione primaria e secondaria, uffici pubblici, nonché fermate di trasporto pubblico locale, farmacie, chiese, ufficio postale, negozi, sedi di pubbliche assistenze e associazioni);
- la localizzazione di emergenze storico architettoniche ed artistiche, di attrattori culturali/turistici, di strutture ricettive, agrituristiche, attività artigianali, etc.;
- l'indicazione dell'accessibilità del borgo dalla viabilità veicolare e dagli itinerari ciclabili, escursionistici;
- l'indicazione degli immobili abbandonati, inutilizzati o sottoutilizzati, distinti tra pubblici e privati;
- l'indicazione degli immobili e dei volumi esistenti oggetto d'intervento;
- l'indicazione degli interventi di urbanizzazione, di risanamento ambientale, di riqualificazione di spazi pubblici previsti.

2. Relazione (max 5 cartelle) composta da:

1. caratteristiche dello stato dei luoghi e del contesto, da cui si evincano:
 - i valori ambientali e culturali presenti,
 - l'inquadramento normativo urbanistico e vincolistico,
 - le condizioni di marginalità sociale ed economica,
 - le problematiche di degrado edilizio, urbano e infrastrutturale, ivi compresa la situazione della connettività digitale,
 - la propensione alla fruizione culturale e turistica, anche avvalorata dalla partecipazione a Reti esistenti,
 - la presenza di uno o più degli elementi presi in considerazione per la selezione della proposta indicati al paragrafo 12 dell'Avviso;
2. strategia della proposta con indicazione degli obiettivi generali e specifici, della coerenza e integrazione con altre strategie integrate locali a cui il richiedente partecipa, dell'innovatività degli interventi anche con riferimento alla dimensione digitale, del contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (economia circolare, risparmio energetico, ecc.), degli output e risultati attesi (con indicazione dei benefici in termini di indicatori fisici e di impatto economico e sociale), della capacità delle azioni contenute nella Proposta di incidere sulle condizioni di fragilità del contesto, in coerenza con la

programmazione regionale e locale, con particolare riguardo – con riferimento alla presenza di uno o più degli elementi presi in considerazione per la selezione della proposta indicati al paragrafo 12 dell'Avviso – anche all'impatto occupazionale generale e sulle fasce giovanili ed alla attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra-locale;

3. descrizione sintetica degli interventi edilizi ed infrastrutturali e delle azioni ed iniziative comprese nella proposta, attuativi della strategia delineata;
4. piano finanziario di massima delle opere ed iniziative da realizzare entro il secondo trimestre 2026;
5. programma attuativo e cronoprogramma da cui si evincano i processi attuativi da sviluppare in relazione ai diversi interventi, l'affidabilità dei cronoprogrammi dichiarati sulla base dei quali possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026, i livelli della progettazione eventualmente già sviluppata, pareri e autorizzazioni eventualmente già disponibili;
6. coinvolgimento delle comunità locali, esplicitando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, dando evidenza dei loro ruoli nella definizione della strategia e delle modalità di co-progettazione attivate/da attivare, del loro coinvolgimento nelle fasi di gestione degli interventi; in particolare dovrà essere evidenziato il ruolo dei partner della proposta coinvolti nello sviluppo delle attività a conclusione dell'investimento.

3. Schede di sintesi degli interventi e azioni oggetto della proposta da finanziare contenenti per ogni singolo intervento (max 2 cartelle per ciascuna scheda):

- descrizione della tipologia d'intervento/dei contenuti dell'azione e delle modalità di attuazione;
- specificazione della proprietà e disponibilità delle aree/immobili interessati da parte del proponente o di uno dei partner;
- descrizione delle modalità di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attività avviate (in particolare descrivere le attività che saranno ospitate nell'infrastruttura riqualificata al completamento dell'investimento, la coerenza tra l'azione di riqualificazione infrastrutturale e la missione dell'infrastruttura che verrà attivata a conclusione dell'intervento di riqualificazione, le modalità previste per garantire la continuità e sostenibilità della gestione);
- ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali, paesistico ambientali, e di pianificazione di bacino;
- inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
- stima sommaria del costo complessivo dell'opera/azione proposta;
- finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
- cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026;
- indicazione dell'eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell'atto di approvazione;

- foto rappresentative.

Per gli interventi edilizi e infrastrutturali è possibile allegare, ove disponibile, sintesi progettuale dell'intervento, costituito al massimo da 5 tavole in formato A3.

Data _____

Il Sindaco
(Firma digitale)

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 38

Reg. (UE) n. 1151/2012 e Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 - Approvazione della modifica temporanea al disciplinare di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Espressione del parere regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 29 della L.R. 23/2000 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie;

Visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il Registro delle denominazioni tutelate con il Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio [Salamini italiani alla cacciatora (DOP)];

Vista l'istanza del Consorzio Cacciatore Italiano, di seguito Consorzio, (Prot. 0010704 Data 13/01/2022 Classifica G.050.090.040.), agli atti del settore competente, con la quale chiede la modifica temporanea all'articolo 2 del disciplinare, rispetto al range superiore del peso medio dei suini macellati da cui si ricavano i tagli di carni destinate della DOP, chiedendo che sia "da 160 kg, più o meno 10%" ai "160 kg, più 15% o meno 10%" motivando la richiesta per allinearsi così alla situazione attuale del mercato derivante dalle conseguenze del periodo di pandemia;

Verificato dal competente Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", di seguito Settore, che il Consorzio è il soggetto legittimato a

presentare istanza di modifica, ai sensi dell'articolo 13 del DM 14 ottobre 2014, in quanto incaricato dal MiPAAF alla tutela della DOP Salamini Italiani alla Cacciatora;

Vista la relazione redatta dall'Organismo di Controllo incaricato dal Ministero alla conformità al disciplinare di ogni fase produttiva, agli atti del Settore sulla situazione dei flussi produttivi determinati in questi mesi dalle restrizioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19;

Preso atto che il Settore, incaricato dell'istruttoria per il parere, ritiene ascrivibile la richiesta avanzata dal Consorzio alla tipologia "modifiche temporanee" ai sensi dell'art. 6, comma 3 Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014, avendo acquisito agli atti anche la relazione sulla situazione dei flussi produttivi determinati in questi mesi dalle restrizioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, propone l'accoglimento della richiesta del Consorzio;

Ritenuto di esprimere parere positivo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, ai sensi del Reg. (UE) 1151/2012 e ai sensi dell'art. 6, comma 3 Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1 - di esprimere parere positivo alla richiesta di "modifica temporanea" del disciplinare di produzione vigente della Salamini Italiani alla Cacciatora DOP (Denominazione di Origine Protetta) riguardo al range superiore del peso medio dei capi suini macellati, per un periodo di 12 mesi, a seguito dell'istanza presentata dal Consorzio Cacciatore Italiano;

2 - di incaricare il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e al soggetto presentatore dell'istanza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Gennaro Giliberti

Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 39

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani di cui alla dgr 1348 del 13/12/2021 - precisazioni circa l'individuazione dei Comuni con disposizioni restrittive c.d "Comuni in zona rossa".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 "Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021" e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 "Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto "Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021";

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese";

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni Comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni di Esecuzione

C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e l'occupazione" (CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell' 8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il "Temporary framework") e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 "Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea";

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a seguito dell'emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ed in particolare l'art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica” che prevede l'assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19”, tra le quali anche le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici;

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ed in particolare l'art. 8 comma 2, che ha previsto l'incremento del fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41;

Vista la Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Vista la DGR n. 1348 del 13/12/2021 “ Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei Comuni toscani” ed in particolare gli allegati A e B contenenti rispettivamente gli elementi essenziali relativi al bando di attuazione e l'elenco dei Comuni termali e dei Comuni classificati “zona rossa”;

Visto il decreto dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021 con il quale è stato approvato il bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei Comuni toscani”;

Preso atto che nell'allegato A alla delibera 1348/2021 sopra citata, nelle sezioni “Finalità generale” e “Territori interessati”, è previsto che i Comuni classificati “in zona rossa” siano quelli interessati da apposita ordinanza emessa nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021;

Vista la segnalazione da parte di un Comune toscano, interessato da misure restrittive per il contenimento del contagio e quindi identificato come Comune c.d. “in zona

rossa”, che non compare nell'elenco di cui all'allegato B alla delibera 1348/2021 sopra citata;

Ritenuto, al fine di ricomprendere tutti i Comuni toscani interessati da ordinanze di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, di specificare che i Comuni c.d. “in zona rossa” sono quelli interessati da una ordinanza con disposizioni restrittive ai fini del contenimento del rischio di diffusione del virus;

Ritenuto, conseguentemente, di modificare gli allegati A e B della citata DGR 1348/2021 nel modo seguente:

- la sezione “Finalità generale” dell'allegato A eliminando la seguente frase : “nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021”;
- la sezione “Territori interessati” dell'allegato A eliminando le seguenti frasi : “nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021” e “il cui elenco è riportato nell'allegato B al presente atto”;
- eliminando dall'allegato B l'elenco dei Comuni in zona rossa;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare gli allegati A e B della DGR n. 1348 del 13/12/2021 nel modo seguente:

- la sezione “Finalità generale” dell'allegato A eliminando la seguente frase: “nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021”;
- la sezione “Territori interessati” dell'allegato A eliminando le seguenti frasi: “nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021” e “il cui elenco è riportato nell'allegato B al presente atto”;
- eliminando dall'allegato B l'elenco dei Comuni in zona rossa;

2. di dare mandato al Settore competente di provvedere al conseguente adeguamento del bando approvato con decreto dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 40

SOSTEGNO ORGANIZZATIVO ALL'INIZIATIVA "IL LAVORO DEL FUTURO: GENERAZIONE Z". ANNUALITÀ 2021-2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell'art. 2 della legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 622, che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni;

Preso atto dell'adozione della proposta formale della Commissione Europea (14 ottobre 2021) di proclamare il 2022 l'Anno europeo dei giovani in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, i portatori di interessi e i giovani stessi;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" in particolare l'art. 1 comma 7, lettere o) "incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione" e p) "valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti";

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l'art. 1, commi 784, 785, 786 e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive;

Richiamate le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca emanate ai sensi dell'art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";

Dato atto del decreto del MIUR n. 774 del 4 settembre 2019 contenente le Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

Richiamato il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;

Vista l'informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;

Visto il Documento di Economia e finanza regionale n.73 del 27 luglio 2021 (DEFR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/21;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022";

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di favorire l'orientamento e le esperienze di alternanza scuola lavoro nei giovani durante il loro percorso di studi;

Richiamato il P.O.R. TOSCANA 2014-2020 Asse A – Occupazione che prevede la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro";

Considerato che nei documenti strategici ed attuativi regionali emerge, anche alla luce della situazione pandemica, che l'uso sempre più rilevante delle tecnologie ha portato a un'inevitabile richiesta di nuove competenze digitali, a tutti i livelli di complessità, dalle competenze specialistiche finalizzate allo sviluppo di programmi, applicazioni e software alle competenze complementari, quali ad esempio la capacità di elaborare informazioni complesse, l'autonomia, la capacità di risolvere problemi e la capacità di comunicare emerge come, per il lavoro del futuro, necessitano sia competenze digitali pure ("digital hard skills"), sia competenze trasversali a queste connesse ("digital soft skills"), inerenti relazioni e comportamenti in qualsiasi contesto lavorativo e consentendo in tal senso di utilizzare efficacemente le nuove tecnologie.

Visto che, insieme al paradigma digitale, si pone quello della sostenibilità, in particolare le strategie per la salvaguardia dell'ambiente (uso di energie rinnovabili, riduzione dei consumi, riciclo dei rifiuti), verso la transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare; pertanto, anche nell'ambito della "green economy", in una logica di competenze per il lavoro del futuro, l'obiettivo è quello di sviluppare l'uso e le conoscenze di strumenti e

tecniche legati all'integrazione trasversale tra questioni produttive, ambientali, climatiche ed energetiche, attraverso la formazione di "green job";

Ravvisata quindi la necessità di promuovere attività volte a sviluppare le capacità tecnico- professionali degli allievi frequentanti Istituti professionali e tecnici e Istituti scolastici secondari superiori attraverso i propri Licei Artistici tramite eventi che valorizzino le competenze organizzative e di esecuzione acquisite attraverso le attività PCTO con particolare riferimento agli ambiti sopra indicati;

Ritenuto di valorizzare le esperienze suddette svolte nel corso dell'anno scolastico 2021 – 2022 nell'ambito dei percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) attraverso l'Iniziativa "Il lavoro del futuro: generazione z" e che saranno premiate nell'ambito della Fiera Didacta 2022 che si terrà a Firenze in data da definire;

Ritenuto di approvare, per la realizzazione dell'Iniziativa di cui sopra, gli indirizzi di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di prevedere, per lo svolgimento dell'Iniziativa "Il lavoro del futuro: generazione z", l'attribuzione di tre premi:

- Premio dedicato all'Ambiente/Green
- Premio dedicato allo Sviluppo Digitale
- Premio dedicato al "Futuro dell'Europa visto dai Giovani nell'Anno europeo a loro dedicato" per complessivi euro 10.000,00, per ciascuna sezione, di cui:

5.000,00 euro saranno erogati alla scuola secondaria di II grado prima classificata; 3.000,00 euro saranno erogati alla scuola secondaria di II grado seconda classificata; 2.000,00 euro saranno erogati alla scuola secondaria di II grado terza classificata;

Considerato opportuno, per quanto sopra, prenotare, la somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00) a valere sul capitolo (stanziamento puro) 62105/U del Bilancio regionale annualità 2022;

Considerato necessario infine demandare al Settore "Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)", per la predisposizione degli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

Dato atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 23/12/2021;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28 dicembre 2021: "Bilancio di previsione finanziario 2022- 2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli "Indirizzi per la realizzazione dell'Iniziativa: il lavoro del futuro: generazione Z" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolta agli Istituti professionali e tecnici e Istituti scolastici secondari superiori attraverso i propri Licei Artistici;

2) di destinare, per l'iniziativa di cui al punto 1), che si svolgerà nell'ambito della Fiera Didacta che si terrà a Firenze in data da definire, l'attribuzione di tre premi per un ammontare complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00) così denominati:

- Premio dedicato all'Ambiente/Green
- Premio dedicato allo Sviluppo Digitale
- Premio dedicato al "Futuro dell'Europa visto dai Giovani nell'Anno europeo a loro dedicato"

e suddivisi in euro 10.000,00, per ciascuna sezione, di cui:

- 5.000,00 euro saranno erogati alla scuola secondaria di II grado prima classificata;
- 3.000,00 euro saranno erogati alla scuola secondaria di II grado seconda classificata;
- 2.000,00 euro saranno erogati alla scuola secondaria di II grado terza classificata;

alle scuole vincitrici di ciascun Premio selezionate da un'apposita giuria (disciplinata al punto 4 dell'Allegato A) del presente atto);

4) di prenotare di conseguenza per l'iniziativa di cui sopra, la somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00) a valere sul capitolo (stanziamento puro) 62105/U del Bilancio regionale annualità 2022;

5) di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa successivi provvederà il dirigente competente, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

6) di demandare al Settore “Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)” la predisposizione degli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Maria Chiara Montomoli

La Direttrice
Francesca Giovani

SEGUE ALLEGATO

Indirizzi per la realizzazione dell'Iniziativa "Il lavoro del futuro: generazione z"

1) Finalità del "Il lavoro del futuro: generazione z"

L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare le capacità tecnico-professionali degli allievi frequentanti gli Istituti Professionali, Tecnici e Istituti scolastici secondari superiori attraverso i propri Licei Artistici in termini di competenze nell'ambito dei percorsi di PCTO svoltisi nell'anno scolastico 2021/2022.

2) Destinatari

L'iniziativa è rivolta Istituti Professionali, Tecnici e Istituti scolastici secondari superiori attraverso i propri Licei Artistici della Toscana. Ogni Istituto potrà concorrere per una sola sezione tra le tre sottoelencate:

- Ambiente /Green;
- Sviluppo Digitale;
- "Futuro dell'Europa visto dai Giovani nell'Anno europeo a loro dedicato".

Gli Istituti Professionali, Tecnici e Istituti scolastici secondari superiori attraverso i propri Licei Artistici che saranno classificati dal primo al terzo posto dalla Commissione, di cui all'art. 4, saranno premiati nell'ambito dell'Iniziativa "Didacta" che si terrà a Firenze in data da definire.

3) Descrizione e valutazione delle attività

Ciascun Istituto Professionale, Tecnico e Istituti scolastici secondari superiori attraverso i propri Licei Artistici potrà presentare un solo video realizzato attraverso l'utilizzo di piattaforme/applicazioni social media (quali ad es: Youtube – TikTok) da cui si evinca l'acquisizione di competenze sviluppate nell'ambito dei percorsi di PCTO. Il progetto sarà valutato da un'apposita Commissione sulla base dei seguenti parametri:

- capacità organizzativa dimostrata nella progettazione;
- aspetto di originalità/innovatività del progetto.

4) Commissione

Nella Commissione valutatrice saranno presenti un rappresentate regionale, un rappresentate del mondo della scuola, un rappresentate del settore ambientale, un rappresentante settore informatico, un rappresentante del progetto "Giovanisi" Regione Toscana.

Le attività della Commissione non comportano oneri per il bilancio regionale.

5) Premiazione

Gli Istituti Professionali, Tecnici e Istituti scolastici secondari superiori attraverso i propri Licei Artistici selezionati dalla commissione valutatrice, riceveranno un premio in denaro come di seguito indicato:

- euro 5.000,00 saranno erogati alla scuola prima classificata;
- euro 3.000,00 saranno erogati alla scuola seconda classificata;
- euro 2.000,00 euro saranno erogati alla scuola terza classificata per ciascuna sezione di cui al punto 2).

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2022, n. 42

Atto di proroga dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare DGPRES-DGPRES-P n. 50079 del 03/11/21, di cui alla delibera della giunta regionale n. 1195/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i provvedimenti adottati dal Governo centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il permanere dello stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale, prorogato fino al 31 Marzo 2022 dal decreto legge n. 221/2021 del 24/12/21 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione da covid -19";

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1195/2021 con la quale:

1) è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare DGPRES-DGPRES-P n. 50079 del 03/11/21, allegato A, al presente atto quale parte integrante dello stesso;

2) è stato stabilito che per quanto non espressamente disciplinato dall'accordo di cui al punto 1 si rinviava a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" siglato in data 5/08/2021;

3) si prevedeva che la validità del programma di testing nella popolazione scolastica aveva validità a decorrere dalla data di adozione della delibera di approvazione dello schema di accordo fino al 31.12.2021, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione;

Rilevato che l'attuale fase della curva epidemiologica dei casi di Covid-19 in Regione Toscana impone l'adozione di una proroga dell'accordo di cui alla delibera

della Giunta Regionale n. 1195/2021 con validità dal 01/01/2022 e fino al 15/02/2022;

Atteso che come specificato nel punto precedente la validità della suddetta proroga è antecedente all'adozione del presente provvedimento in considerazione della ripresa delle attività scolastiche in modo da garantire l'effettuazione di test antigenici rapidi senza interruzione;

Rilevato che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga dell'accordo (Allegato A) per il periodo 1/01/2022 – 15/02/2022 sono stimati in euro 900.000,00 e trovano copertura a valere sulle risorse del capitolo 24136 (tipologia stanziamento PURO) "Interventi istituzionali in sanità" del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, fatta salva la possibilità di imputare tale spesa agli eventuali finanziamenti statali che dovessero risultare disponibili nel medesimo anno 2022;

Considerato che il finanziamento degli oneri derivanti dal presente accordo di collaborazione, quantizzabili in 900.000,00 euro è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2022 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022;

Ritenuto di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di euro 900.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità" (classificato "fondo sanitario indistinto – competenza pura") del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Ritenuto pertanto con il presente atto lo schema dell'atto di proroga dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare DGPRES-DGPRES-P n. 50079 del 03/11/21, di cui alla delibera della giunta regionale n. 1195/2021 allegato A, al presente atto quale parte integrante dello stesso;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con L.R. 56 del 28 dicembre 2021;

Vista la D.G.R. n. 1 del 10/01/2022, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

1. di approvare lo schema dell'atto di proroga dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare DGPRE-DGPRE-P n. 50079 del 03/11/21, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1195/2021, allegato A, al presente atto quale parte integrante dello stesso;

2. di stabilire che il presente atto di proroga ha validità dal 01/01/2022 al 15/02/2022, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano l'anticipata interruzione;

3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga (Allegato A) per l'anno 2022 sono stimati in euro 900.000,00 e sono da intendersi compresi nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2022 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022:

4. di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di euro 900.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Federico Gelli

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Atto di proroga dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare DGPRES-DGPRES-P n. 50079 del 03/11/21, di cui alla delibera della giunta regionale n. 1195/2021.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratini Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata....., Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

Con la delibera della Giunta regionale n. 1195/2021 con la quale :

1) è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare DGPRES-DGPRES-P n. 50079 del 03/11/21;

2) si stabiliva la validità del suddetto accordo dalla data di adozione del provvedimento della giunta regionale fino al 31 dicembre 2021;

Rilevato che l'attuale fase della curva epidemiologica dei casi di Covid-19 in Regione Toscana impone l'adozione di una proroga dell'accordo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1195/2021 con validità dal 01/01/2022 e fino al 15/02/2022;

Le parti quindi concordano sulla necessità di prorogare l'accordo in essere fino al 15/02/2022.

SI CONCORDA

1. Di prorogare l'Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della circolare DGPRES-DGPRES-P n. 50079 del 03/11/21, alle medesime condizioni di cui alla delibera n.1195 /2021;
2. di specificare che l'accordo viene prorogato fino al 15/02/2022, salvo il verificarsi di diverse

condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano l'anticipata interruzione.

FIRMATO

Per la Regione Toscana

.....

Per FEDERFARMA

.....

Per CISPTEL TOSCANA

.....

- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 18 gennaio 2022, n. 556
certificato il 18-01-2022

Art.19 del D.Lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Progetto di modifica dell'esistente impianto trattamento inerti sito in località San Martino, nel Comune di Riparbella (PI). Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 556 - Data adozione: 18/01/2022

Oggetto: Art.19 del D.Lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Progetto di modifica dell'esistente impianto trattamento inerti sito in località San Martino, nel Comune di Riparbella (PI). Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/01/2022

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.L. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", come convertito nella legge 108/2021, e visti in particolare gli artt. 17 e seguenti, recanti modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in procedura ordinaria;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), con particolare riferimento agli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs.152/2006;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94, ed in particolare l'allegato 4 afferente ai criteri localizzativi per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti;

Premesso che:

il proponente (impresa individuale con sede legale: in via Emilia, 3 a Castellina Marittima - PI; P. IVA 00406270504), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 20.7.2021, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di modifica dell'esistente impianto trattamento inerti sito in località San Martino, nel Comune di Riparbella (PI);

il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 0304922 del 23/07/2021, il perfezionamento dell'istanza che il proponente ha provveduto a trasmettere con nota pervenuta al prot. 0312917 del 02/08/2021;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 22591 del 02/08/2021;

il progetto afferisce alla modifica sostanziale di un impianto esistente di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi (operazioni R13 e R5), ad oggi autorizzato con AUA; allo stato attuale l'impianto non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA;

ai fini VIA, l'impianto in esame, allo stato futuro, rientrerà tra quelli di cui all'allegato IV, punto 7.zb) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all' Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi,

qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.”, della parte seconda del d.lgs. 152/2006. La modifica prevista è quindi sostanziale (punto 8.t, allegato IV, parte seconda del d.lgs.152/2006) e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 02/08/2021;

il Settore VIA, con nota del 02/08/2021 (prot. 0313772) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Genio Civile Valdarno inferiore (prot. 339094 del 30/08/2021);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. n. 333643 del 23/08/2021);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. 343569 del 03/09/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 332217 del 19/08/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 335176 del 25/08/2021);
- Settore Tutela Riqualificazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 342594 del 02/09/2021);
- ARPAT (prot. 338887 del 30/08/2021);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 07/09/2021 (prot. 0348407) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, con nota prot. 0389957 del 07/10/2021, ha chiesto ai sensi del comma 6 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 la sospensione di 45 giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il Settore VIA con nota prot. 0390201 del 07/10/2021 ha accolto la richiesta di sospensione di 45 giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il proponente, in data 19/11/2021 (prot. 0454003 del 23/11/2021), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 26/11/2021 (prot. 0461005), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Genio Civile Valdarno inferiore (prot. 487386 del 16/12/2021);
- RFI SpA (prot. 491701 del 20/12/2021);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. 486321 del 15/12/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 487661 del 16/12/2021);
- Comune di Riparbella (prot. 491706 del 20/12/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0467427 del 16/12/2021);
- Settore Tutela Riqualificazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0486755 del 16/12/2021);
- Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. n. 10944 del 13/01/2022).

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza presentata, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 20/07/2021 e perfezionata in data 02/08/2021 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 23/11/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto di frantumazione inerti è sito in località San Martino nel Comune di Riparbella (PI), insiste su di un'area di forma trapezia delimitata ai suoi lati nord e ovest dal Botro della Serra al Castagno e sud dal Fiume Cecina. L'impianto è posto in adiacenza alla linea ferroviaria RFI Spa Cecina – Saline. Al fine di rispettare la fascia di rispetto di 30 metri dalla ferrovia, il layout impiantistico è strutturato in maniera tale da non utilizzare la parte di piazzale rientrante all'interno di tale fascia;

l'impianto è attualmente autorizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti con AUA rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 4018 del 13/03/2021. L'AUA vigente ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi di acque reflue meteoriche contaminate/assimilabili a domestiche, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in acque superficiali (corpo recettore Botro della Serra al Castagno affluente del fiume Cecina);

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (emissioni di tipo diffuso prodotte dall'attività);

comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata;

in riferimento alle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, la Società è attualmente autorizzata con iscrizione n 209/(PI) alle tipologie di cui ai seguenti punti dell'Allegato 1, Suballegato 1, del Decreto 5 febbraio 1998:

7.1.3 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato (R5);

7.2.3 Rifiuti di rocce da cave autorizzate (R5);

7.3.3 Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (R5);

7.4.3 Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (R5);

7.6.3 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (R13);

7.11.3 Pietrisco tolto d'opera (R5);

7.31-bis Terre e rocce di scavo (R13).

I quantitativi massimi annui sono i seguenti: quantità movimentata 5.400 t; quantità trattata 2.400 t; quantità in stoccaggio istantaneo 1.260 t.

Le fasi di lavorazione sono essenzialmente le seguenti:

– arrivo dei materiali;

– scarico dei materiali con messa in riserva dei rifiuti;

– carico dei rifiuti con trasporto al frantumatore;

– frantumazione;

– stoccaggio e movimentazione materie prime seconde;

– carico delle materie prime seconde all'impianto ed uscita.

L'accettazione e classificazione dei rifiuti in ingresso è costituita da un controllo visivo dei rifiuti in ingresso, successivamente viene effettuata la pesa del materiale in ingresso. Poi avviato al trattamento mediante impianto mobile di triturazione e successivo vaglio.

Si ottengono le seguenti tipologie di materiale: sabbia; stabilizzato 10-30 mm; ghiaione 40-70 mm.

Il tempo relativo al deposito temporaneo della materia prima secondaria varia in funzione delle esigenze di mercato, commesse, esecuzione di lavori etc. e non supera i 120 giorni.

Gli scarti di ferro, plastica, legno ecc sono stoccati in appositi cassoni e successivamente avviati a centri di recupero e/o smaltimento in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il rifiuto conglomerato bituminoso deriva prevalentemente da lavori di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo prevalentemente dal bacino della Provincia di Pisa ma anche da cantieri fuori dalla provincia.

Il granulo di conglomerato bituminoso ottenuto rispetta le seguenti specifiche: presenza di materie estranee max 1 % in massa; rispetto della normativa di riferimento per la classificazione granulometrica EN 933-1 e

rispetto la normativa di riferimento per la natura degli aggregati EN 932-3. Il conglomerato bituminoso prima di poter essere riutilizzato viene analizzato come stabilito dal D.M. 69/2018 (test di cessione e caratterizzazione del materiale), successivamente le analisi inviate tramite apposita dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 69/2018 all'ARPAT ed al Settore rifiuti della Regione Toscana. Il conglomerato bituminoso sarà riutilizzato per rilevati e sottofondi stradali;

relativamente ai servizi igienici, l'attività sfrutta bagni chimici i cui reflui sono smaltiti tramite aziende specializzate;

l'impianto è autorizzato allo scarico delle acque meteoriche contaminate (AMDC) originate dalla lavorazioni condotte sui piazzali, con recapito del refluo trattato in acque superficiali e precisamente nel "Botro della Serra al Castagno" affluente del fiume Cecina.

L'area adibita a viabilità mezzi, stoccaggio degli inerti, impianto di lavaggio è completamente permeabile ed ha una superficie di 12.450 m². Le AMDC vengono trattate in continuo, attraverso un sistema di depurazione costituito da una vasca di decantazione di 200 m³ collegata a valle ad un disoleatore statico che garantisce uno scarico conforme ai parametri di scarico previsti in allegato 5, parte III, Tabella 3, del D.Lgs. 152/2006, per lo scarico in acque superficiali. Il Proponente stima una portata influente all'impianto pari a 280 m³/h (78 l/s). E' presente un disoleatore con una portata di progetto pari a 30 l/s ed a 108 m³/h, con due pacchi filtranti a coalescenza. La somma della capacità di trattamento del sedimentatore da 200 m³/h e del disoleatore da 108 m³/h è pari a 308 m³/h, quindi superiore in termini di capacità rispetto ai 280 m³/h previsti.

L'esistente impianto di lavaggio inerti si avvale della decantazione statica, permette di riutilizzare le acque torbide per reimpiegarle integralmente nel lavaggio degli inerti;

le emissioni diffuse prodotte dall'attività, sono state stimate utilizzando le linee guida dell'allegato 2 al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72, per la determinazione delle emissioni diffuse di polveri PM10.

L'impresa individua 6 fasi operative che possono determinare la generazione di emissioni diffuse:

- 1) arrivo dei materiali su camion, con percorso parzialmente pavimentato ed in parte in stabilizzato di cava (stimati circa 48 g/h, ridotti a 9,6 g/h in considerazione della presenza del sistema di bagnamento del piazzale);
- 2) scarico dei materiali con messa in riserva dei rifiuti in cumuli di altezza inferiore a 5 m (stimati circa 2 g/h, ridotti a 1 g/h in considerazione della presenza dei sistemi di bagnamento);
- 3) carico del materiale con trasposto al frantumatore (stimati circa 33 g/h, ridotti a 6,6 g/h in considerazione della presenza dei sistemi di bagnamento);
- 4) frantumazione e vagliatura (stimati circa 8 g/h, ridotti ad 1 g/h, in considerazione dell'abbattimento con acqua presente);
- 5) stoccaggio e movimentazione MPS (stimati circa 66 g/h, ridotti a 13,2 g/h in considerazione della presenza dei sistemi di bagnamento);
- 6) carico delle MPS e trasposto all'esterno (stimati circa 49 g/h, ridotti a 9,8 g/h in considerazione della presenza dei sistemi di bagnamento).

Ai fini del calcolo dei quantitativi medi di materiali in ingresso e trattati sono stati presi come riferimento 250 giorni/anno di lavoro. Le attività lavorative sono previste per 8 ore giornaliere.

Il Proponente segnala di adottare specifiche misure di mitigazione per garantire l'abbattimento delle polveri prodotte con lo svolgimento delle attività. In particolare è presente un impianto di irrigazione delle aree di transito dei mezzi per limitare il risollevarimento delle polveri durante il passaggio. I cumuli di materiali polverulenti e gli impianti di frantumazione e vagliatura saranno mantenuti umidi. Il recettore più prossimo è posto ad una distanza di circa 270 m dallo stabilimento;

il progetto prevede l'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati fino a 90.000 t/anno e di quelli in stoccaggio istantaneo fino a 6.850 t senza modificare le strutture dell'impianto, fatti salvi adeguamenti dei presidi ambientali. La modifica comporta il passaggio da un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti semplificata ad ordinaria ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/2006;

i rifiuti richiesti allo stato futuro dal proponente sono riportati nelle quantità riportate di seguito:

Codice CER	Operazione di recupero	Quantitativo max stoccabile (t)	Quantitativo annuale (t)
010408	R5	100	500
010410	R5	100	500
010413	R5	500	5000
101201	R5	50	500
101203	R5	50	500
101206	R5	50	500
101208	R5	50	500
101311	R5	50	500
170101	R5	100	1000
170102	R5	100	500
170103	R5	100	500
170107	R5	500	5000
170302	R5	1000	3000
170504	R5	2000	30000
170508	R5	50	500
170802	R5	50	1000
170904	R5	2000	40000

dalle lavorazioni svolte in impianto si avrà la produzione di rifiuti (quali carta, metalli, plastica), che saranno stoccati in appositi cassoni prima di essere avviati ad impianti di smaltimento o recupero;

l'impianto produttivo è già esistente e non è previsto - all'interno dell'area occupata dall'impianto - la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie, fatti salvi adeguamenti dei presi ambientali;

in merito alla gestione del rischio idraulico, il proponente evidenzia che i materiali da stoccare sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi e materie prime e seconde. Rifiuti inerti contenenti sostanze pericolose non potranno essere presenti in quanto non verrebbero accettati all'ingresso.

Verranno previste misure con lo scopo di prevenire danni alle persone ed alle cose presenti in caso di evento alluvionale nonché di evitare, in tale caso, il rilascio nelle acque di sostanze inquinanti presenti nell'impianto. Di tali misure sarà portato a conoscenza il Comune di Riparbella, ai fini dell'inserimento e coordinamento all'interno del Piano di protezione civile; inoltre le misure per la tutela della incolumità degli addetti e degli utenti dell'impianto saranno recepite nel documento di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 oltreché portate a conoscenza della Azienda sanitaria.

Tra gli interventi previsti ci saranno sistemi che determinano l'isolamento idraulico dei fabbricati presenti e la protezione delle sostanze potenzialmente inquinanti da fenomeni di esondazione. Gli interventi saranno integrati con le indicazioni del Piano di Protezione Civile del Comune di Riparbella;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito di paesaggio n. 13 "Val di Cecina";

l'area dove è ubicato l'intervento previsto ricade in zona soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004; in particolare in area tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera .c) del Codice "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" con riferimento al Fiume Cecina. Inoltre l'impianto risulta essere limitrofo anche ad un'area tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lett.g) "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227";

l'intervento ricade, secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali (Piano strutturale dell'Unione dei Comuni dei Colli Pisani), in area a destinazione d'uso IM - Fondo Valle del Cecina secondo la tavola QP04 Strategie – Le Unità Territoriali Organiche Elementari;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

l'area dove è ubicato l'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto di un elettrodotto ad alta tensione;

il progetto non interessa Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

il progetto non interessa aree naturali protette ad eccezione dell'area protetta di interesse locale (ANPIL) Giardino Belora e Fiume Cecina, gestita dal Comune di Riparbella;

l'area su cui insiste l'impianto di trattamento inerti in argomento risulta perimetrata nel PGRA vigente in classe di pericolosità elevata (P3) da alluvioni fluviali a seguito del Decreto del Segretario Generale n. 45 del 21/06/2021 dell'Autorità di Bacino di Distretto dell'Appennino Settentrionale. Tale area risulta riconducibile ad un'area a pericolosità per alluvioni frequenti, ai sensi della L.R. 41/2018;

negli strumenti urbanistici comunali, il sito di progetto ricade in area a destinazione produttiva di tipo estrattivo;

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'impianto ricade in aree di classe III (Aree di tipo misto) e IV (Aree di intensa attività umana);

il sito produttivo in esame non ricade in alcuna perimetrazione di area da bonificare;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Settore Genio Civile Valdarno inferiore, nel contributo finale del 16/12/2021 fa presente che:

“[...]”

• Con riferimento alla necessità di rappresentare il rispetto delle distanze di legge di cui al comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 41/2018, dei manufatti e dei previsti depositi di materiale dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda del Fiume Cecina e del Botro della Serra al Castagno, corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla LR n.79/2012, si prende atto di quanto dichiarato dalla Proponente circa il fatto che “non si prevede di realizzare alcun intervento nella fascia di larghezza di dieci metri dal ciglio di sponda del Fiume Cecina (come peraltro già rispettato nell'attuale gestione in procedura semplificata). Per quanto riguarda il Botro della Serra al Castagno, allo stesso modo non si prevede di realizzare alcun intervento nella suddetta fascia a partire dall'alveo esistente del canale”. Fermo restando quanto sopra si rileva un differente andamento del tracciato del suddetto Botro, nelle pertinenze dell'impianto, rispetto a quanto rappresentato sul Geoportale Lamma, in termini di reticolo idrografico, e sulla cartografia catastale. Pertanto questo Ufficio si riserva di attivare le procedure per la modifica del suddetto reticolo idrografico al fine di allinearli alla situazione attuale, oramai storicizzata, solo una volta documentata la legittimità degli interventi di deviazione effettuati. Premesso quanto sopra si rende comunque necessario illustrare graficamente il rispetto delle suddette distanze dal Botro della Serra al Castagno nello situazione esistente in quanto, dall'analisi dell'elaborato grafico Tavola 4, “Planimetria dell'attività con schema impianto fognario e particolari quotati dell'impianto di depurazione”, ciò non risulta evidente, con particolare riferimento al previsto adeguamento dell'impianto di depurazione e vasca di sedimentazione.

• In relazione all'esistente scarico nel suddetto Botro della Serra al Castagno delle acque di dilavamento dei piazzali dove avviene sia la gestione dei rifiuti inerti che lo stoccaggio della materia prima secondaria e all'occupazione delle aree del demanio idrico riconducibili al Fiume Cecina e all'alveo relitto del Botro della Serra al Castagno, si prende atto della volontà della Proponente di rimandare la definizione delle relative autorizzazioni/concessioni al procedimento autorizzativo dell'impianto. Tenuto conto però dell'attuale occupazione delle suddette aree demaniali, si ritiene necessario che la Proponente si attivi fin

da ora mediante presentazione a questo Settore di apposita istanza autorizzativo/concessoria, secondo le modalità riportate sul sito web regionale.

• Per quanto riguarda infine l'utilizzo delle acque emunte dal pozzo intestato alla società Cotar pc 311, si rappresenta che per la relativa concessione ad uso industriale, ora produzione beni e servizi di 3.500 mc/anno, scaduta nel 2009, era stata presentata in data 2010 dalla stessa società Cotar una domanda di rinnovo che però non risulta essere stata mai definita. Per quanto sopra siamo a richiedere alla Proponente di presentare istanza di riattivazione del procedimento di rinnovo della suddetta concessione e contestuale domanda di voltura a proprio favore.

Si propone a codesto Settore di recepire le suddette indicazioni in termini di prescrizioni nell'atto conclusivo del procedimento in oggetto”;

la competente Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel contributo finale del 23/08/2021 fa presente che:

“[...] La collocazione geografica dell'impianto, lontana da insediamenti abitativi consente di ritenere non significativi gli eventuali effetti sulla popolazione da esso esercitati (in massima parte: rumorosità ed emissioni di polveri).

Per quanto concerne l'insediamento ricettivo Borgo San Martino – a nostro parere, unico punto critico presente nei pressi dell'impianto – questa struttura ASL non ha evidenza di interazioni avvenute nel passato tra la attività in oggetto e quella ricettiva da esso esercitata. Del resto i presidi ambientali presenti nell'area di esercizio volti a prevenire la diffusione di polveri (e la cui adozione viene affermata dal proponente), appaiono costituire un elemento di sicurezza adeguato alla finalità, semprechè essi vengono correttamente attivati e gestiti.

Non si ritiene di formulare ulteriori osservazioni per quanto di competenza di questa struttura ASL nella procedura in esame e pertanto si ritiene di esprimere parere positivo alla non assoggettabilità [...]”;

il Settore Autorizzazioni Ambientali, nel contributo finale del 15/12/2021 fa presente che:

“[...] si confermano i contenuti del nostro precedente contributo prot. n. 0332217 del 19/08/2021. In detto contributo, dato atto che il progetto consiste essenzialmente in un potenziamento dell'attività di recupero dei rifiuti con la richiesta di passaggio dal regime di autorizzazione semplificata (previsto agli articoli 214-216 del d.lgs.152/2006) alla autorizzazione ordinaria da rilasciare ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006, con conseguente previsione di decadenza dell'AUA attualmente in essere, si rimandavano le valutazioni specifiche al competente Settore Regionale Autorizzazioni Rifiuti.

Si resta in attesa delle conclusioni istruttorie del procedimento in corso per gli eventuali impatti sull'AUA ad oggi vigente, anche in relazione alla segnalata recente modifica della cartografia del PGRA, a seguito della quale l'area in cui è localizzata l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi della società Giuliani Franco Antonio è divenuta interessata da una pericolosità da alluvione elevata”.

Nel contributo precedente del 19/08/2021 evidenziava che il Settore regionale non era a conoscenza di segnalazioni di fenomeni di molestia associati all'attività né di inottemperanze prescrittive;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti, nel contributo finale del 03/09/2021, fa presente che:

“[...] La Ditta intende passare da un regime autorizzatorio di gestione dei rifiuti in “procedura semplificata” (ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ad un'autorizzazione in “procedura ordinaria” (autorizzazione unica, ai sensi dell'Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi). Tale scelta viene giustificata dal limite di trattamento imposto dalle procedure semplificate pari a 10 t/g. A tal proposito si fa presente che i quantitativi massimi trattabili in procedura semplificata per ciascuna tipologia di rifiuto sono definiti dall'allegato 4 del D.M. 5 febbraio 1998 e che i quantitativi che la Società intende trattare annualmente sono ampiamente nei limiti imposti dal suddetto decreto, Pertanto l'incremento di progetto non necessita di un cambio di regime autorizzatorio.

Il passaggio dal regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 al regime ordinario ai sensi dell'art. 208 dello stesso decreto, comporta la valutazione del progetto come impianto di nuova realizzazione. Come tale si rende necessaria che in sede di Verifica di VIA siano verificati tutti i criteri di localizzazione definiti dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti da parte del settore regionale di competenza, senza la quale non si potrà attivare la procedura di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

In merito alla gestione dell'impianto si evidenzia che per le terre e rocce da scavo ed il pietrisco tolto d'opera, per i quali la Ditta intende chiedere il codice di attività R5, non contemplato dal D.M. 5 febbraio 1998 per la produzione di materiali per l'edilizia, sarà necessario procedere con la dichiarazione di end of waste ai sensi dell'art 184 ter del D.Lgs 152/2006 e pertanto in sede di autorizzazione all'esercizio dovrà

essere presentata la verifica opportunamente documentata del rispetto delle condizioni dell'art 184 ter secondo le indicazioni delle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente approvate con Delibera n.67/2020 del Consiglio La verifica puntuale delle modalità di gestione verrà effettuata in sede di approvazione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006”;

il Comune di Riparbella, nel contributo del 20/12/2021, fa presente che:

“[...] Premesso che per quanto di competenza del comune di Riparbella gli aspetti di riguardo sono i seguenti:

- Vincolo paesaggistico art. 142 lettera c) fiumi e torrenti di cui agli elenchi del R.D. 1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di mt. 150 ciascuna, e lettera g) i territori coeprte da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti all'articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 227/2001

- L.R. 41/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.

Visto il progetto presentato, i contributi attinenti la materia e le integrazioni presentate dal Proponente, si desume quanto segue:

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, evidenziati anche nel contributo tecnico istruttorio del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, dall'istruttoria si evince l'ininfluenza rispetto a tali elementi del progetto di modifica dell'impianto esistente presentato dal Proponente poiché non introduce nuovi elementi fisici comportanti modifica dei luoghi.

Per quanto concerne gli aspetti idraulici tenuto conto che:

- l'area in cui insiste l'impianto esistente recentemente riclassificata P3 di cui all'art. 7 del PGRA e che la L.R. 41/2018 ha sostituito la precedente L.R. 21/2012, formalmente recepita anche nel Regolamento Urbanistico del Comune di Riparbella, aspetto puntualizzato nella richiesta di integrazioni del 29/11/2021 - il Proponente nel documento di chiarimento in risposta alla richiesta di integrazioni ha risposto in modo esaustivo riconducendo la fattibilità del progetto di modifica presentato alla ripерimetrazione dell'area oppure alla realizzazione di interventi finalizzati alla gestione del rischio idraulico

4. CONCLUSIONI

Quanto sopra premesso, espresso e considerato, in considerazione della tipologia di intervento, si esprime un contributo favorevole con la prescrizione di procedere, propedeuticamente o nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, alle operazioni necessarie alla ripерimetrazione dell'area dal punto di vista della pericolosità idraulica o alla presentazione di un progetto di opere tese alla gestione del rischio idraulico da valutarsi ed approvarsi secondo la normativa vigente.

A) Richiesta di integrazioni

B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

1. Favorevole, con le seguenti prescrizioni :

nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, alle operazioni necessarie alla ripерimetrazione dell'area dal punto di vista della pericolosità idraulica o alla presentazione di un progetto di opere tese alla gestione del rischio idraulico da valutarsi ed approvarsi secondo la normativa vigente.”

Rete Ferroviaria Italiana, nel contributo del 20/12/2021, fa presente che:

“[...] L'impianto oggetto di valutazione si trova in adiacenza alla linea ferroviaria Cecina-Volterra con accesso dal ponte ferroviario al km 290+862 della luce di m 3,98 censito come attraversamento idraulico.

Agli atti di questa Direzione non risulta alcuna informativa di deviazione del Botro della Serra del Castagno, né autorizzazione al passaggio di automezzi, comunque non di competenza vista la funzione originaria del ponte.

Il ponte risulta soggetto a urti dei mezzi che transitano ed è stata riscontrata una scopertura delle fondazioni dovuta all'abbassamento del terreno.

Per quanto sopra è opportuno che venga definito se il Botro della Serra del Castagno mappato è "relitto" o svolge la sua naturale funzione di trasportare le acque da monte a valle della linea ferroviaria.

Qualora fosse definito "relitto", dovrà essere indicato quale altro attraversamento ferroviario viene utilizzato”;

la competente ARPAT, nel contributo del 30/08/2021, dopo avere analizzato le componenti ambientali di competenza, conclude con una posizione favorevole, indicando delle prescrizioni per la componente emissioni diffuse;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 16/12/2021, fa presente che:

“[...] questa Autorità, nel confermare quanto espresso nel contributo prot. 6638 del 24-08-2021, ribadisce in particolare che, per quanto riguarda il vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) si è constatato che l'intervento interessa aree classificate nelle mappe del PGRA come P3 (pericolosità da alluvione elevata) e pertanto è soggetto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della Disciplina di Piano. A tale riguardo, si evidenzia che il vigente PGRA prevede il rilascio di un parere per le fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, lettera c (“interventi di ampliamento o ristrutturazione ... degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarato di interesse pubblico”), pertanto nelle successive fasi attuative gli enti competenti e il richiedente, sulla base della caratterizzazione tecnico-giuridica degli interventi rispetto al PGRA, devono verificare la necessità di presentare tale richiesta di parere. L'intervento dovrà comunque essere realizzato in condizioni di gestione del rischio idraulico, secondo quanto indicato dalla normativa regionale vigente (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

Si segnala inoltre che la disciplina normativa del progetto di aggiornamento del PGRA (ciclo 2021-2027), che sarà sottoposto a adozione entro il mese corrente, potrebbe modificare la disposizione suddetta”;

nel precedente contributo evidenziava che:

“Si ricorda inoltre che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (Progetto PAI Dissesti, cfr. http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione. Si invita a prendere visione anche della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non vigente.

In particolare si segnala che i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana di riferimento per la pianificazione urbanistica sono quelli contenuti nei suddetti Piani, salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.

Rispetto al progetto in oggetto, per gli aspetti idraulici si rileva in particolare che, contrariamente a quanto asserito nella relazione ambientale preliminare, per effetto del succitato Decreto del Segretario Generale n. 45 del 21/06/2021, l'area dell'impianto ricade in classe di pericolosità da alluvione elevata P3, pertanto deve essere corretta la documentazione tecnica prodotta e le conseguenti valutazioni ambientali, e devono essere rispettate le limitazioni e i condizionamenti di cui all'art. 7 delle norme del citato PGRA, nonché le disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua della Regione Toscana (L.R. 41/2018).

Inoltre si segnala che l'art. 8 delle medesime norme di PGRA prevede che nelle suddette aree P3 “le Regioni, la Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive;

b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;

c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico”.

Inoltre per l'area in oggetto si segnala quanto segue:

- Per gli aspetti geomorfologici l'area non ricade in aree classificate pericolosità da frana dal vigente PAI Toscana Costa;

- Il Piano di Gestione delle Acque individua la presenta di:

- corpo idrico superficiale Fiume Cecina Valle, in stato chimico buono (con obiettivo del suo mantenimento) e stato ecologico sufficiente (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021);

- corpo idrico superficiale Torrente Le Botra, in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021) e stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- Corpo idrico sotterraneo del Cecina, in stato quantitativo non buono con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021) e stato chimico buono (buono (con obiettivo del suo mantenimento).

In relazione al citato PGA, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico), pertanto il progetto e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare si deve garantire che l'attuazione delle previsioni non determina impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Inoltre si segnala che nell'area in esame esiste una interferenza tra le acque superficiali (fiume Cecina Valle) e quelle sotterranee, pertanto eventuali nuovi pozzi e incrementi di emungimenti idrici potrebbero subire limitazioni.

Infine, si rende noto che questa Autorità di Bacino Distrettuale sta procedendo agli aggiornamenti dei citati PGRA e PGA in ottemperanza alle scadenze comunitarie individuate dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, e che sono pertanto in corso le attività che porteranno al dicembre 2021 all'approvazione dei Piani aggiornati. Segnala inoltre che nell'area in esame esiste una interferenza tra le acque superficiali (fiume Cecina Valle) e quelle sotterranee; pertanto eventuali nuovi pozzi e incrementi di emungimenti idrici potrebbero subire limitazioni;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 16/12/2021 fa presente che:

"[...] Si premette che con precedente contributo, inviato con nota prot. 0342594 dello 02/09/2021, il Settore scrivente ha espresso un "contributo favorevole con la prescrizione di verificare che l'attività dell'impianto non incida in alcun modo sulla fascia vegetazionale presente lungo il Fiume Cecina, e l'eventuale implementazione della copertura vegetazionale presente a nord ed ad ovest dell'area di intervento."

Nella Relazione integrativa viene effettuato un corretto inserimento dell'intervento rispetto al PIT/PPR con la conclusione che: "Si conferma che attività dell'impianto non dovrà incidere in alcun modo sulla fascia vegetazionale presente lungo il Fiume Cecina."

Tuttavia si segnala che nella medesima relazione viene indicato al punto 1 a , relativo al rischio idraulico che "Il perimetro dell'impianto, sarà recintato mediante paletti e rete, con la messa a dimora di essenze arboree, le quali garantiranno nel complesso la trasparenza idraulica ad un eventuale fenomeno di allagamento.", mentre al punto 1b, relativo al paesaggio, si afferma che: "Tra il piazzale e i cigli di sponda del Fiume Cecina non esistono recinzioni e non ne è prevista la realizzazione di nuove." A tale proposito, visto che l'intervento ricade all'intero di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 lett.c) de Codice per la presenza del Fiume Cecina, si ritiene necessario richiamare le prescrizione di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR:

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storicoidentitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

In conclusione, fermo restando che in materia di autorizzazione paesaggistica la competenza è del Comune sentito il parere vincolante della Soprintendenza, si conferma il contributo favorevole già espresso, con la prescrizione di verificare nella successiva fase progettuale , la possibilità di implementare la copertura vegetazionale presente a nord ed ad ovest dell'area di intervento, oltre che le prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.";

il Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel contributo del 13/01/2022 fa presente che:

“[...]”

pianificazione

Dalla documentazione di progetto emerge che l'attività che si andrà a svolgere nell'impianto sarà improntata alla gestione di rifiuti speciali di tipo non pericoloso.

Nello specifico ambito dei codici Cer, sono riscontrabili delle tipologie appartenenti alle famiglie 01 “Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali”, 10 “Rifiuti prodotti da processi termici”, 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)”.

Sul punto si fa presente che gestione dei rifiuti speciali è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani.

Pertanto le operazioni che verranno effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 94/2014.

Nell'ambito del procedimento in questione, il cui oggetto prevede il passaggio da un regime semplificato a un regime autorizzatorio, occorre premettere quanto segue.

I criteri di localizzazione per i nuovi impianti di gestione rifiuti sono contenuti nell'allegato 4 “ al Prb; tali criteri risultano stabiliti con particolare riguardo al tipo di attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto e al regime autorizzatorio previsto (impianti in procedura ordinaria – impianti in procedura semplificata).

L'attività odierna in procedura semplificata svolta dalla ditta Giuliani Franco Antonio ricade nell'ambito del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; quella ordinaria, oggetto dell'istanza, ricade invece nel paragrafo 3.5. Quest'ultimo prevede criteri di localizzazione ulteriori e più cautelativi rispetto a quelli contenuti nel citato paragrafo 3.2. Nello specifico gli ulteriori previsti per gli impianti in procedura ordinaria sono i seguenti:

- “Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.”, (rif. criterio escludente n.12);

- “Aree con presenza di insediamenti residenziali – all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi” (rif. criterio escludente n.14).

In relazione ai suddetti criteri escludenti, la società Giuliani Franco Antonio ha condotto una analisi del sito e ha dichiarato che:

- il sito non ricade nell'ambito del criterio escludente n.12, in quanto collocato ad una quota inferiore i 600 m sul livello del mare;

- il sito non ricade nell'ambito del criterio escludente n. 14 relativo alle aree con presenza di insediamenti residenziali, indicando la presenza dell'antico borgo di san Martino (oggi attività ricettiva) a 280 m a nord, il paese di Ripabella collocato a 3,2 km in direzione nord e il paese di Montescudaio a 3,2 km in direzione sud-est.

Dall'analisi della documentazione, in merito ai due citati ulteriori criteri del paragrafo 3.5, si rappresenta che:

- dalla documentazione prodotta si rileva che il criterio escludente n. 12 non risulta operativo in quanto l'impianto si colloca al di sotto dei 600 mt sul livello del mare;

- per quanto riguarda il criterio escludente n. 14 "Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi", la cartografia fornita non permette una chiara verifica di quanto dichiarato dal proponente. Su tale aspetto si rinvia alle determinazioni del Comune interessato dall'intervento, per accertare l'effettiva distanza degli insediamenti rispetto all'impianto e la relativa esclusione del criterio. Per quanto riguarda la definizione di insediamento residenziale e case sparse si ricorda che l'orientamento espresso dal Settore scrivente è il seguente: “... per insediamenti residenziali sono da intendersi esclusivamente le abitazioni, comunque inserite in un contesto urbanizzato, dotato pertanto delle infrastrutture quali allacciamenti, parcheggi area a verde ecc.. Insediamenti di tipo diverso sono da ricondurre a case sparse e quindi da non considerare ai fini dell'applicazione del predetto criterio”.

Si ricorda infatti che per il Prb un criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce “...la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”. La non applicabilità dei predetti criteri escludenti all'area in questione deve essere pertanto certa.

CONCLUSIONI:

componente rifiuti:

parere favorevole:

fermo restando la necessità di interessare il comune di Riparbella per la verifica in merito alla distanza dell'impianto dalle aree residenziali limitrofe, al fine di escludere l'operatività del relativo criterio escludente n.14 del paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Prb”;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

i territori dell'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani sono inseriti all'interno della "zona Collina Montana". dell'analisi dei dati forniti dalla rete regionale di monitoraggio di qualità dell'aria, dei dati forniti dalle stazioni locali, dei risultati delle campagne indicative effettuate sul territorio regionale, dall'analisi delle serie storiche ha confermato una situazione nel complesso positiva nel 2018.

Nell'impianto previsto non sono presenti emissioni convogliate che necessitano di autorizzazione mentre sono presenti eventuali emissioni diffuse potenzialmente originabili dai cumuli di rifiuti di carattere pulverulento;

Le valutazioni sono state condotte facendo riferimento ai modelli dell'US EPA, ripresi dalle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti" redatte da ARPAT e facenti parte del vigente Piano regionale della qualità dell'aria.

I ricettori più vicini sono posti ad una distanza di circa 270-280 m dall'impianto. I contributi maggiori alle emissioni diffuse di polveri sono dati dalle operazioni di circolazione dei mezzi e dalla movimentazione dei materiali inerti. Il rateo emissivo stimato di PM10 risulta assai contenuto e pari a 340,4 g/ora, per cui la tabella di riferimento proposta dalle Linee Guida recepite da ARPAT per la valutazione delle emissioni da attività cantieristiche è la Tabella 16 da cui si evidenzia il non superamento della soglia corrispondente pari a 493 g/h (per distanze del recettore > 150 m);

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

in riferimento alle aree a pericolosità da alluvione, il progetto ricade in area a pericolosità da alluvione elevata (P3), disciplinate dall'art. 7 e 8 delle norme del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

L'intervento dovrà essere realizzato in condizioni di gestione del rischio idraulico, secondo quanto indicato dalla normativa regionale vigente (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 6 maggio 2005, il progetto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana. In riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016, i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

- corpo idrico superficiale Fiume Cecina Valle, in stato chimico buono (con obiettivo del suo mantenimento) e stato ecologico sufficiente (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021);
- corpo idrico superficiale Torrente Le Botra, in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021) e stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);
- Corpo idrico sotterraneo del Cecina, in stato quantitativo non buono con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021) e stato chimico buono (buono (con obiettivo del suo mantenimento);

il proponente evidenzia che la gestione dell'impianto, ai fini idraulici, verrà attuata attraverso l'adozione di particolari accorgimenti tecnici e la realizzazione di opere di mitigazione delle trasformazioni, al fine di non determinare un incremento del livello di pericolosità nelle aree contermini, di sviluppare eventuali misure di

autosicurezza per escludere il rischio per persone, beni ed evitare qualsiasi interferenza del potenziale tirante idraulico con le eventuali sostanze inquinanti idroveicolabili. In particolare:

- Le quantità stoccata massima giornaliera di rifiuti inerti non pericolosi non aumenterà rispetto a quanto già autorizzato attualmente con autorizzazione semplificata, ma aumenterà solo la capacità di trattamento giornaliera, aumentando quindi la frequenza dell'ingresso del rifiuto e della relativa uscita del materiale di recupero (materia prima seconda).

- Tutte le strutture e gli impianti già esistenti e già operativi non subiranno modifiche di alcun tipo. In particolare non subirà modifiche l'impronta a terra degli stessi con equivalente invarianza degli effetti dell'eventuale piena rispetto allo stato attuale. Quindi non si tratta di valutare un nuovo impianto o un ampliamento dell'impianto esistente ma solo un aumento dei quantitativi massimi annuali di rifiuti trattabili.

- Le tipologie di rifiuti trattati sono esclusivamente non pericolosi e di tipo inerte e quindi privi di qualsiasi sostanza inquinante che può essere rilasciata nell'ambiente.

- I cumuli di rifiuti inerti sono dotati di un'elevata permeabilità tale da rendere immagazzinabile immediatamente un volume di acqua di esondazione significativo.

- Il sottofondo di tutta l'area è realizzato con materiale altamente permeabile che, seppure sia prevista una diminuzione della loro capacità di filtrazione sulle aree di passaggio dei mezzi, alla luce delle caratteristiche litotecniche dei terreni superficiali affioranti, costituiti da intercalazioni di ghiaie, limi, argille e sabbie/argille fino alla profondità di ca. 15 m dal p.c., definiti da coefficienti di infiltrazione più bassi, si manterrà inalterato il regime dei deflussi superficiali in uscita dal lotto rispetto allo stato esistente.

- Il perimetro dell'impianto, sarà recintato mediante paletti e rete, con la messa a dimora di essenze arboree, le quali garantiranno nel complesso la trasparenza idraulica ad un eventuale fenomeno di allagamento.

- I mezzi mobili, caratterizzati da una ridotta impronta a terra per l'altezza di interferenza con il potenziale tirante idraulico, come verrà descritto di seguito, non costituiranno ostacolo al deflusso delle acque.

- Per incrementare la soglia di sicurezza degli addetti ed utenti presenti sull'area dell'impianto in caso di evoluzione degli eventi di esondazione potenzialmente attesi, l'azienda si doterà di norme comportamentali, tali per cui gli addetti e gli utenti possono velocemente allontanarsi dall'impianto; tali norme comportamentali da tenere durante le diverse fasi di evoluzione degli eventi dovranno essere contenute all'interno del D.V.R. aziendale. Della gestione del rischio idraulico prevista internamente all'intero stabilimento dovranno essere portati a conoscenza gli organi della Protezione Civile comunale, allorché il responsabile e gli addetti dell'azienda vengano messi in preallerta attraverso gli organi di informazione durante l'evoluzione degli eventi. Le procedure di gestione concordate dovranno essere messe in atto anche durante l'eventualità che vengano diramate le fasi di Preallarme Critico e di Allarme, e comunque fintanto che il servizio di Protezione Civile non darà le indicazioni per poterle rimuovere. In caso di diramazione di allerte meteo di codice rosso l'area dovrà essere resa inaccessibile a tutto il personale e agli eventuali utenti.”;

rispetto alle distanze di legge di cui al comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 41/2018, dei manufatti e dei previsti depositi di materiale dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda del Fiume Cecina e del Botro della Serra al Castagno, corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla L.R. n.79/2012, il Proponente ha segnalato che *“non si prevede di realizzare alcun intervento nella fascia di larghezza di dieci metri dal ciglio di sponda del Fiume Cecina (come peraltro già rispettato nell'attuale gestione in procedura semplificata). Per quanto riguarda il Botro della Serra al Castagno, allo stesso modo non si prevede di realizzare alcun intervento nella suddetta fascia a partire dall'alveo esistente del canale”;*

con riferimento al differente andamento del tracciato del *Botro della Serra al Castagno* tra quanto rappresentato nella carta dei vincoli sovraordinati del piano strutturale dei comuni dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani rispetto al Geoportale Lamma e rispetto alla cartografia catastale, è stato acquisito specifico contributo del Genio civile competente: si ricorda la necessità del rispetto delle distanze di rispetto dal Botro della Serra al Castagno, anche con riferimento al previsto adeguamento dell'impianto di depurazione e vasca di sedimentazione;

come previsto nella autorizzazione vigente, le acque meteoriche dilavanti contaminate (per l'intera superficie) subiscono un trattamento in continuo. Considerando piogge con tempo di ritorno di 10 anni ed applicando il coefficiente 0,3 per le aree permeabili si ottiene una portata influente all'impianto pari a 280 m³/ora (78 l/s). in essere Verrà utilizzata una vasca interrata del volume di 200 m³. Verrà inoltre installato un disoleatore con una portata di progetto pari a 30 l/s pari a 108 m³/ora con due pacchi filtranti a coalescenza.

La somma della capacità di trattamento del sedimentatore 200 m³/ora e del disoleatore 108 m³/ora è pari a 308 m³/ora, quindi superiore in termini di capacità rispetto ai 280 m³/ora previsti. Nel caso di eventi che perdurano 24 h verrà messa in funzione un aspiratore a zattera galleggiante che pomperà l'acqua nella parte più in superficie dalla vasca di sedimentazione per inviarla al disoleatore. All'interno della zattera verrà alloggiato un idrociclone per la separazione dell'acqua da eventuali particelle solide;

per quanto riguarda la componente acustica

visti i contenuti riportati nella documentazione esaminata, sostanzialmente conformi a quanto previsto dalla normativa, considerata la distanza del recettore posto più in prossimità dell'attività e i livelli sonori previsti dalle modifiche di progetto, non si evidenziano particolari criticità in merito alla matrice ambientale acustica;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti

non sono stati rilevati aspetti problematici per quanto attiene la gestione dei rifiuti, fatta salva la precisazione del Settore regionale autorizzante circa la procedura *End of Waste* per le terre e rocce da scavo;

per quanto riguarda la componente paesaggio

l'intervento ricade all'interno di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lett.c) del Codice per la presenza del Fiume Cecina. E' necessario che, ai fini della autorizzazione paesaggistica, si valuti la implementazione della copertura vegetazionale presente a nord ed ad ovest dell'area di intervento, fatte salve le prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR;

per quanto riguarda l'ANPIL Giardino Belora e Fiume Cecina, il Soggetto gestore, Comune di Riparbella, nel contributo istruttorio agli atti, non ha ravvisato elementi di incoerenza e di incompatibilità tra l'impianto in esame e l'area protetta;

per quanto riguarda la componente viabilità

il traffico indotto dovuto ai mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto è stimato dal proponente in 16/18 mezzi in ingresso (in totale 32/36 viaggi al giorno), costituiti da 6 veicoli e da 10/12 mezzi pesanti per un totale di 12 viaggi al giorno di veicoli e 20/24 viaggi di mezzi pesanti. La viabilità pubblica interessata è la S.R. 68 della Val di Cecina: il traffico indotto dall'impianto è dello 0,45 % per i veicoli leggeri è del 6,89 % per i veicoli pesanti;

Dato atto che, ai fini VIA, il progetto in esame si configura quale modifica sostanziale di un impianto esistente, mentre ai fini autorizzativi ex art.208 del d.lgs.152/2006, secondo il Settore regionale competente, si configurerebbe come nuovo impianto;

Esaminato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) ed in particolare l'Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti , paragrafo 3.5.; ai fini autorizzativi per l'impianto in esame – ove considerato nuovo impianto – si verifica quanto segue:

- criterio escludente n.4 afferente la pericolosità idraulica e da alluvione, per eventi con tempo di ritorno inferiore a 30 anni, secondo il vigente PGRA del distretto Appennino settentrionale;
- in merito ai criteri escludenti 5 (fascia di rispetto dei corsi d'acqua); 14 (distanza dai centri abitati), 15 (fascia di rispetto da ferrovia ed elettrodotto) occorrono – da parte del proponente – specifici accorgimenti gestionali tali da garantire la coerenza dell'assetto impiantistico futuro con le disposizioni di piano;
- criteri penalizzanti afferenti ai livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee ed alla tutela paesaggistica ex art.142 del d.lgs.42/2004;
- criterio preferenziale afferente alla presenza, già allo stato attuale, di un'area a destinazione produttiva e di un impianto di trattamento di rifiuti;

Considerato inoltre quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; la collocazione impiantistica in aree già utilizzate ai fini produttivi;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti speciali che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato;

tra gli obiettivi del Piano regionali rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti anche speciali ed inerti;

il progetto prevede modifiche gestionali afferenti all'incremento dei rifiuti trattati e non prevede nuove opere ad eccezione dell'implementazione dei presidi ambientali, la realizzazione di recinzione ed opere a verde;

l'esercizio del nuovo impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti in esame. Tuttavia, come evidenziato in premessa al presente atto, ove ai fini autorizzativi il progetto in esame si configuri come nuovo impianto, risulta il criterio escludente n. 4 del paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, con riferimento alla pericolosità idraulica e da alluvione.

In merito ai criteri escludenti 5 (fascia di rispetto dei corsi d'acqua); 14 (distanza dai centri abitati), 15 (fascia di rispetto da ferrovia ed elettrodotto), sono necessari – da parte del proponente – alcuni accorgimenti gestionali al fine di assicurare la coerenza dell'assetto impiantistico con le disposizioni di piano.

Nel proseguo del presente atto sono fornite alcune indicazioni in merito ai due criteri penalizzanti che si verificano per l'impianto in esame;

Dato atto che, per espressa previsione del Piano regionale rifiuti e bonifiche, il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa non idoneità di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o smaltimento di rifiuti;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve conto di quanto segue:

a) al fine di contenere le emissioni diffuse da polvere, il proponente deve prevedere la messa in atto delle misure di mitigazione contenute nella vigente AUA, adottata con Decreto regionale n.4018 del 13/03/2021

(umidificazione e bagnatura con acqua, riduzione della velocità dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto);

b) deve approfondire la possibilità di implementare la copertura vegetazionale presente a nord ed ad ovest dell'area di impianto, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR e tenuto conto delle indicazioni del Settore regionale paesaggio, riportate in premessa al presente atto. Sono fatte salve le norme in materia di polizia idraulica e di rispetto delle linee elettriche e ferroviarie;

(la presente prescrizione n.1. è soggetta a verifica di ottemperanza: per quanto riguarda la lettera a, a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale; per quanto riguarda la lettera b, a cura del Settore VIA regionale che consulerà il Settore regionale paesaggio);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti";

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in progetto, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

il riutilizzo in impianto, ai fini delle bagnature antipolvere ed altri utilizzi produttivi, delle AMD trattate, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fini di diminuire i prelievi idrici da pozzo;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le immissioni della viabilità d'impianto sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione nei confronti degli addetti e degli utenti con riferimento – tra l'altro - al rischio idraulico, alla presenza della ferrovia ed ai campi elettromagnetici generati dalla esistente linea elettrica ad alta tensione; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di impianto;

la corretta gestione delle fasce di rispetto delle ferrovia e dell'elettrodotto; a tal fine si richiamano le indicazioni di RFI Spa, nel contributo riportato in premessa al presente atto, circa l'uso del sottopasso ferroviario da parte dei mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto;

in applicazione della parte quarta del d.lgs.152/2006, le indicazioni del Settore regionale autorizzante, come esplicitate nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto, con riferimento alle procedure *End of Waste*;

le indicazioni fornite dal Genio Civile Valdarno Inferiore, nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto, con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, alla concessione ed autorizzazione idraulica per lo scarico delle AMD, ai prelievi idrici da pozzo;

quanto indicato dal Comune di Riparbella, ai fini autorizzativi, in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 41/2018, in materia di rischio da alluvione;

quanto previsto dal vigente PGA e dal vigente PGRA, come indicato dalla Autorità di Bacino, nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

Dato atto che l'impianto in esame si inquadrebbe, ai fini autorizzativi, come “nuovo impianto”, si ritiene infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento all'allegato 4, paragrafo 3.5 del Piano regionale rifiuti e bonifiche, :

la presenza del criterio escludente 4 (pericolosità idraulica e da alluvione). A tal proposito sono fatti salvi: eventuali interventi di mitigazione del rischio da alluvione che conducano ad una differente classificazione da PGRA, secondo le procedure della Disciplina di Piano e della l.r. 41/2018; eventuali future modifiche al Piano regionale rifiuti e bonifiche;

in merito al criterio escludente 5 (fascia di rispetto dei corsi d'acqua), è necessario il rispetto – da parte del perimetro impiantistico, della distanza di 10 m, di cui al r.d.523/1904 ed alla l.r. 41/2008;

in merito al criterio escludente 14 (distanza dai centri abitati) è necessario il rispetto della distanza minima di 200 m tra il punto di scarico dei rifiuti in impianto e gli insediamenti residenziali;

in merito al criterio escludente 15 (fascia di rispetto da ferrovia ed elettrodotto) è necessario il rispetto - da parte del proponente – delle specifiche norme e distanze di tutela previste dalla normativa di settore, al fine di evitare interferenze con le suddette linee infrastrutturali;

in merito al criterio penalizzante afferente ai livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee , si ricorda, in applicazione del d.p.g.r. 46R/2008, l'adeguato monitoraggio e controllo della rete di raccolta e trattamento delle AMD, anche al fine di garantire l'ottimale stato di manutenzione della rete;

in merito al criterio penalizzante afferente alla tutela paesaggistica ex art.142 del d.lgs.42/2004, si ricorda la necessaria ottemperanza alla sopraindicata prescrizione n.1.b);

Dato atto che non sono previste rilevanti nuove opere a carattere edilizio, si ritiene tuttavia necessario ricordare quanto segue al proponente:

nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale, l'esercizio dell'impianto deve avvenire tenendo conto del rischio idraulico presente nell'area. A tal proposito, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento, della Disciplina del PGRA e delle Norme in materia idraulica contenute negli strumenti urbanistici comunali, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio da alluvione e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Riparbella, della Unione dei Comuni e della Provincia di Pisa, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica dell'esistente impianto trattamento inerti sito in località San Martino, nel Comune di Riparbella (PI), gestito dalla impresa individuale con sede legale in via Emilia n.3 a Castellina Marittima (PI); Partita IVA; 00406270504, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 628
certificato il 19-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di

competenza regionale relativo al progetto “Lavori per la riduzione del rischio idraulico dell’abitato di Rapolano Terme, Comune di Rapolano Terme (SI)”, proposto da Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 628 - Data adozione: 19/01/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto "Lavori per la riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Rapolano Terme, Comune di Rapolano Terme (SI)", proposto da Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/01/2022

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato (nominato con Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile 622/2019 e 674/2020) n. 79/2021;

Visto il regolamento D.P.G.R. 19R/2017, in materia di VIA;

Premesso che:

il proponente Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (sede legale: viale Ximenes n. 3 – GR; C.F.: 01547070530) , in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta in data 29/11/2021 e acquisita il 03/12/2021 con prot. n. 0470935, ha richiesto a Regione Toscana - Settore VIA-VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto riguardante gli interventi di riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Rapolano Terme (SI); in allegato all'istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972), come documentato dalla nota prot. n. 0470935 del 03/12/2021;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 09/12/2021, è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 09/12/2021;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*";

l'intervento è stato finanziato con la suddetta Ordinanza del Commissario Delegato n. 79/2021;

il Settore VIA, con nota n. 477882 del 09/12/2021, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT e della competente Azienda USL, e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 495106 del 22/12/2021); Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 500538 del 27/12/2021); Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 501072 del 27/12/2021); ARPAT (prot. n. 0012243 del 14/01/2022);

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

gli interventi risultano necessari per la riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Rapolano Terme (SI), in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato tale area dal 3 novembre 2019 e hanno carattere urgente, indifferibile e di pubblica utilità. Nello specifico si tratta del primo stralcio del progetto previsto dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 79 del 11/05/2021;

l'intervento in oggetto è volto ad adeguare un tratto di strada comunale soggetto a tracimazione in corrispondenza dell'attraversamento del Borro delle Ripi e prevede l'adeguamento di un rilevato stradale (circa 210 m di lunghezza) al fine di mantenere in sicurezza la viabilità comunale innalzando tale strada ad una quota di sicurezza di circa 313,25 metri s.l.m. e ponendola sulla sommità del rilevato stesso. Verrà altresì realizzato un manufatto idraulico per l'attraversamento del corso d'acqua costituito da scatolari prefabbricati autoportanti in calcestruzzo armato, posati su una platea di fondazione alla quale saranno collegati i muri d'ala verticali. A monte di tale attraversamento sarà inoltre posizionato un manufatto idraulico a bocca tarata al fine di regolare la portata del corso d'acqua a valle.

Nel secondo stralcio è prevista la realizzazione di un argine a protezione di un tratto di rilevato ferroviario, il riescavo e la riprofilatura di tre affluenti minori del Borro delle Ripi e l'adeguamento di un attraversamento sulla strada Provinciale, in corrispondenza del Borro Madonna a Colle;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'opera in esame ed evidenzia – tra l'altro – quanto segue:

dalla consultazione degli elaborati del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico del D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 è emerso che l'area ricade nella Scheda d'Ambito n. 14 – Colline di Siena, in parte all'interno del sistema morfogenetico dell'Alta Pianura (ALP) e in parte in area classificata Cca "Sistema morfogenetico della Collina Calcarea", in particolare nella matrice agrosistemica pastorale (rete degli agrosistemi pastorali);

relativamente al PTCP (Piano territoriale di coordinamento) della Provincia di Siena, l'area oggetto di intervento ricade all'interno del Circondario Crete Senesi Val d'Arbia per il quale, dal punto di vista del paesaggio, l'area ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 6 – Pian del Sentino del Dominio Toscano (Falda Toscana) che definisce il sistema collinare continuo interrotto dal corso del Borro delle Ripi;

nel Piano Strutturale (PS) del Comune di Rapolano Terme (approvato con DCC n. 27 del 31/03/2005, e successiva variante di adeguamento al PTC approvata con DCC n. 10 del 26/02/2015), l'area in oggetto rientra nell'ambito delle fasce pedecollinari (A6). Allo stato attuale è in corso di redazione il PS intercomunale tra il Comune di Asciano e quello di Rapolano Terme (DGC n. 175 del 09/11/2018 del Comune di Asciano, ente capofila).

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Rapolano Terme (approvato con DCC n° 10 del 26/02/2015) indica l'area nella quale si prevede il rilevato stradale esterna alle UTOE e con esclusiva funzione agricola (art. 64 R.U.);

rispetto al PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto Appennino settentrionale), la zona oggetto di intervento è interessata da aree a pericolosità da alluvioni elevata (P3) e media (P2). Nelle aree classificate P3, ai sensi dell'articolo 7 della Disciplina di Piano attualmente vigente, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018);

in riferimento al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), l'intervento in oggetto non interessa aree classificate a pericolosità geomorfologica;

in riferimento al PGA (piano di gestione delle acque del distretto Appennino settentrionale) i corpi idrici interessati dagli interventi sono i seguenti:

- C.I. superficiale Torrente Chiusella (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono; obiettivi: stato ecologico buono al 2021, non deterioramento dello stato chimico). Il torrente Chiusella è regolarmente monitorato da ARPAT presso la stazione cod. reg. MAS-914, e sulla base degli esiti del monitoraggio, emerge che, rispetto all'ultimo triennio monitorato (2016-18), i risultati relativi agli anni 2019 e 2020

evidenziano un miglioramento sia dello stato ecologico che dello stato chimico, che passano rispettivamente da scarso a buono e da non buono a buono;

- C.I. sotterraneo Corpo idrico della Val di Chiana (stato quantitativo buono, stato chimico buono; obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

dalla cartografia elaborata dalla Provincia di Siena relativa alle aree di protezione ambientale connesse alle acque termali, emerge che l'area di intervento è completamente ricompresa all'interno della perimetrazione di protezione ambientale;

l'area interessata dagli interventi di progetto risulta esterna ad aree oggetto di tutela del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 21/03/2000 n. 39 art. 42 comma 5 e al Regolamento d'attuazione D.P.R.G.R. 08/08/2003 n. 48/R;

il progetto ricade:

- in aree soggette a vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali) riferiti alla lettera c) "*fiumi, torrenti, corsi d'acqua*";

- in aree potenzialmente soggette a vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali) riferiti alla lettera h) "*zone gravate da usi civici*", sebbene il Comune di Rapolano Terme risulti tra quei Comuni per i quali l'istruttoria di accertamento non è stata ad oggi eseguita;

- nel perimetro del D.M. 04/06/1976 G.U. 308 del 1976 - Zona sita nel territorio del Comune di Rapolano Terme, e quindi vincolata ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettere c) e d) del Codice;

gli interventi in progetto non riguardano aree di interesse archeologico e non presentano vincoli di natura storico-artistica;

le opere di intervento non ricadono all'interno di aree naturali protette o di Siti della rete Natura 2000, pSIC e sir (siti di interesse regionale);

la zona d'intervento ricade, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Rapolano (PCCA), in parte in classe III e in parte all'interno dell'area di rispetto stradale così come disciplinato dal D.P.C.M. 14/11/1997;

il Proponente ha preso in esame le principali alternative del progetto (di localizzazione, strategiche, di processo, di compensazione o mitigazione degli effetti negativi) nonché l'alternativa zero;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività del progetto in esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti; dall'analisi svolta emerge – tra l'altro – quanto segue:

in riferimento alla componente *Atmosfera*, viene evidenziato che la presenza del corridoio infrastrutturale formato dal raccordo autostradale, dalla ferrovia e dalla viabilità locale, determina pressione antropica in grado di incidere significativamente su tale componente. Facendo riferimento alla stazione di rilevamento di Siena Viale Bracci, facente parte della medesima area sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee, viene evidenziato che lo stato della componente aria è da considerarsi buono con tendenza al miglioramento della concentrazione di NO₂ e delle polveri PM₁₀, considerando gli ultimi tre anni.

A seguito della realizzazione dell'intervento non sono previsti effetti negativi sulla componente atmosfera. Eventuali modifiche della qualità dell'aria si potranno verificare in occasione delle fasi di cantiere, impatti che verranno mitigati adottando idonee misure volte a ridurre la dispersione delle polveri, ovvero:

- costante e periodica bagnatura o pulizia delle piste di cantiere e delle strade di accesso;

- limitazione della velocità dei mezzi sulle piste di cantiere non asfaltate (a passo d'uomo);

- periodica bagnatura o copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere.

I recettori più sensibili presenti nell'area dell'intervento sono rappresentati dallo stabilimento termale Antica Querciolaia e da alcuni edifici ad uso abitativo. Le eventuali modifiche alla qualità dell'aria sono da ritenersi transitorie e limitate alla fase di cantiere (durata stimata in 120 giorni) e comunque non in grado di compromettere in modo irreversibile tale componente o di arrecare danni alla salute umana. Il Proponente valuta che l'impatto indotto sulla componente ambientale aria durante le fasi di esercizio sia da considerarsi nullo;

in merito alla componente *Ambiente idrico*, assume particolare rilievo il Borro delle Ripi. Tale corso d'acqua ha un regime idraulico di natura stagionale e si immette nel Borro Temperone in località Podere La Casa e quindi nel torrente Chiusella. L'alveo è interessato da vegetazione riparia e attraversa seminativi e vigneti, intercettando talvolta alcune strade interpoderali. Nel tratto in prossimità delle terme Antica Querciolaia, il Borro intercetta sorgenti di natura termale.

Per ciò che concerne la qualità delle acque, viene fatto riferimento ai dati disponibili per il Torrente Chiusella, considerando che il Borro delle Ripi ne risulta tributario.

Dalla consultazione dei dati emerge che lo stato ecologico del Borro delle Ripi risulta essere sufficiente, con stato chimico buono.

In termini di acque sotterranee, la qualità risulta essere buona, così come lo stato quantitativo. Inoltre, dai dati dell'Autorità Distrettuale Appennino Settentrionale emerge che lo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee della zona è da considerarsi di buon livello.

A seguito dell'intervento non sono previsti effetti negativi sulla risorsa acqua in quanto l'adeguamento del rilevato non comprometterà la qualità delle acque, consentendo invece una riduzione del rischio idraulico e una maggiore sicurezza delle opere stradali già presenti nei pressi del corso d'acqua.

Durante l'esecuzione dei lavori potranno verificarsi alterazioni dell'alveo per movimentazione di materiale solido: tale situazione ha carattere temporaneo e limitato alle fasi di cantiere e al termine degli interventi verrà ripristinata la situazione originaria. Inoltre gli interventi verranno eseguiti nel periodo di secca del borro, in modo da poter procedere alla demolizione e alla posa in opera dello scatolare e relativa costruzione del rilevato senza interferire con il deflusso delle acque.

Le opere connesse alla realizzazione non comportano alterazioni delle acque sotterranee, delle falde o della risorsa termale;

relativamente alla componente *Suolo e sottosuolo*, considerando i terreni nei pressi dell'area di intervento, essi risultano costituiti quasi esclusivamente da sabbie, sabbie argillose marroni-rossastre e giallo-ocra con ciottoli di piccole dimensioni e con presenza locale di frammenti di diaspro e travertino.

Da un punto di vista morfologico, l'area è tipica di un fondovalle, con versanti acclivi di raccordo stretti ed incisi ed attraversati da piccoli borri, con segni anche recenti di rimodellazione antropica al fine di meglio inserire gli insediamenti produttivi e le strutture necessarie;

da un punto di vista del rischio di inondazione, sono noti fenomeni storici di inondazione che hanno interessato le aree presso le terme Antica Querciolaia e località Bagni Freddi; in particolare le aree nei pressi del punto di intervento sono caratterizzate dalla possibilità di alluvione con tempi di ritorno di 20, 30, 100 e 200 anni; sono quindi possibili estese tracimazioni dei corsi d'acqua anche in occasione di eventi di piena ventennale e trentennale.

Gli impatti, dovuti al progetto in esame, sulla componente suolo sono ascrivibili alla fase di cantiere e riguardano per lo più attività di scavo per la creazione degli spazi necessari alla posa in opera dello scatolare e alla realizzazione delle opere accessorie (muri d'ala e scogliere). Verranno inoltre eseguite modeste opere di profilatura del Borro delle Ripi nei pressi dell'attraversamento, limitando al minimo le operazioni di movimentazione del terreno e riutilizzando il materiale prodotto in tali fasi. Il materiale necessario alla realizzazione del rilevato (pari a 7.600 m³) sarà reperito presso un impianto autorizzato.

Per quanto riguarda il rischio legato al rilascio accidentale di sostanze inquinanti impiegate dalle macchine operatrici nel cantiere, nell'ambito della redazione del piano sicurezza cantiere (PSC) del progetto esecutivo, saranno adottate le necessarie misure per limitare eventuali infiltrazioni;

relativamente alla componente *Flora, vegetazione, fauna ecosistemi*, dall'esame della documentazione si evince quanto segue. Per quanto riguarda la flora la specie vegetale più presente nell'area è la roverella (*Quercus pubescens*), localmente associata a specie arbustive ed erbacee stagionali. Sono state altresì rinvenute specie alloctone di *Gardenia jasminoides*, associate localmente con esemplari di acero campestre (*Acer campestre*) ed esemplari di olivo (*Olea europaea*). Lo stato degli esemplari osservati risulta buono senza evidenti problemi di natura fitosanitaria. Lungo il corso d'acqua non sono state rinvenute specie tipiche degli ambienti fluviali in considerazione del carattere stagionale del corso d'acqua.

Durante la fase di cantiere i maggiori impatti sono previsti sulla componente arbustiva ed erbacea nei pressi del Borro delle Ripi e in corrispondenza delle banchine stradali, a causa di operazioni di sfalcio propedeutiche alla profilatura dell'alveo e allo scotico. È prevista una ri-colonizzazione di tali specie in tempi brevi.

In merito alle specie arboree, verranno salvaguardati e mantenuti gli esemplari presenti, avendo cura di non intaccare l'apparato radicale così da assicurarne la sopravvivenza.

Per quanto riguarda la fauna, non sono state rinvenute particolari evidenze, fatta eccezione per la presenza di

esemplari di lucertola campestre (*Podarcis siculus*), segni di frequentazione dell'alveo da parte di cinghiali (*Sus scrofa*) e tracce della presenza di ungulati.

L'assenza di acqua per lunghi periodi dell'anno non permette la presenza stabile di ittiofauna e non sono state rilevate particolari specie di uccelli.

I maggiori impatti si avranno durante le fasi di cantiere per la presenza di rumore e per la temporanea alterazione dei luoghi abitualmente frequentati dalle specie animali. L'ultimazione dei lavori permetterà di ristabilire la situazione originaria.

Il Proponente valuta che, nella fase di esercizio, l'impatto indotto sulla componente flora e fauna è da ritenersi nullo;

in riferimento alla componente *Paesaggio*, l'area considerata è caratterizzata da un paesaggio di pianura di origine alluvionale ed è interclusa in un corridoio infrastrutturale definito dalla ferrovia Chiusi-Siena-Empoli e dal raccordo autostradale Siena-Bettolle.

Tale area è classificata come area ad esclusiva funzione agricola secondo il Regolamento Urbanistico del Comune.

Il proponente, in relazione ai contenuti del PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, ha preso in esame l'invariante 1 "*I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*" e l'invariante 2 "*I caratteri ecosistemici del paesaggio*", ritenute pertinenti in relazione alla tipologia di progetto.

Nell'intervento è previsto di mantenere gli alberi presenti al fine di non compromettere la qualità ecosistemica dell'ambito fluviale e del paesaggio rurale. Localmente la rete ecologica sarà mantenuta inalterata, sia da un punto di vista geometrico, sia da un punto di vista qualitativo, non alterando i caratteri di naturalità dell'alveo e delle sponde, garantendo un *continuum* fluviale e salvaguardando il regime e delle aree di divagazione delle acque che saranno gestite in modo da limitare danni a beni mobili e immobili al fine di eliminare situazioni di pericolo per la popolazione;

in merito alla componente *Rumore*, l'area è caratterizzata da pressioni antropiche legate al rumore e dovute principalmente al traffico veicolare presente sulla strada oggetto di intervento.

Una fonte di pressione rumorosa di sottofondo è rappresentata dal corridoio infrastrutturale compreso tra il raccordo autostradale Siena-Bettolle e la ferrovia regionale Chiusi-Siena-Empoli. Entro 150 m dal raccordo autostradale i valori di pressione sonora risultano di 65 dB diurni e di 55 dB notturni.

Dalla consultazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Rapolano è osservabile che la zona oggetto di intervento ricade in parte in classe III e in parte all'interno dell'area di rispetto stradale così come disciplinato dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Il maggiore impatto su tale componente ha carattere di tipo temporaneo e sarà limitato alle sole fasi di cantiere a causa dei mezzi d'opera impiegati. Il rumore generato, pur mantenendosi entro i limiti ammessi dalla legge, potrebbe avere intensità maggiore in concomitanza con la demolizione del ponte esistente. Tali valori si manterranno comunque entro il limite assoluto di immissione. Nella fase di esercizio gli impatti sulla componente rumore sono da ritenersi nulli;

in riferimento alla componente *Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)*, il Proponente segnala che non sono previste alterazioni dei normali flussi di traffico connessi alla movimentazione dei materiali in ingresso o uscita dal cantiere;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 22/12/2021, prende in esame gli strumenti di pianificazione di competenza.

In riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) fa presente che, "*l'adeguamento della viabilità comunale in progetto interessa aree classificate a pericolosità da alluvione elevata P3*" e che in tali aree è necessario rispettare la L.R.T. 41/2008 relativa alla gestione del rischio idraulico. Precisa inoltre che per gli interventi in oggetto non è prevista l'espressione del parere dell'Autorità medesima;

in riferimento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), riferisce che "*l'intervento in oggetto non interessa aree classificate a pericolosità geomorfologica*";

precisa inoltre che il PGA non prevede che l'Autorità esprima parere in merito agli interventi previsti, tuttavia, considerati gli obiettivi del PGA e della Direttiva 2000/60/CE, "*dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità*";

ARPAT, nel proprio contributo del 14/01/2022, evidenzia che “... il livello di progettazione preliminare che caratterizza gli elaborati forniti dal proponente non consente di disporre di informazioni dettagliate relativamente alla fase esecutiva. Alcuni specifici aspetti (durata dei lavori, computo dei materiali necessari per realizzare le opere) risultano trattati in modo non coerente nei diversi elaborati o sommario, pertanto devono necessariamente essere chiariti o completati nel proseguo dell’iter autorizzativo. Ciononostante gli elementi forniti e la limitata rilevanza delle opere previste consentono comunque [...omissis] di escludere impatti significativi sulle matrici ambientali interessate sia in fase di cantierizzazione che di esercizio, in particolare sulla componente acque che risulta maggiormente interessata, a fronte del conseguimento di una riduzione del rischio idraulico quale obiettivo di progetto...”, ritenendo che il progetto proposto non necessita di essere assoggettato a VIA; suggerisce alcune prescrizioni;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Genio Civile Toscana Sud, nel proprio contributo del 27/12/2021, fa presente che il Borro delle Ripi è riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione (L.R. 79/2012) e risulta acqua pubblica ai sensi della D.C.R.T. 57/2013. Inoltre evidenzia che le opere previste nel primo stralcio dell’intervento determinano una riduzione del rischio idraulico nell’area e che, sulla base del progetto preliminare, non rilevando elementi ostativi ai lavori, ritiene che il progetto sia non assoggettabile a VIA riguardo agli aspetti di competenza del Settore.

Evidenzia poi che le opere idrauliche in progetto si configurano come opere idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904 e che pertanto dovranno essere oggetto di specifico atto di Omologazione ex art. 57 del R.D. 523/1904. Infine precisa che la successiva progettazione dovrà essere corredata della documentazione tecnica, comprendente la Relazione idraulica, necessaria per la verifica dell’adeguatezza dell’attraversamento al deflusso della portata di piena caratterizzata da un tempo di ritorno pari a 200 anni, nel rispetto del D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” e la collegata Circolare del C.S.LL.PP. n° 7 del 21/01/2019. Lo studio idraulico dovrà inoltre verificare la compatibilità dell’attraversamento con quanto richiesto dall’art. 3, comma 5, della L.R. 41/2018”;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 27/12/2021, riferisce che la documentazione presentata, in particolare l’Allegato A- Relazione illustrativa, l’Allegato B - Studio di compatibilità ambientale e l’Allegato D – Relazione paesaggistica, “contiene un inserimento paesaggistico degli interventi rispetto al PIT/PPR non corretto, in quanto viene considerata soltanto la presenza del vincolo ex art. 142 lett. c) del Codice e non anche di quello ex art. 136”.

Viene inoltre fatto presente che dall’esame della carta dei caratteri del paesaggio del PIT-PPR, l’area d’intervento risulta caratterizzata dalla presenza di boschi planiziali.

Nel medesimo contributo sostiene che, sebbene l’intervento sia volto alla sicurezza idraulica, esaminati gli elaborati depositati ed in considerazione delle prescrizioni di cui agli art. 8.3 e 12.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei Beni paesaggistici e prescrizioni di cui alla Disciplina, sezione 4 dell’Elaborato 3B del PIT-PPR, richiama all’osservanza delle prescrizioni relative ai beni tutelati ai sensi dell’art. 136 e 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004; suggerisce inoltre alcune prescrizioni specifiche, riportate nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che le prescrizioni emerse in sede istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal Proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame è relativo ad un intervento di protezione civile, in conseguenza degli eventi meteorologici che dal 3 novembre 2019 hanno interessato a più riprese il territorio regionale;

l’intervento è finalizzato all’adeguamento idraulico di un rilevato stradale e all’immissione di un manufatto idraulico con bocca tarata. Tale intervento costituisce il primo stralcio di un progetto che prevede opere

necessarie per la riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Rapolano Terme, in Provincia di Siena, e si rende necessario in conseguenza degli eventi meteorologici che dal 3 novembre 2019 hanno interessato a più riprese il territorio regionale, in particolare a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 novembre 2019. Tale area è infatti interessata da allagamenti per eventi poco frequenti (Tr200) e limitati all'area in prossimità delle terme Antica Querciolaia e del Parco dell'Acqua. Gli allagamenti per eventi frequenti sono invece circoscritti alle zone a monte dell'abitato e nella campagna oltre il raccordo autostradale Siena-Bettolle;

nella fattispecie, ai fini del mantenimento della sicurezza stradale, è previsto l'innalzamento di una strada comunale ad una quota di sicurezza di circa 313,25 metri s.l.m., ponendola sulla sommità di un rilevato in modo da garantire 1 m di franco di sicurezza dalla quota del battente idraulico. In termini dimensionali il rilevato avrà uno sviluppo di circa 210 metri lineari e un volume di 3.100 m³.

Il rilevato ospiterà un manufatto idraulico per l'attraversamento del corso d'acqua che sarà realizzato ponendo in opera degli scatolari prefabbricati autoportanti in c.a., posati su una platea di fondazione alla quale sono collegati i muri d'ala verticali. A monte dell'attraversamento verrà posizionato un manufatto idraulico a bocca tarata ($A = 1,0 \times 1,3$ m) in grado di garantire un restringimento della luce tale da rilasciare gradualmente la portata a valle e far defluire i quantitativi d'acqua interamente all'interno dell'alveo del Borro delle Ripi. Sull'alveo sono previsti movimenti di terra per volumi strettamente necessari al posizionamento dei muri d'ala verticali.

Il rilevato stradale sarà realizzato in terra compattata e avrà una pendenza delle scarpate pari a 2:3. Il tratto interessato dall'attraversamento sarà corredato di barriera stradale tipo H2. La barriera stradale su tutto il restante tratto di strada, ai sensi delle NTC (norme tecniche per le costruzioni) vigenti, verrà fornita e messa in opera dal Comune di Rapolano Terme;

nel secondo stralcio del progetto sono previsti ulteriori interventi di riduzione del rischio idraulico con la realizzazione di un rilevato arginale, a difesa della linea ferroviaria, lungo circa 300 m e con una quota massima di 316 m s.l.m., al fine di impedire l'allagamento del relativo sottopasso. È inoltre previsto il ripristino delle sezioni di tre affluenti minori (Borro Madonna a Colle, Borro Colle Vecchio e Fosso Pallotto) con la rimozione delle ostruzioni dei relativi attraversamenti e l'adeguamento dell'attraversamento in corrispondenza del Borro Madonna a Colle, che risulta fortemente sottodimensionato;

non sono previsti allacci ai pubblici servizi; eventuali interferenze con i sottoservizi saranno definite e risolte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del presente progetto;

gli interventi in oggetto richiedono espropri per realizzare le arginature e il pagamento di un indennizzo di cassa per le aree soggette a naturale laminazione;

gli interventi ricadono in area a pericolosità da alluvione elevata (P3) e in parte in area a pericolosità da alluvione media (P2), secondo il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Relativamente al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), l'intervento in oggetto non interessa aree classificate a pericolosità geomorfologica;

l'area oggetto di intervento ricade all'interno di un'area con vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) lettera c) e all'interno del perimetro del D.M. 04/06/1976 G.U. 308 del 1976 - Zona sita nel territorio del comune di Rapolano Terme - e quindi vincolata ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettere c) e d) del Codice;

in merito alla gestione del materiale da scavo, il progetto prevede indicativamente un volume di scavo di 1.340,4 m³ e un volume di riporto di 4.181,6 m³. Il materiale escavato nel corso delle attività previste dal progetto, previa caratterizzazione dei terreni, verrà interamente riutilizzato all'interno del sito stesso, spianato o utilizzato per rinterri, riempimenti, rimodellamenti o realizzazione del rilevato stradale e gestito in ottemperanza alle normative vigenti. Qualora il materiale non risulti conforme ai requisiti minimi richiesti, sarà conferito ad apposita impianto;

in riferimento al Piano Paesaggistico regionale (PIT-PPR) l'area interessata ricade all'interno dell'ambito 14 – Colline di Siena. In particolare gli interventi previsti risultano coerenti con quanto previsto dall'obiettivo di qualità 4.1 descritto all'interno della relativa Scheda d'Ambito: *“Salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali”*;

Dato atto che dall'istruttoria condotta sono emerse alcune condizioni ambientali afferenti a misure di mitigazione e monitoraggio, che sono state recepite nel quadro prescrittivo del presente atto;

Rilevato che il progetto in esame, in attuazione di una Ordinanza di protezione civile, è finalizzato alla mitigazione del rischio da alluvione e quindi alla salvaguardia della incolumità pubblica, dei beni e delle infrastrutture;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa la necessità di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve:

- a) approfondire il bilancio dei materiali in scavo e riporto e le volumetrie di materiali che è necessario reperire dall'esterno del cantiere. In caso sia necessario integrare il riutilizzo di materiali di scavo prodotti nel cantiere con altri materiali reperiti all'esterno, deve essere prioritariamente fatto ricorso ad altre terre e rocce da scavo prodotte in cantieri situati in aree limitrofe e, secondariamente, al mercato degli aggregati riciclati e delle terre da impianti di recupero;
- b) viste le volumetrie di terre e rocce che è previsto di produrre, predisporre un elaborato nel quale siano recepite le specifiche disposizioni stabilite dal D.P.R. 120/2017 per cantieri con produzione di terre e rocce di volume inferiore a 6.000 m³, programmando ed eseguendo gli accertamenti analitici preventivi sulla qualità delle terre e rocce da scavo in accordo con i criteri di cui agli Allegati 2 e 4 del suddetto decreto nonché riferendosi, per quanto necessario, ai criteri suggeriti dalla Linea Guida SNPA 22/2019;
- c) presentare un elaborato nel quale sia individuata una specifica area per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti prodotti (precisandone la loro gestione), che dovranno prioritariamente essere destinati ad operazioni di recupero;
- d) presentare la relazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica;
- e) presentare un elaborato nel quale sia descritto di ripristino delle aree di cantiere, provvedendo, al termine dei lavori, alla rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- f) presentare un elaborato nel quale siano descritte le misure per la prevenzione e la corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti, in coerenza con quanto stabilito per i cantieri dalla D.P.G.R. 46/R/2008;
- g) presentare un elaborato nel quale sia riportato l'esatto inserimento degli interventi previsti, con riferimento alle aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004, e la rispondenza delle soluzioni progettuali adottate con le prescrizioni relative ai suddetti beni, richiamate nell'istruttoria del contributo del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio del 27/12/2021, individuando altresì le opere di mitigazione paesaggistica da attuare. Nel medesimo elaborato devono essere approfondite e precisate le modalità di salvaguardia delle specie vegetali presenti che verranno adottate in fase di cantiere;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza: per le lettere da a) a f) a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale; per la lettera g) a cura del Settore VIA-VAS, che consulerà il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio]

Ritenuto che, nei casi in cui sia necessario l'apporto collaborativo dell'impresa appaltatrice, la soprariportata prescrizione n.1 possa essere ottemperata prima dell'avvio dei lavori, previo nulla osta del Settore scrivente;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare in linea generale le buone pratiche di cui alle “*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” (ARPAT, 2018), in riferimento alle specifiche attività previste. In particolare:

adottare le massime cautele e attenzioni nelle fasi che possano comportare: accidentali sversamenti di combustibili e oli da parte delle macchine operatrici (prevedere procedure e dotazioni necessarie per la prevenzione e la corretta gestione in caso di occorrenza di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti sul suolo o nelle acque superficiali durante la fase di cantierizzazione);

per quanto riguarda la diffusione di polveri, adottare misure quali: bagnatura di piste e piazzali, copertura dei cumuli, lavaruoate, siepi e delimitazione cantiere con teli ombreggianti, limitazione della velocità dei mezzi e dell’altezza di scarico dei materiali, organizzazione dei trasporti;

con riferimento alle terre e rocce da scavo, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, adottare le buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA 22/2019;

adottare tecniche di demolizione selettiva con riferimento al ponte esistente, al fine di massimizzare il recupero delle componenti immediatamente riutilizzabili ed avviare a recupero i rifiuti prodotti, suddivisi per classi merceologiche omogenee. In ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dal cantiere, privilegiare il recupero allo smaltimento;

per quanto riguarda i lavori in alveo, lavorare preferibilmente in periodi di magra ed adottare idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell’alveo;

tenere conto dei “*Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione*”, di cui al D.M. 11/10/2017;

programmare anticipatamente gli interventi e avvisare tempestivamente dell’inizio dei lavori le aziende agricole interessate, al fine di dare l’opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l’impatto dei lavori connessi alla costruzione delle opere previste. Inoltre, per le attività agricole interessate dalle opere da realizzare, prevedere adeguati indennizzi o indennità agli agricoltori e proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili e dei mancati redditi derivanti dall’occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere;

adottare accorgimenti per evitare l’imbrattamento della viabilità pubblica, ad opera dei mezzi in uscita dai cantieri;

Ritenuto infine opportuno ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

quanto indicato dal competente Genio Civile, nel contributo istruttorio riportato in premessa, con riferimento alla autorizzazione ed omologazione idraulica;

quanto indicato dalla Autorità di bacino, nel contributo istruttorio riportato in premessa, con riferimento al PGA;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali provvedere con l’attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati procedere con l’attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

tramite l’appaltatore, garantire la compatibilità ambientale dei terreni da costruzione approvvigionati dall’esterno del cantiere (quali sabbie e ghiaie);

predisporre procedure emergenziali in caso di eventi meteo-climatici con piovosità e deflusso significativi, per la rimozione dalle aree esondabili delle attrezzature e degli impianti utilizzati;

risolvere le interferenze del progetto con le infrastrutture ed i sottoservizi;

nell’ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l’altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l’accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;

quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 7/2005, in merito alla tutela della fauna ittica, nonché le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle pertinenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto riguardante gli interventi di riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Rapolano Terme (SI), proposto dal Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (sede legale: viale Ximenes n. 3 – GR; C.F.: 01547070530), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 629
certificato il 19-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

relativo al progetto di un impianto fotovoltaico, con potenza nominale pari a 7.567,46 KWp, posto in loc. “Poggetti Nuovi”, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, nel Comune di Grosseto (GR). Proponente: Società Agricola Apollo S.r.l. - Provvedimento Conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 629 - Data adozione: 19/01/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico, con potenza nominale pari a 7.567,46 KWp, posto in loc. "Poggetti Nuovi", e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, nel Comune di Grosseto (GR). Proponente: Società Agricola Apollo S.r.l. - Provvedimento Conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/01/2022

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il d.l. 77/2021, come convertito nella l.108/2021, che ha – tra l'altro – modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

la L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;

le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M. 10/09/2010;

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.M. 08/03/2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla “Strategia Energetica Nazionale 2017”;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

il Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC);

la L.R. 11/2011 “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26.10.2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20/02/2012;

la Deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

la L.R. 7 agosto 2020, n. 82 “Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011”;

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, commi 1, 2 e 3 della suddetta l.r. 82/2020;

Visti inoltre:

la parte seconda e la parte terza del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di beni culturali e di beni paesaggistici ed in particolare l'art.152, nonché l'art. 14 comma 9 del citato d.m. 10/9/2010 e l'art. 30 del citato d.l. 77/2021;

il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015 ed in particolare la disciplina delle invariati strutturali, la Scheda d'ambito di paesaggio, l'elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici) e la Disciplina di piano;

Premesso che:

il proponente Società Agricola Apollo S.r.l. (sede legale: Via Arno n.1/C, Grosseto; partita IVA: 01480280534), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 29/07/2021 (prot. n. 0310078), ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Poggi Nuovi", nel Comune di Grosseto, della potenza di picco pari a 7.567,46 Kwp, connesso alla rete elettrica nazionale; a tal fine il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 22917 del 21/09/2021

il progetto, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2.b), della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 30/07/2021;

il Settore VIA, con nota del 30/07/2021 (prot. 0312352) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Provincia di Grosseto (prot. 0333820 del 23/08/2021);
- Comune di Grosseto (prot. 0333303 del 23/08/2021);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 0336543 del 26/08/2021);
- ARPAT (prot. 0339774 del 31/08/2021);
- Genio Civile Toscana Sud (prot. 0333873 del 23/08/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti (prot. 0322793 del 09/08/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0331432 del 18/08/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0339683 del 31/08/2021);

il Settore VIA, sulla base dell'istruttoria svolta, con nota prot. 0362683 del 17/09/2021, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti sulla documentazione depositata;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con nota prot. 0464369 del 30/11/2021;

con nota prot. n. 0475114 del 07/12/2021 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla suddetta documentazione integrativa e di chiarimento;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0497951 del 23/12/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti (prot. 0492501 del 20/12/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0496302 del 22/12/2021);
- Comune di Grosseto - Settore Ambiente (prot. 0000044 del 03/01/2022);
- Comune di Grosseto – Settore Gestione del Territorio (prot. 0004661 del 10/01/2022);
- Settore Tutela della natura e del mare (0016165 del 17/01/2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con nota prot. 0018789 del 19/01/2022, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del D.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 29/07/2021 e dalle integrazioni e chiarimenti del 30/11/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente nonché in base ai contributi tecnici istruttori acquisiti, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a inseguimento monoassiale, a terra con potenza nominale pari a 7.567,46 KWp, posto in località "Poggetti Nuovi", comprensivo delle infrastrutture per la connessione alla rete elettrica nazionale, all'interno del territorio del Comune di Grosseto;

l'impianto è composto da 16.451 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza unitaria pari a 460W, connesso alla rete elettrica nazionale (cabina primaria gestita da e-Distribuzione Spa) tramite cavidotti in media tensione (MT), a 15 kV, della lunghezza di circa 5,7 km;

la superficie complessiva dell'impianto è di circa 12,55 ettari, su terreni attualmente utilizzati a fini agricoli (seminativi). Non sono presenti colture arboree. Il proponente segnala di avere la disponibilità dei terreni interessati in forza di atti preliminari stipulati con le rispettive proprietà;

il sito destinato all'impianto fotovoltaico è delimitato dalla strada vicinale dei poggetti Nuovi sul lato meridionale; il canale Molla sul lato settentrionale e su quello orientale; il Canale San Rocco sul lato occidentale.

Ad est sono presenti la linea ferroviaria tirrenica e la S.S. Variante Aurelia; ad ovest la S.P. Aurelia Vecchia;

il proponente segnala inoltre che l'area oggetto dell'intervento ricade nel Comune di Grosseto, in una UTOE del Piano strutturale destinata alle trasformazioni urbanistiche residenziali, produttive (artigianato e industria) commerciali, dei servizi e delle strutture/infrastrutture. Le aree interne al perimetro della UTOE, non sottoposte a trasformazione, secondo il Regolamento Urbanistico (R.U.), sono individuate e disciplinate come "Verde privato vincolato";

i pannelli fotovoltaici avranno supporti orientabili (*tracker*), ad inseguimento mono-assiale, costituiti da strutture a telaio metallico, in acciaio zincato a caldo, collegati al suolo tramite pali infissi. Non sono pertanto previste fondazioni in calcestruzzo. L'altezza dei pannelli dal suolo è variabile a seconda della inclinazione: l'altezza minima è di 1,2 m, la massima di 2,30 metri circa;

lungo tutto il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una recinzione in rete metallica di altezza pari a 2 metri con maglia quadrata di dimensione pari a circa 15x15 cm, per consentire l'accesso alla fauna di piccole dimensioni nonché la piantumazione di una cortina vegetale costituita da essenze arbustive tipiche della zona, al fine di mitigare l'effetto visivo dell'impianto e assicurare un habitat adatto per il rifugio e la nidificazione della piccola fauna. La barriera vegetale costituirà anche un ostacolo alla diffusione delle polveri e dei rumori in fase di cantiere;

il proponente stima che l'impianto fotovoltaico proposto, in considerazione del fatto che è di tipo ad inseguimento mono-assiale, presenti una producibilità annua pari a circa 1.836 kWh per kWp installato, per una produzione annua per l'intero impianto pari a 13.893.856 kWh;

completano il progetto le opere civili, quali recinzione, cancello di accesso, viabilità interna, illuminazione, videosorveglianza ed impianto di allarme;

in fase di esercizio le superfici interessate dai pannelli saranno inerbite. Per il lavaggio dei pannelli si prevede di utilizzare di acqua demineralizzata con idropultrici a getto (fornita mediante autobotti) senza impiego di detergenti chimici. Non si prevedono captazioni idriche;

la tipologia di installazione scelta, con strutture a pali di fondazione in acciaio infissi nel terreno senza necessità di opere in calcestruzzo, permette di non avere alcuna significativa modificazione dei normali percorsi di scorrimento e infiltrazioni delle acque meteoriche;

il cronoprogramma dei lavori prevede una durata della cantierizzazione di circa un anno. La vita utile dell'impianto è valutata in 30 anni, al termine della quale è possibile il completo smantellamento con conseguente ripristino del sito nelle condizioni ante-operam;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

secondo il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (nonché secondo la l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative), l'area di intervento ricade in aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra;

l'impianto in esame non interessa aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC), siti di interesse regionale (sir);

il campo fotovoltaico non interessa aree tutelate dal vincolo idrogeologico;

l'area di progetto non interessa aree a vincolo paesaggistico ai sensi degli art.136 e 142 del D.lgs. 42/2004; è posto a circa 200 m di distanza minima dal margine esterno di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) (corsi d'acqua), con riferimento al Canale Molla Nuova, posto a NW dell'impianto in progetto;

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto ricade nella Scheda d'Ambito n.18 "Maremma Grossetana";

dal PCCA (piano comunale di classificazione acustica) del Comune di Grosseto risulta che la zona dove sorgerà il campo fotovoltaico è situata in V classe acustica; i recettori in classe III e IV. Per l'impatto acustico in fase di cantiere il proponente si uniformerà a quanto riportato nelle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (rev. Gennaio 2018);

in riferimento al vigente Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale, l'impianto fotovoltaico, ricade prevalentemente tra le aree di pericolosità da alluvione bassa (P1);

per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra, vengono interessate le aree limitrofe dei seguenti corsi d'acqua:

- Canale Molla (TS56467);
- Fosso San Rocco (TS56418, TS56650);

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo, sia a carattere progettuale che ambientale;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Comune di Grosseto, nel contributo del 23/08/2021, chiede integrazioni in riferimento al documento “Relazione Acustica” allegato allo Studio Preliminare Ambientale. Con riferimento alla documentazione integrativa e di chiarimento, il Comune di Grosseto si è espresso con due contributi: il primo del 03/01/2022 a firma del responsabile del Settore Ambiente ed il secondo del 10/01/2022 a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio; il Settore Ambiente, in merito alla componente rumore, evidenzia che il proponente ha superato le criticità espresse nelle richieste di integrazioni e per tali motivazioni esprime posizione favorevole; il Settore Gestione del Territorio evidenzia - tra l'altro - che:

“1. Allo stato attuale la zona di realizzazione del progetto rientra attualmente all'interno dell'U.T.O.E. Elementare n.1 “Capoluogo”, sub U.T.O.E. “Poggetti” così come individuate dal Piano Strutturale ai sensi della L.R. 1/2005 mentre il R.U. in vigore destina tale area a “Verde Privato vincolato” assimilandola a ZONA E ovvero, ai sensi dell'Art.2 dello strumento urbanistico, al Territorio Rurale.

2. Ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2011 l'area ricade all'interno del perimetro “coni visivi e panoramici” come apprezzabile dalla cartografia on line della Regione Toscana. All'interno del suddetto perimetro, secondo l'Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER, non è idoneo realizzare impianti con potenza superiore a 200 kW in quanto “l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate”. Tale valutazione viene condivisa dall'Ufficio Scrivente;

3. Ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2011 l'area ricade all'interno del perimetro “Aree DOP e IGP” come apprezzabile dalla cartografia on line della Regione Toscana. All'interno del suddetto perimetro, secondo dall'Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER, non è idoneo realizzare impianti con potenza superiore a 200 kW in quanto “tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.”

[non rientra nelle possibili eccezioni del suddetto allegato];

4. Dato atto che ai sensi dell'art.117 delle NTA del R.U. vengono definite le “disposizioni generali per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili” si evidenzia i seguenti punti:

a) Comma 1 – “La loro ubicazione non deve incidere dal punto di vista visivo con la configurazione dei paesaggi...”;

b) Comma 3 - “...tali impianti dovranno risultare adeguatamente schermati da idonee opere di mitigazione nella visuale dai coni visivi della trama viaria circostante e dagli spazi pubblici prospicienti”;

c) Comma 8 – “Riguardo le necessarie volumetrie tecnologiche, realizzate a corredo dell'impianto si prescrive che devono considerarsi finalizzate all'esclusiva fase di funzionamento dell'impianto stesso...”.

5. Dato atto che ai sensi dell'art.118 delle NTA del R.U. vengono definiti dettami per la realizzazione di “impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili nel territorio rurale” si evidenzia i seguenti punti: a) Comma 1 – “La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche, ..., costituiscono attività connesse all'agricoltura e sono considerate produttive di reddito agrario. ...”;

b) Comma 8 – “La disposizione a terra di pannelli solari dovrà avvenire su terreni non coperti da vegetazione arborea o arbustiva densa” – “il fissaggio a terra delle strutture dovrà avvenire mediante sistemi di fissaggio che escludano le strutture di fondazione di qualsiasi tipo” - “... nell'ambito agrario si prescrive la realizzazione di opportuna schermatura perimetrale, utilizzando specie arbustive endemiche anche disposte su più file”

c) Comma 9 – “Gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati con una distanza minima di almeno 20 m da tutte le reti stradali di qualsiasi entità e natura””.

6. Preso atto che l'area risulta disciplinata dalla Parte II dell'art. 93 delle NTA del R.U. vigente che prescrive la sistemazione a verde in conformità del Regolamento del Verde Urbano.

Per quanto sopra esposto, data l'estensione e la conseguente trasformazione se pur temporanea (minimo trentennale) del suolo inedificato, dato l'impatto visivo, data la non idoneità del sito in questione (vedi punto 2 e 3 delle conclusioni), data l'elevata vicinanza a fabbricati residenziali (circa 30 m) e visto quanto prescritto dal R.U. vigente questo Ufficio ritiene opportuno approfondire gli impatti previsti dall'opera sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Tale necessità emerge in considerazione al contesto rurale in cui si inserirà tale progettualità; la valutazione degli impatti e/o effetti che la messa in opera dell'impianto avrà sul contorno devono essere attentamente valutati al fine di non snaturare il contesto agricolo in cui si colloca. Quindi, viste le motivazioni sopra esposte, lo Scrivente Ufficio propone di assoggettare il procedimento in oggetto a VIA.”;

la Provincia di Grosseto, nel contributo del 23/08/2021, evidenzia che a seguito del riordino delle province di cui alla L.R. 22/2015, la pianificazione e la programmazione in materia di energia è ad oggi sostanzialmente ricondotta al solo livello regionale, pertanto nelle more di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) al PAER, di cui all'art.3 bis e collegati della Legge 39/2005, fornisce il proprio contributo in relazione ai contenuti del vigente strumento di pianificazione territoriale provinciale e in relazione agli assetti territoriali. L'Ente afferma che il "il P.T.C., approvato con DCP n. 20 del 11/06/2010, considera lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili obiettivo strategico della politica territoriale e ambientale della Provincia (art.34 delle Norme) e ne incentiva la realizzazione dei relativi impianti, fornendo indirizzi per una loro corretta localizzazione nel territorio. In particolare l'art.34, c.12, delle Norme del P.T.C. per la produzione di energia da solare fotovoltaico contiene una direttiva per lo più orientata alla formazione degli atti di governo territoriali dei comuni e che in generale incentiva la localizzazione di centrali fotovoltaiche entro i seguenti ambiti: insediamenti densi, aree degradate quali cave, discariche ed aree bonificate, aree agricole di scarso valore colturale, produttivo e paesaggistico. [...] Le aree individuate dal proponente per le previsioni riguardanti l'impianto fotovoltaico non ricadono in Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (A.R.P.A.) di cui all'art.19 delle Norme e Scheda 7C del P.T.C. 2010. Interessano "l'Unità Morfologica Territoriale (U.M.T.) Pi3.2 "Piana della Città" di cui all'art.18 delle Norme e Scheda 8A del P.T.C. 2010. E' da rilevare che la porzione territoriale interessata, per quanto indicato nella documentazione trasmessa, ricade nella sub-utoe n.1.10 dei "Poggetti Nuovi" come individuata dal Piano Strutturale (P.S.) del Comune di Grosseto ed il Regolamento Urbanistico ha definito l'ambito come Verde Privato Vincolato. In relazione a quanto sopra riportato, e sulla base dei contenuti della documentazione prodotta dal proponente, si rileva che le previsioni di progetto non risultano interessare gli ambiti in cui il P.T.C. disincentiva la realizzazione di centrali (di cui all'art.34, c.12 delle Norme del P.T.C.)";

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo nel contributo del 26/08/2021, afferente alla documentazione di avvio procedimento, rileva quanto segue:

"[...]

VISTO che:

- l'area oggetto dell'intervento si colloca nella parte settentrionale dell'abitato della città di Grosseto ai margini della zona produttiva dei Poggetti Nuovi su terreni agricoli utilizzati a seminativo;
- la zona di intervento è limitrofa ad ambiti tutelati dalla Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ex art. 142 lett. c) "fiumi, torrenti e corsi d'acqua" (cfr. "Studio Preliminare Ambientale", p. 12);

CONSIDERATO che la zona di intervento interessa la "Scheda d'Ambito n.18 – Maremma Grossetana", si richiamano i seguenti "Indirizzi":

"Nelle aree riferibili ai sistemi della Pianura e fondovalle e della Costa:

7. garantire la sicurezza idraulica delle aree di pianura con sistemi di gestione delle acque di piena;
8. al fine di preservare gli elevati valori paesaggistici delle pianure alluvionali e delle zone costiere e riqualificarne le parti compromesse, garantire azioni volte alla limitazione dei processi di consumo di suolo e di urbanizzazione a carattere residenziale, industriale/artigianale e turistico [...];
10. promuovere azioni volte a tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei sistemi insediativi storici [...] preservando anche le loro relazioni fisiche e visive;
11. al fine di tutelare il paesaggio agrario della pianura e i relativi valori, garantire azioni volte a: - limitare ulteriori processi di frammentazione e marginalizzazione del territorio rurale a opera di infrastrutture e urbanizzazioni; mantenere, ove possibile, l'articolazione e la complessità dei tessuti culturali con struttura a mosaico; mantenere, ove possibile, la struttura della maglia agraria storica delle aree di bonifica e garantire l'efficienza del sistema di regimazione e scolo delle acque;
17. favorire azioni di tutela e valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche e culturali diffuse [...];

VISTI gli "Obiettivi di qualità e direttive" della Scheda di Ambito n. 18, ed in particolare l'"Obiettivo 1.

"Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di eccellenze naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali, di costa rocciosa e di aree umide, e dal paesaggio agrario di pianura e della bonifica, riequilibrando il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa";

CONSIDERATO che, dalla documentazione allegata all'istanza, risulta che:

- l'impianto è localizzato all'interno di un'area agricola, destinata attualmente a seminativo, posta nelle immediate vicinanze del canale Molla;
- l'impianto, considerata la sua grande estensione territoriale, aumenterebbe il "processo di consumo di suolo", rappresentando un "ulteriore processo di frammentazione del territorio rurale" in contrasto con gli "Indirizzi" del PIT-PPR sopra richiamati;

- l'impianto potrebbe compromettere la salvaguardia del paesaggio agrario di pianura e quindi risulta in contrasto con l'"Obiettivo n. 1" del PIT-PPR citato;
 - l'impianto risulterebbe visibile da numerosi punti di vista panoramici, quali la strada comunale e la strada vicinale dei Poggetti Nuovi, il ponte sul Canale di San Rocco, i campi a sud degli orti della Rugginosa, la ferrovia, la S.S. 1 Aurelia bis, la Nuova Aurelia a quattro corsie, ecc. (cfr. "Studio Preliminare Ambientale", pp. 18-23 e pp. 61-66);
 - la messa a dimora di "una siepe (h. 2,20 m.) lungo l'intero perimetro dell'area recintata" non costituisce un'opera di mitigazione, non rende invisibile l'impianto da distanze più o meno ravvicinate, ma, anzi, assume, vista la ripetitività geometrica di chiara impronta antropica, un carattere di "marcatura" dell'impianto stesso (cfr. "Studio Preliminare Ambientale", pp. 61-66);
 - l'impianto fotovoltaico potrebbe alterare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico percettivi della fascia di tutela del corso d'acqua, posto nelle immediate vicinanze (tutelato ex art. 142 lett. c) del Codice), compromettendo la tipicità del paesaggio fluviale e le relative visuali panoramiche;
- VISTO che la tutela e la salvaguardia del paesaggio risulta imprescindibile e prioritaria e deve essere, comunque, garantita ad ogni livello di pianificazione e/o di livello progettuale; tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ritiene che sussistono i presupposti per i quali il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA."

La Soprintendenza non si è espressa circa la documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente;

il Settore "Genio Civile Toscana Sud", nel contributo del 23/08/2021, non rileva elementi ostativi alla proposta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico; resta in attesa della progettualità definitiva ed esecutiva degli stessi (relazione, planimetrie e sezioni debitamente quotate) nel rispetto della normativa vigente in materia (R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, D.P.G.R. 42/R/2018);

il Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche" nel contributo del 09/08/2021 precisa che "la individuazione delle aree non idonee spetta unicamente alla Regione e non ad altre amministrazioni, per specifica normativa statale: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10/09/2010. In virtù di tale principio anche l'art. 7 della L.R. 11/2011, prevedendo che "La provincia ... può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree", precisa poi che spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale modificare o meno l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A della LR 11/2011.

Quindi l'individuazione e applicazione delle "aree non idonee" nell'ambito toscano è disposta dalla LR 11/2011, dalla DCR 68/2011 e dal PAER 2015 e non può in alcun modo ritenersi approvata, modificata o interpretata dalla Delibera di G.P. n. 120 del 15.06.2011." il settore in conclusione esprime posizione sfavorevole poiché la localizzazione scelta dal proponente risulta in "area non idonea" in quanto ricadente all'interno della perimetrazione delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) o aree a indicazione geografica tipica (IGP), nonché all'interno delle "Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata", come confermate nell'Allegato 3 alla scheda A3 del PAER 2015 (vigente Piano ambientale ed energetico regionale). Nel successivo contributo del 20/12/2021, prende atto di quanto riportato nella documentazione integrativa fornita dal proponente in merito alle aree non idonee e rileva che quanto espresso non modifica la ricadenza del sito scelto fra le "aree non idonee", in particolare:

"- la (peraltro precedente) delibera 120/2011 della Giunta provinciale di Grosseto non ha compiti o valenze interpretative della Delibera Consiglio Regionale 68/2011;

- la disciplina delle aree non idonee difformemente da quanto affermato dal proponente al sopradetto punto 2 ("...si debbano arrestare sul perimetro delle aree urbane") concerne anche aree all'interno di un perimetro urbano". Per tali motivazioni conferma la posizione sfavorevole di cui al proprio contributo del 09.08.2021;

il Settore "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" nel contributo del 18/08/2021 richiede alcuni chiarimenti in merito al mantenimento della fertilità dei suoli, sulle cure colturali previste e le fonti di approvvigionamento idrico per l'irrigazione dei primi anni di impianto, le fasi di dismissione per il recupero della fertilità del suolo ed il definitivo ripristino dell'uso agricolo delle aree. Nel successivo contributo del 23/12/2021, il Settore prende atto di quanto specificato dal proponente, indica alcune raccomandazioni sia sulla messa in atto di pratiche compatibili per la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del suolo al fine di evitarne il rischio di compattamento che in merito ai fabbisogni irrigui per garantire un adeguato attecchimento delle siepi arboree arbustive nei primi anni di impianto;

il Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio” nel contributo del 31/08/2021 evidenzia alcune carenze documentali e ritiene necessario che sia effettuata una approfondita analisi dell’impatto paesaggistico con riferimento al PIT/PPR. In particolare:

“- *l’intervento dovrà essere messo in relazione con i valori, le criticità, le indicazioni per le azioni della Scheda d’Ambito e delle invarianti strutturali richiamate in istruttoria e con quanto espresso dalla Disciplina di Piano;*

- *si dovrà analizzare la possibilità di ridurre l’area dell’impianto al fine di ridurre l’impatto e diminuire la superficie dei terreni sottratti ad uso agricolo;*

- *deve essere effettuata un’analisi cumulativa dell’intervento evidenziando la presenza di impianti simili nell’area;*

- *dovranno essere approfondite le opere di mitigazione previste, specificando le specie arboree ed arbustive che saranno messe a dimora, il sesto di impianto e l’età della piante, la manutenzione e la sostituzione delle eventuali fallanze e la loro valenza nella rete ecologica;*

- *va approfondito anche l’aspetto inerente la dismissione dell’impianto con annessa valutazione della possibile perdita di fertilità dei terreni;*

- *dovranno essere eseguite delle ulteriori fotosimulazioni che evidenzino da punti di vista ravvicinati, l’impatto anche subito dopo la realizzazione dell’impianto.”.*

Nel successivo contributo del 22/12/2021 sulla documentazione integrativa, tenuto conto delle dimensioni dell’impianto (circa 10 ha), della sua localizzazione nel tessuto urbano di Grosseto, delle opere di mitigazioni previste, con il posizionamento di una siepe perimetrale di piante autoctone sfalsate ed in cui si alternano alberi ed arbusti, degli effetti cumulativi che alla data attuale sono contenuti, esprime un contributo favorevole con la prescrizione che, nelle successive fasi progettuali, siano approfondite le opere vegetazionali connesse all’impianto, specificando se tra i filari sarà impiantata la lavanda e come sarà gestita tale coltura, il numero delle diverse specie che saranno messe a dimora per la realizzazione della siepe perimetrale, le colture che effettivamente saranno realizzate nell’area “tampono” collocata nel settore ovest dell’impianto;

ARPAT nel contributo del 31/08/2021, analizzate le componenti ambientali di competenza, ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA, a condizione di rispettare prescrizioni inerenti la condotta dell’attività di cantiere in generale, il rumore, la gestione delle acque meteoriche dilavanti, la gestione dei materiali di scavo.

il Settore tutela della natura e del mare, nel contributo del 17/01/2022, rileva: “ *La zona in esame risulta abbondantemente all’esterno dalla ZSC IT51A0010 “Poggio di Moscona” e dalla ZSC IT51A0009 “Monte Leoni”; questo Settore ritiene quindi che possa essere presumibile che le incidenze rilevate possano considerarsi non significative..”;*

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il progetto è coerente con la normativa e la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia, in termini di promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile;

tuttavia è localizzato in area non idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui al vigente Piano Ambientale ed Energetico Regionale ed alla l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative, con riferimento ai con visivi panoramici ed alle produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica;

a tal proposito è comunque necessario richiamare la Sentenza del TAR Toscana n. 36/2015, del 17.12.2015, nonché la recente Sentenza del TAR Toscana n.1727/2021, pubblicata il 31.12.2021, dalla quale emerge che l’inserimento di un sito all’interno del perimetro della aree inidonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non comporta il divieto in assoluto di localizzazione di impianti ma comporta bensì una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Occorre verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato;

in considerazione dei target numerici sulla installazione di impianti fotovoltaici contenuti nella pertinente programmazione nazionale e regionale in materia di energia, anche con riferimento all'obiettivo finale della sostituzione delle fonti energetiche fossili con le rinnovabili, il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art.3 del d.lgs.199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, entro il 2030;

la sostituzione delle fonti energetiche fossili con la fonte rinnovabile fotovoltaico determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

le aree interessate dall'impianto fotovoltaico hanno attualmente destinazione assimilabile alla agricola nei vigenti strumenti urbanistici comunali ed hanno attualmente utilizzazione agricola, ad uso seminativo;

il progetto determina la sottrazione dei terreni interessati dall'uso agricolo per un periodo di circa 30 anni; l'impianto è da considerarsi reversibile in quanto, al termine della vita utile, può essere rimosso ed i terreni possono essere restituiti integralmente all'uso agricolo, a seguito di alcuni interventi colturali finalizzati all'integrale recupero della fertilità agronomica;

l'impianto non ricade in area tutela dal vincolo paesaggistico o dal vincolo archeologico e non interessa beni culturali;

il proponente ha presentato un progetto di mitigazione paesaggistica composto da una barriera vegetale perimetrale e di un'area destinata alla coltivazione di essenze officinali;

il competente Settore regionale ha rilevato la coerenza del progetto in esame con il vigente Piano paesaggistico ed ha suggerito una prescrizione afferente alla prevista barriera vegetale perimetrale. Il proponente ha effettuato un adeguato inserimento paesaggistico dell'intervento rispetto al PIT/PPR (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico). L'impianto viene messo in relazione con le quattro invarianti strutturali del piano e si può concordare sul fatto che la sua collocazione, limitrofa all'area urbana della città di Grosseto, in una zona dove sono già localizzate delle infrastrutture, limita l'impatto che un impianto fotovoltaico ha per sua natura, sul paesaggio rurale. Anche a livello di pianificazione urbanistica, l'area "ricade nel perimetro del territorio urbanizzato" con destinazione a "Verde privato vincolato". Viene esclusa la possibilità di impermeabilizzazione dei suoli e dell'inquinamento della falda con riferimento alle criticità della Scheda d'ambito riferibile alla prima invariante strutturale. Le file di pannelli saranno distanziate tra loro di 5,5 metri, venendosi a creare uno spazio adeguato per la gestione colturale dell'interfila e la attuazione di interventi agronomici finalizzati al mantenimento della fertilità del suolo, alla corretta regimazione idraulico-agraria delle acque meteoriche, alla diminuzione dell'impatto visivo. Si prevede la seminagione a prato permanente dell'interfila. Viene altresì proposto di inserire nell'interfila anche piante di lavanda di cui viene previsto un sesto di impianto in fila binata di piante a distanza tra le file di m 1,5 e sulla fila di m 0,5.

Viene effettuata un'analisi cumulativa degli impianti previsti nell'area vasta, con riferimento all'Art.6 della L.R. 11/2011.

Viene riproposta la struttura di una siepe perimetrale; è prevista la realizzazione di una cortina vegetale lungo l'intero perimetro della recinzione, con piante arboree ed arbustive diverse tra loro ed un sesto di impianto in due file sfalsate di circa un metro, mentre ogni esemplare arbustivo sarà invece distanziato di circa 2 metri. Per le specie da utilizzate si dà indicazione che siano tipologie esclusivamente autoctone, tipiche della campagna maremmana; di provenienza da vivai autorizzati, e che dovranno avere delle altezze minime d'impianto. Nella Relazione vengono indicate in tabella le specie che andranno a costituire la siepe, che presenterà una lunghezza pari a circa 1.600 m; si prevede saranno messi a dimora 1.600 esemplari. Si prevede la manutenzione vegetazionale per 3 anni, post messa a dimora. Viene anche proposto che un'area di 5.000 mq, non occupata dai pannelli, sia destinata alla coltivazione di piante officinali. La coltivazione interfilare contribuirà ad evitare l'erosione di suolo ed il mantenimento della fertilità dei suoli.

Vengono prodotte fotosimulazioni in cui viene evidenziato l'effetto della barriera vegetazionale perimetrale così come impostata a livello di documentazione integrativa.

A seguito della documentazione integrativa, in relazione alle dimensioni dell'impianto, alla sua localizzazione, nel tessuto urbano di Grosseto, alle opere di mitigazioni previste con il posizionamento di una siepe perimetrale di piante autoctone sfalsate ed in cui si alternano alberi ed arbusti, ed agli effetti cumulativi che alla data attuale sono contenuti, è possibile esprimersi in modo favorevole con la prescrizione che ai fini della autorizzazione unica siano approfondite le opere vegetazionali connesse all'impianto, specificando se tra i filari sarà impiantata la lavanda e come sarà gestita tale coltura, il numero delle diverse specie che saranno messe a dimora per la realizzazione della siepe perimetrale, le colture che effettivamente saranno realizzate nell'area "tampone" collocata nel settore ovest dell'impianto;

la Provincia di Grosseto ha rilevato la coerenza del progetto con il Piano territoriale di coordinamento;

l'istruttoria non ha evidenziato impatti negativi significativi dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto, ma ha segnalato alcune misure di mitigazione ed alcune indicazioni di buone pratiche nei confronti del proponente, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi, sia in fase di costruzione che di esercizio;

la Soprintendenza belle arti e paesaggio ed il Comune di Grosseto hanno evidenziato alcune criticità paesaggistiche afferenti al progetto in esame;

con riferimento alle suddette criticità:

il contributo acquisito dalla Soprintendenza è riferito esclusivamente alla documentazione di avvio del procedimento e non tiene quindi conto degli approfondimenti, anche di natura paesaggistica, presentati dal proponente nell'ambito degli elaborati integrativi e di chiarimento;

l'area occupata dall'impianto non ricade in aree vincolate paesaggisticamente ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004; a nord-ovest del previsto impianto è prevista una zona vincolata per legge ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del decreto; a tal proposito risulta importante il corretto inserimento paesaggistico dell'impianto, mediante la realizzazione di specifiche opere a verde. Tale aspetto è stato specificamente approfondito dal proponente, nella documentazione agli atti, ed è oggetto di prescrizione;

la vigente normativa nazionale o regionale non preclude la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in area agricola o in area rurale; non prevede distanze minime da centri abitati o nuclei rurali;

l'impianto previsto ricade in area non idonea per il fotovoltaico a terra, secondo il Piano energetico regionale e la normativa regionale di settore e relative disposizioni attuative. Tuttavia, circa il significato di "non idoneità", è necessario tenere conto delle Sentenze del TAR Toscana richiamate in premessa al presente atto. Fatto salvo quanto segnalato al periodo precedente, è comunque opportuno evidenziare, per quanto attiene le aree interessate da denominazione di origine o indicazione geografica, che nell'istruttoria non è emerso in evidenza che i seminativi presenti allo stato attuale nei terreni su cui è prevista la messa in opera dell'impianto in progetto, siano destinati a produzioni DOC, DOCG, DOP, IGT o IGP. Per quanto riguarda la presenza di un cono visivo panoramico, il proponente ha approfondito tale aspetto ed ha previsto adeguate misure di inserimento paesaggistico, tramite opere a verde, oggetto di specifica prescrizione nel presente atto. L'impianto in progetto è coerente con il vigente Piano paesaggistico regionale;

l'impianto è totalmente reversibile al termine della relativa vita utile; il progetto prevede misure di gestione dei suoli atte a garantire la conservazione della fertilità agronomica;

il proponente ha previsto specifiche misure di mitigazione e di inserimento paesaggistico che sono oggetto di specifica prescrizione nel presente atto;

secondo il d.m. 10.9.2010, i Comuni – nei propri atti - non possono porre limitazioni pianificatorie alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

l'impianto non prevede consumo di suolo, inteso come urbanizzazione ed impermeabilizzazione di terreni allo stato attuale agricoli; l'area d'impianto – durante l'esercizio del medesimo - verrà mantenuta inerbita, sarà preservata la fertilità agronomica dei suoli e, al termine della vita utile, l'impianto potrà essere rimosso ed i terreni potranno essere restituiti all'uso agricolo;

è inevitabile che da alcuni punti di vista l'impianto risulti, almeno in parte, visibile; pretendere che un impianto ad energia rinnovabile sia completamente non visibile significa impedire la realizzazione di qualsiasi progetto;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di autorizzazione unica energetica, di cui all'art.12 del d.lgs.387/2003, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) il proponente, dato atto che l'impianto ricade all'interno di un cono visivo di interesse panoramico, deve presentare un approfondimento afferente alle modalità realizzative delle barriera vegetale perimetrale, secondo le indicazioni contenute nel contributo conclusivo del Settore regionale paesaggio, riportato in premessa al presente atto; a tal fine deve tenere conto delle indicazioni di cui alla DCR n.15 del 11.2.2013 (recante criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra). Deve essere implementato il programma di cure colturali, oltre i 3 anni previsti dal proponente, al fine di coprire l'intera vita utile dell'impianto, anche se con intensità decrescente;

b) con riferimento alla fase di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse, il proponente deve:

- approfondire il bilancio degli scavi e dei riporti ed indicare il regime normativo di gestione delle terre e rocce da scavo;
- presentare il layout di dettaglio del cantiere con planimetrie dedicate, con indicazione delle aree in cui vengono stoccate le attrezzature, eventuali materiali, i mezzi operativi, gli eventuali presidi ambientali adottati, e quant'altro previsto dal progetto;
- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta a firma di tecnico acustico, finalizzata alla identificazione di dettaglio dei livelli sonori in base ai quali richiedere le eventuali autorizzazioni comunali in deroga, ai sensi del D.P.G.R. 2/R/2014, previo parere USL – ove previsto; per detta valutazione devono essere prese in esame tutte le tipologie di lavorazioni, ossia costruzione dell'impianto fotovoltaico e altre attività finalizzate alla realizzazione del tracciato del collegamento MT con la cabina "Grosseto Nord". Sono fatte salve le competenze in merito del Comune di Grosseto e della Azienda USL, previste dalla vigente normativa di settore;

c) con riferimento alla fase di esercizio dell'impianto e delle relative opere connesse, in merito all'impatto elettromagnetico, il proponente deve: definire nel dettaglio le tipologie di cavo utilizzato per i collegamenti MT, interni ed esterni al campo fotovoltaico; presentare cartografie di dettaglio con l'indicazione del tracciato del collegamento MT tra l'impianto fotovoltaico e la cabina di consegna alla rete nazionale;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza: per quanto attiene alla lettera a), a cura del Settore VIA regionale, che consulerà il Settore regionale paesaggio; per quanto attiene alle lettere b) e c), a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. almeno 1 anno prima del termine della vita utile dell'impianto (30 anni), il proponente deve presentare al Settore regionale competente per la VIA un elaborato contenente nel dettaglio le modalità con cui, al termine dell'esercizio dell'impianto, procederà a restituire i terreni interessati all'uso agricolo, con particolare riferimento alle colture che verranno praticate nei primi anni, al fine di ottimizzare la fertilità agronomica dei suoli. In tale elaborato si dovrà prendere in esame la conservazione della fascia di vegetazione arborea arbustiva

messa a dimora. Sono fatte salve eventuali proposte di *revamping* o *repowering*, coerenti con il quadro normativo e pianificatorio al tempo vigente;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a cura del Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018), e pubblicate sul sito web della Agenzia;

in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, adottare le buone pratiche contenute nelle Linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA, 22/2019), fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Nel caso di gestione nel regime dei rifiuti, privilegiare il recupero allo smaltimento. Adottare accorgimenti per preservare il terreno vegetale proveniente dalla parte più superficiale degli scavi;

programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;

in relazione alle modalità di gestione dei terreni durante l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, la messa in atto di pratiche compatibili anche con la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del suolo, in particolare evitando condizioni che possono esporre al rischio di compattamento (es. lasciare il terreno nudo, transitare con i mezzi sul terreno bagnato). La disponibilità di acqua deve essere tale da garantire un adeguato attecchimento delle siepi arboree-arbustive e delle altre colture da piantumare (piante officinali); sono in ogni caso da evitare eventuali ricadute negative sulla disponibilità di acqua per usi irrigui delle aree circostanti;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto previsto dalla d.c.r. 11.2.2013 n.15, recante criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua, tutti gli interventi in progetto (quali: recinzioni, opere di mitigazione, pannelli a terra, eventuali scarichi, ponti, attraversamenti aerei e/o subalveo, scavi, volumetrie da edificare, cavidotti) devono essere realizzati nel rispetto di quanto disposto dalle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e soggette, se dovuto, all'eventuale rilascio autorizzazione idraulica e di concessione demaniale di carattere oneroso (D.P.G.R. 60/R/2016);

i rifiuti prodotti dalla realizzazione, manutenzione ed esercizio, dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento. In particolare al momento della dismissione dell'impianto, il proponente deve procedere alla rimozione dei pannelli e delle apparecchiature, delle infrastrutture e delle strutture, all'allontanamento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di dismissione nonché al recupero ambientale dei luoghi, ai fini della ripresa delle attività agricole. I materiali derivanti dalla dismissione devono essere destinati prioritariamente al riutilizzo o riciclaggio; i rifiuti prioritariamente al recupero rispetto allo smaltimento; devono essere svolte tutte le operazioni agronomiche rivolte a recuperare integralmente la fertilità dei suoli per il definitivo ripristino dell'idoneità alla coltivazione. Sono fatte salve le iniziative di *revamping* e di *repowering*, nei termini indicati nella precedente prescrizione n.2;

al termine dei lavori di realizzazione, il cantiere deve essere tempestivamente smantellato, le aree ripristinate ed i rifiuti allontanati;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

quanto previsto dall'art. 40-ter del regolamento di cui D.P.G.R. n. 46/R/2008, in materia di corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere, al fine di evitare fenomeni di erosione e di trascinamento di solidi sospesi nelle acque superficiali.

le misure di limitazione della produzione e propagazione di polveri di cui alla parte quinta del d.lgs.152/2006 ed alle *Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti*, parte integrante del Piano regionale della qualità dell'aria, allegato2, paragrafo 6;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di elementi in tensione, infrastrutture di trasporto, condotte del gas, corsi d'acqua. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le misure di tutela dei beni archeologici, di cui alla parte seconda del d.lgs.42/2004 e di cui al d.m. 10.9.2010, paragrafo 13.3. del relativo Allegato;

la necessità della risoluzione delle interferenze dovute al cavidotto, con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai sottoservizi, nonché con i corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico regionale;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco pari a 7,56 Mwp, denominato "Poggi Nuovi" nel Comune di Grosseto (GR), connesso alla rete elettrica nazionale, proposto dalla Società Agricola Apollo S.r.l. (sede legale: Via Arno 1/C, Grosseto; partita IVA; 01480280534), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Società Agricola Apollo S.r.l. e di trasmettere al medesimo, per le motivazioni riportate in premessa, il contributo finale del Settore regionale paesaggio ed i contributo di ARPAT;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 630
certificato il 19-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
relativo al progetto di un impianto fotovoltaico,

con potenza di picco pari a 66.245 KWp in loc.
“Greppo” e relative opere di connessione alla rete
elettrica nazionale di Terna S.p.a., nei Comuni di
Montepulciano (SI) e Cortona (AR). Proponente:
Acciona Energia Global Italia S.r.l. - Provvedimento
Conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 630 - Data adozione: 19/01/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico, con potenza di picco pari a 66.245 KWp in loc. "Greppo" e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale di Terna S.p.a., nei Comuni di Montepulciano (SI) e Cortona (AR). Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l. -Provvedimento Conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/01/2022

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il d.l. 77/2021, come convertito nella l.108/2021, che ha – tra l'altro – modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006;

Visto il d.l.80/2021, come convertito nella l.113/2021, art. 17 undecies, in materia di competenza circa lo svolgimento delle procedure di VIA degli impianti fotovoltaici;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il d.lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.M. 08/03/2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla *“Strategia Energetica Nazionale 2017”*;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

il Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC);

la L.R. 11/2011 *“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”*, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26.10.2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20/02/2012;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

la L.R. 7 agosto 2020, n. 82 *“Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011”*;

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, commi 1, 2 e 3 della suddetta l.r. 82/2020;

Visti inoltre:

la parte seconda e la parte terza del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di beni culturali e di beni paesaggistici;

il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015 ed in particolare la disciplina delle invariati strutturali, la Scheda d'ambito di paesaggio n. 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana e la Disciplina di piano;

l'art.30 del d.l. 77/2021, come convertito nella l. 108/2021, nonché il paragrafo 14.9 del suddetto d.m. 10.9.2010, in materia di impianti energetici da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004;

Premesso che:

il proponente Acciona Energia Global Italia S.r.l. (sede legale: Via Achille Campanile n.73, Roma; partita IVA e C.F.: 12990031002), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 26/07/2021 (prot. n. 0305500), ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato “Greppo” , delle opere di connessione dello stesso alla Rete di Trasmissione Nazionale e dell'ampliamento della Stazione Elettrica a 132 Kv “Farneta RT” di proprietà TERNA S.p.A., localizzato nei comuni di Montepulciano (SI) e Cortona (AR);

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.22596 del 03.08.2021;

il progetto, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2.b), della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 30/07/2021;

il Settore VIA, con nota del 30/07/2021 (prot. 0311911) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Provincia di Arezzo (prot. 0325821 del 11/08/2021);
- Comune di Montepulciano (prot. 0331421 del 18/08/2021);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 0342134 del 01/09/2021);
- Autorità di Bacino Appennino Settentrionale (prot. 0320749 del 06/08/2021);
- ARPAT (prot. 0342448 del 02/09/2021);
- Azienda USL Toscana sud est (prot. 0317592 del 04/08/2021);
- Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0319226 del 05/08/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti (prot. 0324744 del 11/08/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0331430 del 18/08/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0340290 del 31/08/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot.0340704 del 31/ 08/ 2021);

il Settore VIA, sulla base dell'istruttoria svolta, con nota prot. 0358205 del 15/09/2021, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti sulla documentazione depositata;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con nota prot. 046216 del 29/11/2021;

con nota prot. n. 0464194 del 30/11/2021 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla suddetta documentazione integrativa e di chiarimento;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti (prot. 0492500 del 20/12/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0495541 del 22/12/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0495340 del 22/12/2021);
- Comune di Montepulciano (prot. 0502785 del 29/12/2021);
- ARPAT (prot. 0504441 del 30/12/2021);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 0012119 del 14/01/2022);

il proponente:

- con nota n.493349 del 21.12.2021 ha espresso le proprie considerazioni circa le limitazioni localizzative per gli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, contenute negli strumenti urbanistici comunali;
- con nota n.793 del 3.1.2022 ha trasmesso una breve replica circa alcuni contributi istruttori afferenti alla documentazione integrativa e di chiarimento;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 26/07/2021, dalle integrazioni e chiarimenti del 29/11/2021, dalle note del 21.12.2021 e 3.1.2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente nonché in base ai contributi tecnici istruttori acquisiti, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto presentato all'avvio del procedimento prevedeva la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di picco di circa 66,25 Mwp, costituito da 120.447 pannelli bifacciali in silicio monocristallino, ciascuno di potenza nominale pari a 550Wp. I pannelli sono posti su strutture metalliche ad inseguimento monoassiale (*tracker*), collegate al suolo tramite pali infissi. I pannelli hanno altezza massima dal suolo di 2,3 m; la struttura impiantistica più alta è la *control-room* che aveva altezza dal piano campagna di 6,5 m;

l'impianto è posto su di un'area pianeggiante nel Comune di Montepulciano (SI), a destinazione agricola, nei pressi dell'Autostrada A1;

l'area in disponibilità del proponente è pari a circa 108 ettari; l'area di impianto era pari a circa 94 ettari. La zona presenta morfologia piana, ha destinazione agricola (seminativi con coltivazioni avvicendate di cereali autunno-vernini, prevalentemente frumento, e di foraggere) ed attualmente è incolta. Non sono presenti colture arboree;

nel perimetro di impianto sono previste le necessarie opere accessorie: recinzione, varchi e cancelli di accesso, viabilità interna, illuminazione e videosorveglianza, strutture ed infrastrutture elettriche, *control-room*, cabina di consegna;

sono inoltre previste opere di mitigazione a verde perimetrali all'impianto nonché opere di compensazione (pista ciclabile, orti urbani, edificio didattico, aree per l'impollinazione);

le infrastrutture elettriche per la connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale gestita da Terna Spa, nei Comuni di Montepulciano e Cortona) prevedono la realizzazione di un cavidotto in media tensione MT da 30 kV della lunghezza di circa 11 km; la realizzazione di una sottostazione di elevazione utenza della superficie di 3.250 m², di un cavidotto in alta tensione AT a 132 kV tra la sottostazione e la stazione Terna Spa "Farneta RT" (lungo 450 m), per la quale è previsto un ampliamento di 1.250 m². Il proponente è in possesso di Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata da TERNA Spa ed identificata con il codice 202000332;

parte dell'impianto ricadeva in area tutelata dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera b (laghi) del d.lgs.42/2004; parte dell'impianto ricadeva in area contermini alle aree tutelate, secondo il paragrafo 14.9 del d.m. 10.9.2010;

l'assetto progettuale contenuto nella documentazione integrativa e di chiarimento vede una riduzione della superficie impiantistica (50 ha come superficie particellare, di cui circa 41 recintati per l'impianto) e della potenza (circa 27,55 Mwp). Di conseguenza l'impianto risulta posto all'esterno sia delle aree tutelate paesaggisticamente che delle relative aree contermini; è stata inoltre eliminata la porzione meridionale dell'impianto. L'altezza della *control-room* è stata ridotta a 3,5 m;

sulla base dei dati del JRC, Joint Research Center della Comunità Europea, il proponente stima che l'impianto fotovoltaico, ad inseguimento monoassiale, presenta una producibilità annua pari a circa 1.800 kWh per kW installato;

il cronoprogramma dei lavori prevede una durata della cantierizzazione di circa un anno;

la vita utile dell'impianto è stimata in 30-35 anni, al termine della quale è previsto il completo smantellamento con conseguente ripristino del sito nelle condizioni ante-operam, cioè l'utilizzo agricolo;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento all'assetto progettuale recato dalla documentazione integrativa:

secondo il Piano Ambientale ed Energetico Regionale – PAER (nonché secondo la l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative), l'area di intervento ricade in aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del richiamato Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER;

l'impianto in esame non interessa aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC), siti di interesse regionale (sir);

il campo fotovoltaico non interessa aree tutelate dal vincolo idrogeologico; le infrastrutture per la connessione alla rete elettrica nazionale interessano in parte aree soggette a vincolo idrogeologico;

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la "Scheda d'ambito n. 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana";

secondo gli strumenti urbanistici comunali, l'area dell'impianto ha destinazione agricola;

in riferimento al vigente Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale, l'impianto fotovoltaico ricade tra le aree a pericolosità da alluvione bassa (P1);

in riferimento al Piano di assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Arno, parte del tracciato dell'elettrodotto interrato rasenta due aree classificate come Pf3 "Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana" e sottoposte all'art. 11 della vigente normativa di PAI;

in riferimento al vigente Piano di Gestione delle Acque (PGA) i corpi idrici superficiali interessati dall'intervento risultano essere:

AV 40540 (Fosso Fuga) in Comune di Montepulciano;

AV40520, AV40474 Fosso del Fossatello in Comune di Montepulciano;

AV 40483 in Comune di Montepulciano;

AV 40006 (Emissario delle Chianacce) in Comune di Cortona;

AV 38544 in Comune di Cortona;

l'area d'impianto ricade all'interno della perimetrazione del corpo idrico sotterraneo della Val di Chiana, classificato "a rischio", con stato chimico risultante dal monitoraggio di ARPAT: "Scarso" per presenza di Ione

Ammonio nella falda superficiale e di Ferro, Manganese e Sodio nella falda profonda. La soggiacenza della falda superficiale, utilizzata anche a fini idropotabili, sulla base delle misure effettuate in passato nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo svolte da ARPAT, si attesta a profondità solitamente variabili fra -5 m e -15 m dal piano di campagna, in relazione alla morfologia e all'assetto idrogeologico locale, alla variabilità stagionale, ai consumi;

il perimetro impiantistico è posto in prossimità (distanza minima di circa 500 m) da 5 edifici rurali risalenti alla bonifica leopoldina, di cui al progetto regionale di paesaggio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 13/2020 "Le Leopoldine in Valdichiana";

nella nota del 3.1.2022, il proponente specifica che non utilizzerà il cipresso per le opere a verde e che tutte le specie che saranno messe a dimora saranno autoctone;

il proponente segnala di avere la disponibilità dei terreni interessati;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo, sia a carattere progettuale che ambientale;

Visti i sopra richiamati contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Rilevato che il Settore regionale Tutela riqualificazione valorizzazione del paesaggio segnala elementi di incoerenza del progetto in esame con il PIT-PPR;

Dato atto che il suddetto Piano, oltre alla disciplina dei beni paesaggistici – non pertinente con il progetto in esame il quale non interessa tali beni, prevede una disciplina per l'intero territorio regionale;

il Settore, nel contributo del 3/8/2021, dopo avere osservato alcune criticità del progetto, suggeriva la necessità di richiedere integrazioni al proponente.

Nel contributo finale del 21/12/2021, alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, il Settore dà atto della riduzione della superficie interessata dall'impianto in progetto. Prende quindi analiticamente in esame le proprie richieste di integrazioni e le risposte depositate dal proponente. Conclude nel modo che segue:

"[...] la riduzione dell'area occupata dall'impianto, che passa dai previsti 108 ha a 50 ha, si possa valutare come un elemento migliorativo del progetto, si ritiene comunque che permangono delle criticità paesaggistiche dovute all'estensione dell'intervento, alla sua localizzazione ed alle opere di mitigazione paesaggistica previste."

Nel dettaglio:

- anche se ridotta, l'area agricola che per la durata presunta di 30-35 anni sarà occupata dall'impianto fotovoltaico, risulta comunque di un'estensione importante in grado di introdurre degli elementi di forte contrasto con il paesaggio di bonifica delle Leopoldine e con il paesaggio rurale che caratterizzano la zona di intervento e con i valori espressi dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico;

- le opere di mitigazione paesaggistica, consistenti nella sola schermatura visiva dell'impianto, consistono nella messa a dimora di specie arbustive ed arboree che si ritiene non caratterizzino figurativamente il territorio. In particolare il filare di cipressi previsto lungo l'autostrada introduce un elemento geometrico ed ecosistemico avulso dal contesto paesaggistico dell'area, marcando la presenza dell'intervento, piuttosto che mascherandola. Inoltre la sua permanenza anche a seguito della dismissione dell'impianto, lascerà in maniera perenne, tale "segno."

Dato atto che, con riferimento al contributo conclusivo del Settore paesaggio:

il proponente ha escluso l'utilizzo del cipresso nelle opere a verde ed ha previsto l'utilizzo di sole specie autoctone (nota del 3.1.2022);

per il principio di precauzione la durata della vita utile dell'impianto viene assunta in 35 anni;

Ritenuto di condividere, fatte salve le precisazioni di cui al capoverso precedente, le considerazioni e le conclusioni del contributo in data 21.12.2021 del settore regionale competente in materia di paesaggio;

Visto altresì che il Settore regionale competente in materia di energia, nel contributo finale del 20.12.2021, ricorda che nel precedente contributo del 11.08.2021, veniva espressa posizione sfavorevole in quanto, la localizzazione scelta dal proponente risulta in "area non idonea", per la particolare tipologia di impianto proiettato, in quanto ricadente all'interno della perimetrazione delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) o aree a indicazione geografica tipica (IGP).

Rileva inoltre:

"[...]"

a) si prende atto delle modifiche progettuali presentate che comportano una riduzione di circa il 60% dell'impianto (passando da una potenza di 66.245 kWp con estensione di 108 ha, ad una potenza di 27.546,75 kWp ed una estensione di circa 50 ha);

b) si rileva che il proponente nell'ambito delle integrazioni presentate ed in particolare al punto 9 della Relazione Integrativa (pdgen_2_doc_05) che rimanda ai capitoli 2.1 e 5.5 della stessa relazione, non ha portato elementi contrari a quanto rilevato da questo Settore: che il sito scelto per l'impianto ricade in area non idonea (ai sensi della LR 11/2011, della DCR 68/2011 e del PAER 2015) per quella particolare tipologia di impianto fotovoltaico, in quanto area a denominazione di origine protetta (DOP) e/o a indicazione geografica tipica (IGP).

Non risulta al riguardo avere rilevanza l'ulteriore dichiarazione che il sito non ha colture di pregio considerato che:

- la "non idoneità" ad una tipologia di grande centrale a terra si applica al fine di proteggere l'areale DOP/IGP, anche potenziale, e non si limita alle colture presenti ad una determinata data sul fondo. Altrimenti sarebbe nella disponibilità del proponente rendere inattivo in ogni momento la prescrizione di legge;
- l'area non idonea è rilevata in base a precisi riconoscimenti di prodotti DOP e IGP con relativi precisi areali e non su valutazioni discrezionali dei proponenti in merito a quali sarebbero le "colture di pregio";

Per quanto sopra si conferma il parere sfavorevole di cui alla ns. nota prot. n. 324744 del 11.08.2021 per le motivazioni in esso riportate.";

Dato inoltre atto che:

il Comune di Montepulciano, nel contributo del 18.8.2021, conclude come segue:

"A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte si richiedono, per l'espressione della posizione finale del Soggetto che scrive, le integrazioni che seguono. In ogni caso, nelle more del ricevimento delle integrazioni di cui sopra, ci si esprime da subito circa la verifica di assoggettabilità a V.I.A. richiedendo tale assoggettamento, in relazione alla estensione dell'intervento, alla sua natura sovracomunale, agli effetti infrastrutturali, alla contrapposizione con elementi di pianificazione territoriale, alla molteplicità delle mitigazioni proposte, alla visibilità territoriale".

Nel contributo finale del 29.12.2021 conclude come segue:

"Sulla base della documentazione integrativa fornita, con la presente si ribadisce la necessità dell'assoggettamento a V.I.A. anche in funzione della scarsa definizione delle immagini dei fotoinserimenti prodotti che non permette in maniera chiara di verificare l'effettivo impatto sul territorio.

Si richiede inoltre un approfondimento scientifico in merito alla presenza della limitrofa Riserva Naturale Regionale del Lago di Montepulciano, riferimento importante per la migrazione dei volatili. Data la vasta estensione dei pannelli questi animali potrebbero erroneamente individuarla come superficie d'acqua o comunque potrebbero essere disturbati durante il loro percorso.

Fatti salvi approfondimenti istruttori nell'eventuale successiva fase di richiesta di titolo edilizio.";

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo nel contributo del 01/09/2021, afferente alla documentazione di avvio procedimento, ritiene necessario assoggettare il progetto a VIA, per motivazioni afferenti agli aspetti sia paesaggistici che archeologici.

Nel contributo del 14/01/2022 sulla documentazione integrativa e di chiarimento, la Soprintendenza rileva quanto segue:

"[...]"

Si constata come l'area di intervento in località Il Greppo sita nel Comune di Montepulciano a cavallo con territorio comunale di Cortona, oggetto del presente procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all'art. 27 del D.Lgs 152/2006, sia stata ridotta in estensione. Grazie alle modifiche apportate alla superficie dell'impianto, l'intervento non risulta più sottoposto a tutela paesag-

gistica ai sensi dell'art. 142 lett. b) "i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" (si veda l'elaborato pdgen_1_tav_02.2 "Elettrodotto di connessione MT interrato e beni paesaggistici"), salvo che un tratto dell'elettrodotto di connessione interrato che interessa ancora una porzione vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. b). L'opera non apporta modifiche percepibili a livello paesaggistico.

Resta pienamente in essere, seppur ridimensionata, la principale criticità già riscontrata e dettagliatamente esposta con contributo ns prot. 23199 del 01/09/2021. L'impianto fotovoltaico, per localizzazione e forte impatto percettivo, appare in assoluto contrasto con il vigente quadro delle tutele paesaggistiche offerte dal PIT/PPR della Regione Toscana e in particolare alla Scheda d'Ambito di Paesaggio "Piana di Arezzo e Val di Chiana" N. 15 e al Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana" di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.

Va precisato come l'area in esame, scelta per la collocazione dell'impianto, risulta, come già comunicato, a stretto contatto con emergenze architettoniche, denominate "leopoldine", che questa Soprintendenza, all'interno in un vasto progetto di conoscenza, tutela e valorizzazione, sta esaminando al fine di procedere con le relative dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice.

In merito a quanto riportato dal Proponente nella lettera delle integrazioni documentali al p.to (i), riferito alla richiesta di accesso agli atti avanzato alla Scrivente e da questa negato, si precisa che le parole citate, ovvero "i provvedimenti di cui trattasi, quali elementi qualificanti dell'area in cui sono inseriti i Beni a cui si riferiscono, non incidono in misura determinante ai fini delle valutazioni espresse nella nota inviata alla Regione Toscana" non intendono, come pare possa essere male inteso, ridurre il valore culturale né dell'area oggetto d'intervento né ovviamente degli immobili per i quali si è appunto avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale. Tantomeno le suddette parole non possono intendersi quali rinuncia (o variazione di valutazione negativa) da parte della Scrivente ad esercitare qualsiasi valida forma di tutela ritenuta di propria competenza e su cui già ha fondato per buona parte il proprio contributo istruttorio (nota prot. 23199 del 01/09/2021). Resta inteso che il procedimento in oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010 non ha in previsione interventi diretti a trasformare, mediante lavori di qualsiasi genere, la res culturale dichiarata d'interesse (e che avrebbe necessitato di ottenimento di nulla osta ai sensi della Parte II Codice) e pertanto non qualifica il Proponente all'accesso agli atti. Le valutazioni che fondano il contributo già espresso sono basate difatti sulla tutela paesaggistica dell'area e non monumentale.

Si ribadisce come tali attività di tutela monumentale si affiancano al "Progetto Leopoldine in Val di Chiana" portate avanti da codesta Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Pianificazione del Territorio, interessando il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio. Il lavoro si configura come progetto attuativo del Piano di Indirizzo Territoriale e relativa integrazione paesaggistica (PIT-PPR).

Tale premessa risulta doverosa in quanto l'impianto proposto ricade in un'area prossima al sistema della Fila di Abbadia con Il Torrione, e assai limitrofa al Podere Il Porto in loc. Chiesina (scheda n. 18bis pagina 1493) e confinante al Podere Capannone (scheda n. 20 pagina 1497) dell'elaborato "QC_01 Schede PatrimonioEdil_EsistenteLeopoldine A" allegato al "Progetto Leopoldine in Val di Chiana". Il primo in particolare risulta appartenente al sistema delle strutture difensive, delle pievi e dei porti della piana (insieme al castello di Valiano, al Ponte e Porto alla Nave), con l'antica via del porto che la collega con Torrita di Siena per l'attraversamento o lo sfruttamento degli antichi laghi.

Il PIT-PPR evidenzia come il paesaggio dell'intera Valdichiana, aretina e senese, si basa su un sistema insediativo di ville, di fattorie poderali, di case coloniche, dette "leopoldine" e dei sistemi di poderi, caratterizzato dalla regolarità della maglia agraria e della viabilità di impianto storico ad essa collegata, con particolare riferimento al ruolo figurativamente strutturante degli "Stradoni" che qualificano e definiscono i rapporti funzionali, di intervisibilità e di successione visiva del patrimonio insediativo. Evidenzia inoltre come la struttura paesaggistica della bonifica leopoldina risulti, "ancora oggi leggibile nella scansione della maglia agraria e insediativa, nella permanenza di piantate e altri elementi vegetazionali d'impronta tradizionale, nella presenza di un'articolata rete di manufatti idraulici per la regimazione delle acque e di un impianto insediativo e viario di valore storico architettonico e testimoniale (di cui le fattorie granducali e le case "leopoldine" costituiscono un esempio)".

Al fine di incentivare il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema insediativo della bonifica granducale della Valdichiana, codesta Regione Toscana ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con i Comuni interessati dell'ambito (Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena) quale strumento per dare operatività e concretezza agli obiettivi del PIT-PPR da cui origina il presente servizio.

Appare in assoluto contrasto la realizzazione di un impianto così come proposto, per impatto paesaggistico, con il progetto recentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 febbraio 2020, n. 13: Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana" di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.

La realizzazione dell'intervento proposto vanificherebbe l'obiettivo principale dell'approvato Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana", rendendone impensabile il recupero e la valorizzazione.

Analizzando la citata Scheda d'Ambito di Paesaggio "Piana di Arezzo e Val di Chiana" N. 15 emergono tra le dinamiche di trasformazione e criticità:

- *"Mentre le ville/fattorie granducali hanno mantenuto spesso il ruolo di centro aziendale, le case coloniche "leopoldine", specialmente quelle di grandi dimensioni, versano spesso in condizioni di grave degrado conseguente al loro abbandono e alla difficoltà di una loro rifunzionalizzazione compatibile con i caratteri storico-architettonici che le caratterizzano, così come le loro pertinenze e il contesto rurale in cui si trovano inserite".*

Mentre tra i valori si riscontra:

- *"la collocazione paesisticamente scenografica delle ville-fattoria di pianura o pedecollina, delle ville e delle pievi di crinale, che organizzavano il sistema insediativo di nuclei rurali, poderi e case coloniche; restano i segni della tradizione mezzadrile, in particolare riveste valore storico-culturale e paesistico il sistema insediativo delle ville, delle fattorie e delle case coloniche leopoldine e dei sistemi di poderi, quale per esempio il sistema Fila, nei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena; presenti anche importanti parchi e giardini storici, come ad es. il Parco Bologna Buonsignori in località Le Pietrose nel comune di Montepulciano, il Parco Terrosi Vagnoli nel comune di Cetona e il Parco e villa Tosoni nel comune di Chiusi".*

Si rilevano inoltre negli Indirizzi per le politiche:

"Nelle aree riferibili ai sistemi della Pianura e fondovalle:

- *al fine di tutelare il paesaggio della bonifica della valle della Chiana promuovere azioni e programmi volti a: limitare il più possibile effetti di frammentazione delle superfici agricole causati da grandi fasce infrastrutturali;*
- *preservare, ove possibile, gli elementi strutturanti la maglia agraria ascrivibili alla bonifica leopoldina (sistemazioni idraulico agrarie di piano, viabilità minore e vegetazione di corredo);*
- *tutelare la leggibilità del sistema insediativo storico anche promuovendo interventi di recupero e valorizzazione delle ville granducali e dell'antico sistema di manufatti ed edifici legati alla regimazione idraulica (quali dighe, ponti, canali, approdi, argini rialzati, bacini artificiali, mulini, pescaie, gore, caselli e chiuse)".*

Ed infine si rilevano tra gli Obiettivi:

"Obiettivo 1: Salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi agrari della bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni funzionali ed ecosistemiche tra il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo e le aree agricole circostanti .

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

1.1 - Valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario della bonifica leopoldina che si estende attorno al Canale Maestro della Chiana, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio

Orientamenti:

- *salvaguardare, recuperare e valorizzare l'antico sistema di manufatti e gli edifici di grande valore storico - architettonico e testimoniale legati alla regimazione idraulica quali: dighe, ponti, canali, approdi, argini rialzati, bacini artificiali, mulini, pescaie, gore, caselli e chiuse; in particolare i resti del settecentesco Argine di Separazione fra i bacini del Tevere e dell'Arno nei pressi di Chiusi Scalo, il Callone di Valiano, la Botte allo Strozzo, la Fattoria con la Colmata di Brolio, l'Allacciante dei Rii Castiglionesi, la Chiesa dei Monaci, i numerosi ponti in ferro ottocenteschi di tipo zorès, i caselli idraulici, i manufatti di immissione;*
- *favorire il mantenimento della struttura della viabilità podereale e la leggibilità del sistema insediativo della bonifica;*
- *favorire nelle nuove riorganizzazioni della maglia agraria principi di coerenza morfologica con il disegno generale e con le linee direttrici della pianura bonificata;*

Le trasformazioni apportate dall'intervento rischiano senza dubbio di apportare delle modifiche in aperta contraddizione con la permanenza dei valori sopra riportati e soprattutto in aperto contrasto con l'Obiettivo n.1 della Scheda d'Ambito di Paesaggio "Piana di Arezzo e Val di Chiana" N. 15 del PIT-PPR.

Nonostante la riduzione dell'impianto, l'intervento, per localizzazione, soprattutto per il forte rapporto di intervisibilità con la viabilità storica, con le emergenze storico-architettoniche presenti a ridosso dell'area di trasformazione (cosidette "leopoldine"), per dimensioni, specie per quanto attiene l'estensione degli impianti, per caratteristiche morfologiche, per una insufficiente operazione di ricucitura paesaggistica con appropriate opere di mitigazione a verde, oltre infine che per una assente operazione compensativa volta alla riqualificazione della zona, comporterebbe una più che significativa alterazione paesaggistica in negativo dell'area.

Si vuole precisare infine come la barriera verde prevista con un filare di cipressi rivolto verso il tracciato autostradale della A1 altro non rappresenti che un elemento fortemente artificiale, rigido e geometrico, del tutto non compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e con tutta evidenza insufficiente a garantire lo scopo prefissato di mitigazione.

In ordine alla tutela archeologica si conferma quanto già precedentemente espresso.

Considerata la localizzazione dell'impianto e visto il rischio archeologico e paleontologico noto in bibliografia

per l'area interessata, si ritiene necessario assoggettare a procedimento di VIA con particolare riferimento al rischio archeologico e paleontologico, che andrà approfondito mediante uno studio (realizzato da professionisti archeologi qualificati ai sensi della L. 110/2014 e successivo DM 244/2019) che tenga conto dei dati di archivio e bibliografici reperibili, dell'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni della lettura della geomorfologia del territorio. In quella sede sarà necessario approfondire il rischio archeologico dell'impianto anche mediante una campagna di analisi geofisiche e ricognizioni sul terreno volte a determinare l'impatto effettivo del complesso.

Per quanto sopra specificato, si ritiene necessario assoggettare il procedimento in oggetto a Verifica di Impatto Ambientale, volendo ribadire, per tutto quanto sopra detto, le ampie criticità dell'intervento sotto il profilo della tutela paesaggistica dell'impianto oltre alla assoluta non conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.”;

Preso atto che i restanti Soggetti consultati, nei propri contributi, hanno espresso posizione favorevole o, comunque, non hanno evidenziato motivi ostativi alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA;

Vista la nota pervenuta al n. Prot. 0018639 del 19/01/2022, con la quale il Proponente evidenzia, fra l'altro, quanto segue:

“[...]

Ai sensi dell'Allegato 5 punto lettera c 8) in sede di verifica, l'unico parametro di valutazione attinente al paesaggio espressamente indicato è se ci si trovi o meno in zona di importanza paesaggistica. La Soprintendenza nel nostro caso ha espressamente riconosciuto che “l'intervento non risulta più sottoposto a tutela paesaggistica .. salvo che un tratto dell'elettrodotta di connessione interrato”, e quindi salva una componente dell'impianto di per sé inidonea a avere un impatto paesaggistico.

La linea interrata non rileva né nella sostanza né nella forma in quanto per la stessa è esclusa la valutazione paesaggistica ai sensi di legge (cfr. DPR 31/2017 articolo 2 comma 1, Allegato A/A15).

Da ciò deriva che le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza sono effettuate in una situazione di assoluta incompetenza della stessa e non dovrebbero essere tenute in considerazione, in quanto manca il sopra indicato presupposto stabilito dall'Allegato 5 lettera c8) del D. Lgs. 152/2006 per la considerazione all'interno della procedura di screening, cioè l'essere in zona di importanza paesaggistica.

La nota della Soprintendenza oltre ad essere pervenuta in ritardo rispetto le tempistiche date da codesto Set-tore e ad essere fatta in assoluta carenza di potere si fonda su un assunto aprioristico e mai motivato e cioè che gli impianti fotovoltaici sarebbero del tutto incompatibili con il mantenimento e la salvaguardia dei valori paesaggistici eventualmente rilevanti.

Sembra essere però trascurato che gli impianti fotovoltaici hanno una altezza non superiore a 3,5 metri e costituiscono una nuova componente del paesaggio che non è affatto scontato sia deteriore rispetto all'assetto attuale. E' stato di recente giudicato che “l'Amministrazione dovrebbe specificamente dar conto dell'assoluta incongruenza dell'innovazione proposta rispetto alle peculiarità del paesaggio, non potendosi limitare, come invece ha fatto, ad una motivazione astratta e generica d'incompatibilità paesaggistica riferita, in termini sostanzialmente aprioristici, alla tipologia astratta d'impianto in questione” (Cfr. TAR Molise 22 Novembre 2021, n. 391).

Da ultimo si evidenzia anche la non pertinenza delle osservazioni relative all'uso dei cipressi in quanto la società ha più volte chiarito di essere disponibile a introdurre le alberature con le specie che vengano indicate come più idonee.

Inoltre in ordine alla tutela archeologica si fa presente che è stato presentato da parte della Società nelle integrazioni del 23 novembre 2021 la Relazione archeologica “pdgen_2_doc_06” redatto da professionista archeologico qualificato, che tiene conto dei dati di archivio e bibliografici nonché dell’esito delle ricognizioni svolte in sito, documento evidentemente neppure visionato da parte della Soprintendenza.

Come si è già esposto si tratta di un progetto che ha solo impatti positivi sulla salute e sull’ambiente e si ritiene non serva una valutazione di impatto ambientale per chiarire gli effetti positivi del progetto e la totale assenza di rischi per l’ambiente. Ciò che risulta rischioso per l’ambiente (e per l’economia) è prorogare l’approvazione di questi progetti continuando ad utilizzare risorse costosissime ed altamente inquinanti.
[...];

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

le aree interessate dall’impianto fotovoltaico hanno attualmente destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici ed hanno attualmente utilizzazione agricola, ad uso seminativo;

il progetto determina la sottrazione dei terreni interessati dall’integrale uso agricolo per un periodo di 30-35 anni; l’impianto è da considerarsi reversibile in quanto, al termine della vita utile, può essere rimosso ed i terreni possono essere restituiti integralmente all’uso agricolo; durante l’esercizio dell’impianto sono previste pratiche agronomiche finalizzate a conservare la fertilità dei suoli;

le opere facenti parte del progetto in esame non ricadono all’interno di aree tutelate paesaggisticamente né delle relative aree contermini;

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l’esercizio dell’impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

il progetto non è tuttavia coerente con la normativa regionale specifica per gli impianti fotovoltaici (l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative) né con il Piano ambientale ed energetico regionale, in quanto il previsto impianto ricade in area non idonea per la installazione di impianti fotovoltaici a terra.

A tal proposito è comunque necessario richiamare la Sentenza del TAR Toscana n.1727/2021, pubblicata il 31.12.2021, dalla quale emerge che l’inserimento di un sito all’interno del perimetro della aree inidonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non comporta il divieto in assoluto di localizzazione di impianti ma comporta bensì una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Occorre verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato;

il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha espresso criticità paesaggistiche dovute al progetto in esame, anche alla luce della documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente;

nel caso in esame è quindi venuta in evidenza la sussistenza di criticità paesaggistiche dovute alla realizzazione ed all’esercizio del progetto in esame, come evidenziate nel contributo istruttorio acquisito dal suddetto Settore regionale; tali criticità non sono risultare adeguatamente mitigabili in base alle proposte in tal senso presentate dal proponente;

la tutela del paesaggio e dei beni culturali sono valori di rilievo costituzionale;

Visto che il progetto, nell’assetto risultante dalla documentazione integrativa e di chiarimento acquisita, non interessa aree tutelate dal vincolo paesaggistico né aree contermini al vincolo e pertanto non vi sono – per tale progetto – specifiche competenze della Soprintendenza in merito al rilascio della autorizzazione paesaggistica oppure competenze di cui all’art.30 del d.l. 77/2021;

Rilevato tuttavia che la Soprintendenza, nel contributo istruttorio conclusivo, ha rilevato criticità dovute alla realizzazione dell’impianto in esame con riferimento:

- al PIT-PPR che è stato redatto in regime di copianificazione con la Regione Toscana nonché al progetto di paesaggio “Leopoldine in Val di Chiana”, strumento attuativo del suddetto Piano;

- alla tutela dei beni archeologici, attività di esclusiva competenza della Soprintendenza ai sensi della parte seconda del d.lgs.42/2004 ed in applicazione del d.m. 10.9.2010;

Dato atto di tali criticità paesaggistiche ed archeologiche e ritenuto quindi che il progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili, sulla componente ambientale “paesaggio e beni culturali”;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché l'allegato IV bis alla suddetta parte seconda;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs.152/2006:

- il progetto presenta, quali caratteristiche di rilievo, le dimensioni (in termini di estensione), la sua concezione di insieme (in termini di ampie superfici artificiali specchiate, poste all'interno del tessuto agricolo della bonifica leopoldina);
- con riferimento alla localizzazione, il progetto interessa un'area vasta di importanza paesaggistica ed archeologica;
- con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, il progetto determina impatti estesi, sia in termini di superficie occupata che di territorio posto in relazione visiva con l'impianto; l'impatto paesaggistico è intenso e – seppur reversibile - si protrae con costanza nel lungo termine (30-35 anni); l'impatto è certo; l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla componente paesaggio e beni culturali, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, in applicazione dell'art.31 comma 6 del d.l. 77/2021 come convertito nella l.108/2021, potrà presentare istanza di VIA, ovvero di provvedimento unico ex art.27 del d.lgs.152/2006, al Ministero della Transizione ecologica;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di impianto fotovoltaico a terra denominato “Greppo”, delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale e dell'ampliamento della Stazione Elettrica a 132 kV “Farneta RT”, di proprietà Terna S.p.a., localizzato nei Comuni di Montepulciano (SI) e Cortona (AR); proposto dalla Società Acciona Energia Global Italia S.r.l. (sede legale: Via Achille Campanile n.73, Roma; partita IVA e C.F.: 12990031002), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto alla proponente Acciona Energia Global Italia S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati, nonché al Ministero della Transizione ecologica, per le motivazioni indicate in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale**

DECRETO 20 gennaio 2022, n. 675
certificato il 20-01-2022

**Lavori della Variante alla S.R.T. 71 in loc.
Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino
- Comune di Bibbiena. CUP D51B17001660001.
Decreto di esproprio.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la L.R. 18 febbraio 2005 n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la Legge Regionale n. 88/1998 e s.m.i. e in particolare l'art. 24 comma 1-ter modificato dall'art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 33 del 03/07/2018, il quale prevede che, qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni – già integrato con Decreti del Direttore Generale n. 7280 del 14 maggio 2019 e n. 9700 del 2 luglio 2020 - come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021;

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2014, prorogato ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 31 marzo 2017, n.15;

Viste le decisioni di Giunta Regionale del 14 giugno 2016 n.11 , del 5 giugno 2017 n. 4, dell' 11 giugno 2018 n. 15, del 16 settembre 2019 n. 9 e del 27 luglio 2020 n. 28 con le quali sono stati approvati i Documenti di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) rispettivamente del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e aggiornato il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati sulla viabilità regionale, tra i quali l'intervento avente ad oggetto Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n. 9951 del 21/06/2018 con il quale l'intervento della Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

- il Decreto Dirigenziale n. 4876 del 03/04/2019 Lavori di realizzazione della Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone (tratto Fontechiara variante Bibbiena) – nei comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena. Presa d'atto dei pareri Conferenza Servizi Decisoria e approvazione del progetto definitivo in linea tecnica;

- il Decreto dirigenziale n. 21585 del 30/12/2020 Lavori per la realizzazione della Variante alla SR 71 in loc. Corsalone (tratto Fontechiara variante di Bibbiena) – nei Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena – Presa d'atto degli elaborati della progettazione esecutiva;

- il Decreto dirigenziale n. 2059 del 11/02/2021 Lavori per la realizzazione della Variante alla SR 71 in loc. Corsalone (tratto Fontechiara variante di Bibbiena) nei Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena. Progetto esecutivo - presa d'atto della verifica e della validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la D.G.R. n. 362 del 06/04/2021 di Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, nel cui allegato A alla scheda E "Interventi ricompresi nell'elenco annuale sono riportati gli interventi con codice CUI: L01386030488202100012 per la realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - Realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena CUP – D51B17001660001, e con codice CUI L01386030488201900027 Realizzazione Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone e realizzazione collegamento tra variante e SRT 71 CUP – D51B17001660001;

Visto il Decreto n. 8678 del 29/04/2021 Lavori per la realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone – realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino – Comune di Bibbiena. - Approvazione del progetto definitivo in linea economica. Approvazione variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 24 comma 1 ter della L.R.88/1998. Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001. Approvazione del

progetto esecutivo e indizione della gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi degli art. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs n. 50/2016 (CUP: D51B17001660001 CIG: 873336699B), con il quale è stata approvata la variante urbanistica, apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità;

Richiamato il Decreto n. 18325 del 21/10/2021 di determinazione provvisoria dell'indennità d'esproprio dei beni immobili ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, relativa alle aree necessarie alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, di proprietà delle Ditte indicate nel piano particellare di esproprio;

Dato atto che il decreto di esproprio può essere emanato, ai sensi dell'art. 8 del DPR 327/2001, qualora sia stata determinata l'indennità di esproprio, anche in via provvisoria;

Dato atto che le indennità d'esproprio non accettate sono state depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze con atto di impegno e liquidazione Decreto Dirigenziale n. 23328 del 15/12/2021 come sotto riportato:

- Barbera Filippo, nato a Torre Annunziata il 17/07/1993, C.F. BRBFPP93L17L245P, residente in Piazza Libertà, 14 - Chitignano, indennità corrisposta euro 877,50;

- Capacci Simone, nato ad Arezzo il 22/01/1977, C.F. CPCSMN77A22A390T, residente in Case Sparse Montecalbi, 37 - Bibbiena, indennità corrisposta euro 51,97;

- Casulli Milena, nata a Bibbiena il 04/12/1949, C.F. CSLMLN49T44A851V, residente in Case Sparse Faetino, 27/A - Bibbiena, indennità corrisposta euro 4.277,00;

- Fognani Luca, nato ad Arezzo il 15/04/1972, C.F. FGNLUCU72D15A390C, residente in Via del Giardino n. 6 - Bibbiena, indennità corrisposta euro 75,08;

- Marino Fa Mercato Spa, P.I. 00878500511, sede in Subbiano Località Castelnuovo n. 105, indennità corrisposta euro 2.021,85;

- Nannelli Tamara, nata a Massa 09/03/1970, C.F. NNNTMR70C49F023N, residente in Case Sparse Montecalbi, 38 - Bibbiena, indennità corrisposta euro 25,99;

- Open Plan Holding Srl, P.I. 00243250511, sede in Bibbiena Via Marcucci Poltri n. 23, indennità corrisposta euro 28,87;

- Tulli Luca, nato a Bibbiena il 30/08/1968, C.F. TLLLCU68M30A851E, residente in Case Sparse Montecalbi, 38 - Bibbiena, indennità corrisposta euro 25,99;

- Vannucci Valdo, nato a Bibbiena il 04/05/1947, C.F. VNNVLD47E04A851Z, residente in Case Sparse

Faetino, 27/A - Bibbiena, indennità corrisposta euro 11.172,00;

Dato atto che le indennità d'esproprio accettate sono state pagate con pagamento diretto disposto dal Decreto Dirigenziale n. 20557 del 17/11/2021 a favore di Leprai Gilda, nata a Roma il 10/06/1950, C.F. LPRGLD50H50H501S, residente in Nucleo Pollino n. 1 - Bibbiena, indennità corrisposta euro 194.700,00 e dal Decreto Dirigenziale n. 23328 del 15/12/2021 a favore di Sozzi Silvana, nata a Genova il 06/11/1934, C.F. SZZSVN34S46D969M, residente in Via Berni n. 35 - Bibbiena, indennità corrisposta euro 429,00;

Visto che, per i beni sopra individuati, il frazionamento e i relativi elaborati planimetrici di cui al prot. n. AR/0045722/2021 del 21/10/2021 è stato presentato al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo;

Dato atto che il decreto di espropriazione deve essere emanato nel termine legale di cinque anni di cui all'art. 13, comma 4, del DPR 327/2001, decorrente dalla data in cui è divenuto efficace l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D, come definite dagli strumenti urbanistici;

Dato atto delle verifiche di ispezione catastale e ipotecaria sulle particelle di cui al presente atto e delle documentazioni prodotte dalle ditte espropriande, conservate agli atti del Settore Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico, che hanno confermato la piena e libera proprietà dei beni;

Vista la propria competenza - ai sensi del decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021 - a emanare il presente decreto di esproprio;

Ritenuto pertanto di provvedere:

- al trasferimento dei beni sopra descritti alla Regione Toscana C.F. 01386030488 tramite il presente decreto di esproprio;

- alla registrazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001, senza indugio, presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze e alla successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 23328 del

15/12/2021 con il quale sono state impegnate le seguenti somme per imposta di registro, imposta catastale e tassa ipotecaria:

- Imposta Registro Euro 6.296,00
- Imposta Ipotecaria Euro 400,00
- Imposta Catastale Euro 400,00;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 117 del 11/01/2022 Lavori per la realizzazione della "Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena. Elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR 327/2001;

Dato atto che il presente decreto è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26.10.1972;

DECRETA

1. di disporre a favore della Regione Toscana, con sede in Piazza del Duomo n. 10 – 50122 Firenze, C.F. 01386030488, l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di cui all'oggetto ed identificati come di seguito:

- Casulli Milena, nata a Bibbiena il 04/12/1949, residente in Case Sparse Faetino, 27/A Bibbiena, C.F. CSLMLN49T44A851V, quota proprietà 1/4 e Vannucci Valdo nato a Bibbiena il 04/05/1947, residente in Case Sparse Faetino, 27/A Bibbiena, C.F. VNNVLD47E04A851Z, quota proprietà $\frac{3}{4}$ N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 88, mappale 369 mq 65;

Indennità d'espropriazione (area non edificabile) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 650,00;

- Casulli Milena, nata a Bibbiena il 04/12/1949, residente in Case Sparse Faetino, 27/A Bibbiena, C.F. CSLMLN49T44A851V, quota proprietà 1/2 e Vannucci Valdo nato a Bibbiena il 04/05/1947, residente in Case Sparse Faetino, 27/A Bibbiena, C.F. VNNVLD47E04A851Z, quota proprietà $\frac{1}{2}$ N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 88, mappale 372 mq 4019 e mappale 374 mq 201;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 8.229,00;

- Capacci Simone, nato a Arezzo il 22/01/1977, residente in Case Sparse Montecalbi, 37 Bibbiena, C.F. CPCSMN77A22A390T, quota proprietà 2/8; Fognani Luca, nato a Arezzo il 15/04/1972, residente in Via del Giardino n. 6 Bibbiena, C.F. FGNLUCU72D15A390C, quota proprietà 13/36; Open Plan Holding Srl con sede in Bibbiena, Via Marcucci Poltri n. 23, P.I. 00243250511, quota proprietà 5/36; Nannelli Tamara, nata a Massa il 09/03/1970, residente in Case Sparse Montecalbi n. 38 Bibbiena, C.F. NNNTMR70C49F023N, quota

proprietà 1/8 e Tulli Luca nato a Bibbiena il 30/08/1968, residente in Case Sparse Montecalbi n. 38 Bibbiena, C.F. TLLLCU68M30A851E, quota proprietà 1/8 N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 88, mappale 370 mq 330;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 207,90;

- Leprai Gilda, nata a Roma il 10/06/1950, residente in Nucleo Pollino n. 1 Bibbiena, C.F. LPRGLD50H50H501S N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 88, mappale 45 civile abitazione;

Indennità d'espropriazione (area legittimamente edificata) ex art. 38 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 194.700,00;

- Vannucci Valdo nato a Bibbiena il 04/05/1947, residente in Case Sparse Faetino, 27/A Bibbiena, C.F. VNNVLD47E04A851Z, quota proprietà 1/1 N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 88, mappale 371 mq 180;

Indennità d'espropriazione (area non edificabile) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 6.570,00;

- Barbera Filippo, nato a Torre Annunziata il 17/07/1993, residente in Piazza Libertà, 14 Chitignano, C.F. BRBFPP93L17L245P, quota proprietà 1/1 N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 87, mappale 114 mq 450;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 877,50;

- Sozzi Silvana, nata a Genova il 06/11/1934, residente in Via Berni n. 35 Bibbiena, C.F. SZZSVN34S46D969M, quota proprietà 1/1 N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 88, mappale 367 mq 17, mappale 368 mq 53 e mappale 365 mq 150;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 429,00;

- Marino Fa Mercato Spa, sede in Subbiano, Località Castelnuovo n. 105, P.I. 00878500511, quota proprietà 1/1 N.C.T. Comune di Bibbiena, foglio 88, mappale 363 mq 200 e mappale 361 mq 95;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 2.021,85;

2. di dare atto che tale trasferimento comporta l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

3. di dare atto altresì che il presente decreto, che dispone il passaggio di proprietà a favore della Regione Toscana, è sottoposto alla condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente eseguito;

4. di notificare il presente decreto con le forme previste per legge a coloro che risultino proprietari

contestualmente all'avviso recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione;

5. di registrare il presente decreto, in termini d'urgenza, presso l'Agenzia delle Entrate sede di Firenze;

6. di dare atto che la notifica e la trascrizione, con volta dei beni, del presente atto - presso la competente Agenzia delle Entrate-Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare, anche con riferimento alla sua avvenuta esecuzione e con indicazione della data di esecuzione stessa, da annotarsi nei registri immobiliari - sarà eseguita a cura del Settore Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico;

7. di dare atto che dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

8. di dare atto inoltre che, per effetto del Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021, il Responsabile del procedimento di espropriazione per i lavori in oggetto è la Dirigente del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento acustico della Regione Toscana Ing. Sandra Grani e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri è il sottoscritto Dirigente del Settore

Attività amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale, D.ssa Francesca Barucci.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Francesca Barucci

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 20 gennaio 2022, n. 694
certificato il 20-01-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto: "Lavori di sistemazione del Canale A.A. Bagno", nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Camaione (LU). Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 694 - Data adozione: 20/01/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto: "Lavori di sistemazione del Canale A.A. Bagno", nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Camaiore (LU). Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/01/2022

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

il proponente Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina n.64, Viareggio LU; C.F.: 02350460461) con istanza inviata il 05/10/2021 e pervenuta al protocollo regionale in data 06/10/2021 (prot. n. 387070) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto "*Lavori di sistemazione del Canale A.A. Bagno*", nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Camaiore (LU), depositando la prevista documentazione;

in data 07/10/2021, sul sito *web* della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 390695) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato il 07/10/2021;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente, in data 30/09/2021, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, con importo minimo di € 500, come da nota di accertamento n. 22981 del 07/10/2021;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera o) "*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque...*" dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e come tale da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

in esito alla suddetta richiesta del 07/10/2021, sono pervenuti i contributi di:

Comune di Pietrasanta del 05/11/2021 e 09/11/2021;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa del 15/10/2021;
ARPAT del 05/11/2021;

Autorità Idrica Toscana, Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale del 08/11/2021;

Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio del 05/11/2021;

Settore regionale Tutela della Natura e del Mare del 10/11/2021;

in data 10/11/2021 (prot. n. 437788), sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA-VAS ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata;

su richiesta del proponente del 10/12/2021 (prot. n. 478748), il Settore VIA-VAS, con nota del 10/12/2021 (prot. n. 479019), ha accolto la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti per un periodo di 15 giorni;

la documentazione integrativa e di chiarimento è pervenuta il 21/12/2021 (prot. n. 493031);

il Settore VIA-VAS ha richiesto il 21/12/2021 (prot. n. 493678) il contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati in merito alla documentazione pervenuta in pari data;

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

in esito alla suddetta richiesta del 21/12/2021, sono pervenuti i contributi di:

- ARPAT del 31/12/2021;

- Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del paesaggio del 12/01/2022;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA-VAS indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 06/10/2021 (prot. n. 387070) e dalla documentazione integrativa e di chiarimento trasmessa il 21/12/2021 (prot. n. 493031);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'obiettivo del progetto nel suo complesso è la messa in sicurezza idraulica dell'asta fluviale del Canale A.A. Bagno a fronte di eventi pluviometrici con tempo di ritorno di 200 anni, con la finalità di adeguarne la portata per attenuare i rigurgiti dei canali recettori, in particolare il Torrente Beccatoio, ricettore finale;

il presente procedimento costituisce il primo lotto di interventi che, unitamente agli altri lotti previsti, consentirà di raggiungere tale obiettivo;

l'intervento in oggetto prevede la messa in sicurezza idraulica di un tratto di circa 300 m del Canale nei pressi del limite amministrativo tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore. In particolare, riguarda il tratto compreso tra la sezione di confluenza nel Canale A.A. Teso e il sifone con cui il Canale A.B. Lama della Torre sottopassa lo stesso Canale A.A. Bagno;

si prevedono due tipologie di intervento, una a valle e l'altra a monte del Ponte di via Macchia Monteggiorini, nel dettaglio:

- per il tratto di valle, è previsto il rialzamento degli esistenti argini in terra fino a quota 2,55 m s.l.m., con una larghezza in testa di 3,50 m e pendenza delle scarpate di 1/1. Le sponde saranno inerbite mediante semina su biostuoia. Sarà eliminato l'esistente filare di n.13 platani lungo la riva sinistra. Lo sviluppo dei rilevati arginali è di circa 160 metri;

- per il tratto a monte, è prevista la realizzazione di un'opera in cemento armato che consente di rialzare gli argini fino a quota 2,55 m s.l.m., in riva destra, lungo via Argine Vecchio, addossandosi all'attuale muratura in calcestruzzo ed in riva sinistra, a ridosso dei fabbricati esistenti, sostituendosi all'attuale sponda in muratura previa opera di consolidamento arginale eseguita mediante la realizzazione di berlinese in micropali eseguiti a rotazione;

alla base dei previsti muri di cemento armato verrà realizzata una soletta di c.a. che costituirà le fondamenta dei muri stessi dotata di aperture che consentiranno il regolare scambio di acque con la falda sottostante;

la nuova quota in sommità arginale prevista dalle verifiche idrauliche è di + 2,55 m s.l.m.;

i materiali di scavo terrosi risultanti dalle lavorazioni saranno utilizzati per il ricarico di arginature esistenti;

il proponente fa presente che la realizzazione della difesa spondale con massi naturali, tecnica scelta per il progetto e storicamente usata in Versilia, consente una riduzione dei fenomeni erosivi in corso che spesso sono causa scatenante di scoscendimenti arginali diffusi con conseguente riduzione delle sezioni resistenti delle arginature. Difatti, le previste opere di adeguamento arginale e di difesa spondale non solo ripropongono le condizioni di sicurezza per una ottimale fruibilità del luogo, ma permettono anche l'arresto di pericolosi fenomeni erosivi;

le terre necessarie per il riempimento degli scavi saranno reperite in loco, riutilizzate secondo la loro provenienza e gestite ai sensi delle vigenti normative in materia; nello specifico, il materiale di scavo, opportunamente controllato verrà analizzato e, se non costituirà rifiuto, verrà posto in alveo o alla base della scogliera poiché trattasi di materiale con stesse caratteristiche fisiche del materiale attualmente presente in alveo; i materiali di scavo terrosi risultanti dalle lavorazioni a monte del ponte di via Macchia Monteggorini verranno disposti in area idonea e destinati al ricarico di arginature esistenti;

nelle aree di cantiere è previsto il rispetto di quanto indicato nelle *"Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* (ARPAT - Gennaio 2018);

il proponente segnala che a circa di 500 m di distanza dall'area è presente, quale recettore particolarmente sensibile, l'Ospedale Unico della Versilia;

l'importo stimato per la realizzazione delle opere in progetto ammonta ad € 520.000, mentre gli interventi di manutenzione sono quantificati in circa 9.000 euro ogni 5 anni;

l'intervento prevede che l'abbattimento di n. 13 platani posti sul rilevato arginale a monte del ponte di via Macchia Monteggorini (indicati dal proponente come pioppi, nella documentazione di avvio);

i lavori dureranno 6 mesi e gli occupati saranno 4 per tutta la loro durata;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico complessivo e gli altri strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l'area di interesse risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio 2 denominato *"Versilia e costa apuana"* caratterizzato da un'intensa attività mineraria estrattiva. Il proponente rileva che il progetto in esame risulta in coerenza con le norme del PIT poiché gli interventi previsti sono volti alla riqualificazione delle sponde del Canale A.A. Bagno;

nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si rileva che l'area interessata dagli interventi di progetto ricade all'interno dell'unità di Paesaggio PC2 *"La città di Pietrasanta e la sua marina"*. Il proponente rileva che il progetto in esame risulta in coerenza con le norme del PTCP in quanto viene garantito il ripristino dei paesaggi fluviali e della loro continuità, il risanamento delle sponde dell'alveo e loro la riqualificazione ambientale (crescita spontanea della vegetazione ripariale attualmente danneggiata dal cedimento della sponda);

nel Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Pietrasanta, l'area in oggetto ricade in Classe III-Aree di tipo misto. Il proponente rileva che il Comune di Camaiore al momento risulta sprovvisto di PCCA;

nel Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) l'area di intervento ricade in aree a pericolosità da alluvione media "P2" (art. 9 lettera b della Disciplina di Piano);

nel Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, gli interventi in progetto interessano un'area esterna a quelle classificate a pericolosità geomorfologica e/o da frana;

nel Piano di Gestione delle Acque (PGA) i corpi idrici potenzialmente interessati dall'intervento sono:

- Corpo idrico superficiale “*Fosso del Secco – del Trebbiano*” classificato in stato ecologico pessimo ed in stato chimico buono, con obiettivi del raggiungimento stato ecologico sufficiente al 2021 e non deterioramento dello stato chimico;
- Corpo idrico sotterraneo della “*Versilia e Riviera Apuana*” classificato in stato quantitativo non buono ed in stato chimico non buono con obiettivi del raggiungimento del buono stato quantitativo e chimico al 2027;

nelle carte dei Piani Strutturali (PS) sia del Comune di Camaiore che quello di Pietrasanta, il proponente rileva che il sito in oggetto è classificato, dal punto di vista idraulico, in area a pericolosità idraulica elevata;

l'area in esame non ricade all'interno di Aree naturali protette né di Siti della rete Natura 2000, Siti proposti o Siti di interesse regionale e non è sottoposta né a vincolo idrogeologico né a vincolo paesaggistico;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività previste dal progetto in esame;

componente atmosfera – il proponente rileva che dall'analisi dei dati a disposizione, lo stato della qualità dell'aria nella zona è da considerarsi buono. Evidenzia inoltre che la fase di cantiere è quella che potrebbe potenzialmente incidere sulla componente aria, sia in termini di emissioni di CO₂ che in termini di emissioni di polveri. Pertanto, al fine di garantire uno standard elevato dello stato qualitativo dell'aria, considerando anche la prossimità del cantiere con la zona periurbana dell'abitato di Pietrasanta, verranno adottati, con riferimento al caso in esame, le misure di mitigazione e gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione di polveri contenute nelle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione Ambientale, Firenze, 2018*” di ARPAT. Segnala inoltre la presenza, a circa 500 m di distanza, di un recettore particolarmente sensibile quale l'Ospedale Unico della Versilia. Infine, in relazione alla fase di esercizio, a lavori ultimati, il proponente segnala che l'impatto risulterà nullo;

componente ambiente idrico – Acque superficiali: il proponente evidenzia che, in fase di cantiere, è previsto un limitato impatto sullo stato qualitativo delle acque dovuto sostanzialmente al loro intorbidimento indotto dalle attività di scavo e di manutenzione degli argini. Per mitigare tali impatti, si prevede di eseguire le lavorazioni nella stagione estiva, di adottare idonei sistemi di lavoro finalizzati ad evitare rilasci nelle acque di miscele cementizie (additivi e/o altre parti solide) e di non occupare l'alveo con materiali di cantiere. Pertanto, a fine giornata lavorativa, i mezzi meccanici saranno collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, in corrispondenza di presidi atti a prevenire la dispersione di eventuali sversamenti. Infine, vista la durata limitata dei lavori (alcuni mesi) il proponente ritiene che l'opera in progetto non inficerà in maniera significativa sugli obiettivi fissati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, che sono obiettivi durevoli e su un raggio temporale molto più lungo di quello della durata del cantiere. In fase di esercizio, l'impatto atteso sull'ambiente acquatico è da ritenersi positivo, in quanto il consolidamento della sponda comporta la riduzione del rischio idraulico all'interno dell'area interessata dagli interventi.

Acque profonde: il progetto in esame non comporta il rilascio di alcuna sostanza nel suolo, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. L'unico rischio è legato al rilascio accidentale di sostanze inquinanti impiegate dalle macchine operatrici nel cantiere. Tale rischio sarà valutato insieme alle opportune misure di prevenzione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del successivo Progetto Esecutivo;

componente rifiuti – il proponente evidenzia che la produzione di rifiuti è legata esclusivamente alla fase di cantiere, mentre per la fase di esercizio e manutenzione è da considerarsi pressoché nulla, poiché limitata esclusivamente al materiale derivante dal taglio di arbusti, che andrà opportunamente gestito secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda la fase di cantiere, il proponente precisa che il materiale scavato sarà opportunamente controllato tramite analisi chimiche da normativa e se non costituirà rifiuto sarà posto in alveo o alla base della scogliera in quanto materiale con stesse caratteristiche fisiche del materiale attualmente presente in alveo, nel rispetto del Piano di gestione delle Terre (si rimanda al documento specifico allegato al progetto); per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere, il proponente precisa che questi saranno depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento o recupero). Infine, il proponente predisporrà dei contenitori idonei, per funzionalità e capacità, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica. Non è prevista la presenza di rifiuti pericolosi;

componente suolo e sottosuolo – il proponente evidenzia che, in fase di cantiere, gli impatti potenziali dovuti per lo più allo svolgimento delle attività di scavo sono da ritenersi limitati e riguardano sia lo scavo di sbancamento, per consentire l'alloggio dell'opera di difesa spondale, che lo sbancamento con materiale dell'alveo per la realizzazione di una piattaforma ai piedi della sponda in grado di consentire l'accesso dei mezzi e lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza. Gli obiettivi da raggiungere riguardano la minimizzazione dei volumi di materiale da escavare dal fondo dell'alveo del Canale e la riduzione del disturbo nei confronti dell'ittiofauna. Obiettivi perseguiti al fine di minimizzare il disturbo ambientale nonostante la necessità di garantire una zona asciutta per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza per i mezzi e per gli operatori. In merito alla fase di esercizio, il proponente rileva che l'impatto indotto sulla componente ambientale suolo sia da ritenersi nullo;

componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi – il proponente dichiara che durante la fase di cantiere non sono previsti sfalci consistenti della vegetazione presente o taglio di aree ricoperte da alberi e che l'impatto sulla flora è da ritenersi quindi nullo, in quanto le aree interessate dall'intervento non sono boscate. Sempre in fase di cantiere, in relazione all'ittiofauna del Canale, sono previsti impatti legati all'intorbidimento delle acque generato dalla movimentazione di materiale in alveo per la realizzazione della piattaforma per l'esecuzione dei lavori che verrà rimossa ad intervento concluso. In relazione all'intorbidimento delle acque, si prevede che tale impatto risulti minimo in quanto verrà mobilitato materiale prevalentemente grossolano presente in alveo. Al fine di garantire l'ossigenazione dell'ittiofauna, di specie invertebrate, di specie faunistiche e delle acque a valle, il proponente prevede di realizzare interventi in alveo che non deviano completamente l'acqua, né interrompono la continuità idraulica. Per quanto riguarda invece l'avifauna, è previsto un impatto minimo legato all'eventuale emigrazione forzata delle specie presenti a causa del disturbo provocato dalla presenza di mezzi e uomini operanti nell'area. In ogni qual modo a fine lavori il proponente effettuerà a tutti gli interventi di ripristino delle aree interessate dal cantiere, attraverso tecniche di rinaturalizzazione del sito. Il proponente conclude che, poiché il database naturalistico "RE.NA.TO." di Regione Toscana, nell'area oggetto delle lavorazioni, non segnala la presenza di specie da tutelare, gli impatti previsti sul sistema florofaunistico e ittico, saranno di modesta entità e durata, pertanto, risultano non significativi. Nelle lavorazioni comunque si terrà conto di quanto previsto ai sensi della L.R. 7/2005 e relativi provvedimenti attuativi;

componente paesaggio e beni culturali – il proponente mette in evidenza l'assenza di una vegetazione riparia lungo il tratto interessato dal fenomeno erosivo e l'elevata antropizzazione dell'area destinata a giardini, campi e strade. Rileva inoltre che l'attuazione del progetto non introduce significative modifiche agli elementi caratterizzanti l'area e che è compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale dell'area. Per quel che riguarda gli argini in terra, sottolinea che queste opere hanno origini antichissime, in quanto l'uomo le ha da sempre utilizzate, mentre, per quel che riguarda gli argini in calcestruzzo, le tecniche costruttive del progetto prevedono il rialzamento in calcestruzzo di argini già realizzati in questa tipologia; l'abbattimento del filare di platani risulta necessario ai fini della realizzazione del progetto di mitigazione del rischio da alluvione in esame;

rumore e vibrazioni – il proponente ritiene che l'impiego dei mezzi d'opera durante la fase di cantiere possa generare un limitato impatto nei confronti dell'ambiente in cui si inserisce l'opera, in quanto si trova in un'area fortemente urbanizzata dove i livelli di rumorosità di fondo sono piuttosto rilevanti per la presenza della viabilità locale. Inoltre, l'eventuale impatto indotto dai mezzi d'opera sulla componente rumore è reversibile e limitato nel tempo, pertanto non si ritiene necessario dover introdurre misure di protezione e mitigazione particolari. Il proponente precisa infine che il numero e la tipologia dei mezzi che verranno impiegati e le lavorazioni da svolgere, sono tipiche di ogni altro cantiere edile e che, pertanto, l'impatto è da considerarsi limitato, oltre che reversibile. In fase di esercizio dell'opera l'impatto sulla componente ambientale rumore si ritiene nullo;

per quel che riguarda la analisi delle alternative, il proponente rileva come non sia stato possibile individuare delle alternative di localizzazione, poiché l'area critica di erosione spondale si trova specificatamente nel tratto di sponda sinistra interessata dai lavori di progetto. Inoltre, il perimetro d'intervento è molto ridotto proprio perché il deterioramento della sponda è localizzato in questa piccola area, pertanto non avrebbe senso realizzare le opere in qualsiasi altro tratto dell'alveo. Infine, l'alternativa zero è considerata inaccettabile poiché l'intervento oggetto del progetto rientra tra quelli definiti "primi interventi urgenti" per il miglioramento

idraulico dell'area. Accettare l'alternativa zero significa ignorare lo stato di emergenza idraulica presente in sito e non attuare un intervento che porterebbe alla mitigazione del rischio idraulico;

Viabilità – il proponente ha individuato che l'accesso all'area interessata dagli interventi è garantito dalla viabilità locale di Pietrasanta e di Camaiole, che percorre longitudinalmente quasi tutto il canale in oggetto, tramite via Padule e via Arginvecchio. Inoltre, parte degli interventi verrà realizzata con accessi interpoderali in seguito all'attuazione degli espropri previsti;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

il Comune di Pietrasanta, nel contributo del 09/11/2021, richiedeva alcune integrazioni in merito agli aspetti progettuali, in relazione alla cantierizzazione e alla mitigazione/compensazione delle specie vegetali, ed in merito agli aspetti ambientali, in relazione alle componenti flora-vegetazione e rumore che, il proponente ha trasmesso il 21/12/2021. Il Comune tuttavia, non si è espresso su detta documentazione integrativa;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa, nel contributo del 15/10/2021, richiedeva la Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 che, il proponente ha trasmesso il 21/12/2021. La Soprintendenza tuttavia, non si è espressa su detta documentazione integrativa;

l'ARPAT, nel contributo iniziale del 05/11/2021, evidenziava una serie di lacune nella documentazione presentata ed esprimeva una posizione sfavorevole in considerazione del fatto che *“I problemi idraulici dovranno essere affrontati nel loro complesso e dovranno essere previsti interventi che tengano in considerazione l'evoluzione della normativa con un maggior rispetto della natura, anche nell'ottica degli indirizzi dettati dalla transizione ecologica (edilizia e progetti ecosostenibili)”*. Tuttavia, a seguito del deposito da parte del proponente della documentazione integrativa a di chiarimento, avvenuto il 21/12/2021, l'ARPAT trasmette il contributo finale del 31/12/2021, nel quale rileva che:

“In riferimento alle osservazioni il Consorzio ha fatto presente che la progettazione, finanziata dalla Regione Toscana permetteva solo un primo lotto di lavori. E' stato chiarito, tuttavia, che tutta l'asta del canale Bagno è stata oggetto di uno studio idrologico- idraulico. Tale studio, quindi, è la cornice per questo lotto e per i futuri, che dovranno essere sviluppati in conformità allo stesso.

Gli aspetti idraulici del progetto erano già stati valutati dalle Autorità Idrauliche preposte, Genio Civile ed Autorità di Distretto, nell'ambito della conferenza dei servizi, con parere favorevole.

Per la presenza del ponte si riporta che l'adeguamento di opere di competenza privata seguirà un'altra procedura amministrativa in capo al Genio Civile.

E' stato chiarito che l'intervento sottoposto a verifica il Bagno, così come il Baccatoio ed il Teso, in procedimenti precedenti erano stati oggetto di specifici studi idrologico-idraulici, fra loro legati, che ne hanno valutato lo specifico funzionamento inserito comunque nel contesto generale.

Per quanto riguarda la presenza di platani si ha che per ragioni di sicurezza il R. D. 523/1904, e le direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua, di cui alla DGRT 1315/2019, non prevedono presenza di alberi sui rilevati arginali. In accordo con il Comune di Pietrasanta il Consorzio provvederà alla compensazione delle alberature tagliate con altrettante alberature di specie conformi alle disposizioni del “Regolamento del verde” comunale. Per quanto riguarda le cateratte sul Teso si riporta che sono state ristrutturare negli anni '90 con la funzione di proteggere i canali Teso e Bagno, ambienti di acqua dolce, dalla risalita di acqua salata durante le mareggiate. Esse hanno quindi una funzione prevalentemente ambientale e non rilevano ai fini della sicurezza idraulica”. Infine, “Per quanto sopra le criticità rilevate risultano superate dai chiarimenti forniti; l'iter pregresso della pratica non aveva visto la presenza di ARPAT per cui mancavano delle informazioni, si esprime parere positivo al progetto con la prescrizione, in fase di cantiere, di seguire le linee guida redatte da ARPAT e scaricabili [...]” dal sito web della Agenzia;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel parere del 08/11/2021, *“precisa che il PGA non prevede l'espressione del parere da parte di questo Ente, ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui*

corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”. La normativa di Settore è al momento la seguente:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Gestione delle Acque (PGA) del distretto dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) e aggiornato con i seguenti atti:
 - “Direttiva Derivazioni”, approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018);
 - “Direttiva Deflusso Ecologico”, approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017;
 - Decreto del Segretario Generale n. 33 del 05/08/2020 di aggiornamento dei bilanci idrici dei corpi idrici sotterranei di Prato e di Empoli, e dei corpi costieri del bacino Toscana Costa;
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Tutela della Natura e del mare, nel contributo del 10/11/2021, rileva che:

“- per il tratto di canale a valle del ponte di via M. Monteggorini fino alla confluenza con il canale A.A. Teso si prevede il rialzamento degli argini in terra, previo scotico del rilevato arginale esistente. La larghezza in testa del nuovo rilevato arginale sarà di 3,50 metri così come per lo stato attuale, la pendenza delle scarpate è prevista 1/1. Al fine di evitare fenomeni erosivi superficiali e di consentire un rapido rinverdimento delle scarpate si prevede di rivestire le stesse con biostuoia e di porre in opera una semina di essenze erbacee. Per la realizzazione del rialzamento arginale ed il conseguente allargamento della sezione si rende necessario abbattere e rimuovere le relative ceppie di n. 13 pioppi [platani: N.d.R.]. Lo sviluppo dei rilevati arginali è di circa 160 metri;

- per il tratto di canale a monte del ponte sulla via M. Monteggorini si prevede la realizzazione di un'opera in cemento armato che oltre, a consentire il rialzamento arginale, consenta altresì la messa in sicurezza delle sponde, caratterizzate oggi, in destra idraulica da un muro in calcestruzzo mal fondato che origina frequenti problemi sulla viabilità della via dell'Argine Vecchio, ed in sinistra idraulica da un muro di confine in pietra che manifesta problemi di stabilità”.

Rileva inoltre che:

“Per quanto concerne la verifica di cui all'art. 88 della L.R. 30/2015, si fa presente che l'area di intervento non è ubicata all'interno di siti della Natura 2000, né di aree protette.

In relazione all'individuazione di eventuali effetti negativi determinati dal progetto sulla coerenza rispetto alla rete ecologica, di cui al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai fini dell'art. 75 della L.R. 30/2015, si riscontra che l'area di intervento ricade lungo un corridoio fluviale, rappresentato dal canale del Bagno, in prossimità di elementi strutturali definiti come “area urbanizzata” e “matrice agroecosistemica di pianura”.

L'intervento è in prossimità del Fosso Motrone che in quel tratto costituisce un “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”.

In merito agli impatti, il Settore fa presente che, rispetto alla componente flora, fauna ed habitat, “Dal punto di vista naturalistico, non si riscontrano nell'area di progetto ambiti di valore estremamente rilevante o soggetti a particolari tutele.Il paesaggio della pianura costiera presenta i tratti tipici dei territori densamente urbanizzati all'interno dei quali gli spazi rurali sono residuali e coincidono per lo più con mosaici agricoli a maglia fitta formati da orti, relitti di colture promiscue, piccoli oliveti e frutteti, spesso con caratteri di interclusione nel tessuto costruito. Come si evince dalla carta l'area è caratterizzata da una trama di seminativi di pianura.

Il reticolo idrografico principale e minore della pianura costiera (torrenti Carrione, Frigido, Versilia, Fossi Fiumetto, Motrone e dell'Abate), pur fortemente alterato ed inserito in un contesto ad elevata urbanizzazione, presenta ancora relittuali stazioni di flora igrofila e palustre”.

Infine, il Settore rileva che, poiché “durante la fase di cantiere non sono previsti sfalci consistenti della vegetazione presente o taglio di aree ricoperte da alberi; l'impatto sulla flora è da ritenersi quindi nullo, in quanto le aree interessate dall'intervento non sono boscate. In relazione all'ittiofauna del Canale, si prevedono impatti limitati in fase di cantiere, prevalentemente a causa dell'intorbidimento delle acque

legate alla movimentazione di materiale in alveo per la realizzazione della piattaforma per l'esecuzione dei lavori che comunque verrà rimossa ad intervento concluso, allo stato ante operam. In relazione all'intorbidimento delle acque, si prevede che tale impatto risulti minimo in quanto verrà mobilitato materiale prevalentemente grossolano presente in alveo. Al fine di garantire l'ossigenazione dell'ittiofauna, di specie invertebrate, di specie faunistiche e delle acque a valle, si è deciso di realizzare interventi in alveo che non devia completamente l'acqua, né interrompono la continuità idraulica.

A fine lavori saranno effettuati interventi di ripristino delle aree interessata dal cantiere”;

Pertanto, in base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, il Settore ritiene che la distanza dai Siti Natura 2000 è tale da escludere interferenze con i siti tutelati quindi non risulta necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale. Inoltre, rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ritiene necessario perseguire il miglioramento dei livelli di qualità e continuità dell'ecosistema fluviale e, a tal proposito, fornisce specifiche indicazioni per il proponente;

il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo del 05/11/2021, esprimeva posizione favorevole con prescrizioni volte al miglioramento dell'inserimento nel contesto delle opere, sottolineando l'importanza:

“- per le scarpate esterne dell'intervento a monte del ponte di via Macchia Monteggorini, valutare la possibilità, se non interferente con la funzionalità dell'opera di protezione idraulica, di implementare la dotazione vegetazionale, inserendo, oltre al previsto inerbimento, anche vegetazione arbustiva, in considerazione dell'eliminazione della fila di pioppi [platani: N.d.R.] esistente;

- nell'intervento a valle del ponte, si prescrive il rivestimento di tutte le strutture in c.a. con paramento in pietra, non solo quella della riva sinistra”.

Il proponente, nella documentazione integrativa, trasmessa il 21/12/2021, fa presente che:

“Purtroppo il Consorzio non può prevedere la piantumazione di ulteriori essenze arbustive, oltre al previsto inerbimento delle teste e delle scarpate arginali, sia perché i terreni oltre l'unghia arginale sono di proprietà privata e quindi non nelle disponibilità del Consorzio, sia perché ne è fatto divieto ai sensi del RD 523/1904 per i rischi che tali piantumazioni potrebbero generare, crescendo, alle arginature in terra.

- Per quanto concerne il rivestimento in muratura il Consorzio ha al momento previsto in progetto il rivestimento dei soli muri in sinistra idraulica, riprendendo di fatto la metodologia di rivestimento già esistente allo stato attuale che lo vede presente solo in sponda sinistra”, ma che “Tuttavia il Consorzio si impegna a reperire le risorse necessarie per il rivestimento anche dei muri in destra idraulica o tramite nuovi finanziamenti o già tramite il recupero delle economie che dovessero rendersi disponibili dopo le procedure di gara d'appalto, in caso di assenso a tale destinazione da parte dei competenti Uffici Regionali”.

Pertanto, nel contributo conclusivo del 12/01/2021, il Settore conferma la posizione favorevole precedentemente espressa inserendo una prescrizione recepita nel presente atto e conclude rilevando che l'intervento risponde sicuramente alla finalità di messa in sicurezza idraulica e salvaguardia e come tale è da considerarsi coerente con gli obiettivi generali della Prima Invariante strutturale del PIT-PPR su stabilità e sicurezza dei bacini idrografici anche se *“in relazione all'art. 16 della Disciplina di piano (disciplina del sistema idrografico), ricordata anche nello Studio preliminare ambientale, all'Obiettivo 4 della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n.01 ed ai contenuti della Seconda Invariante, le integrazioni prospettate non rispondono pienamente a quanto richiesto, ovvero l'individuazione di misure di mitigazione all'interno del progetto per un migliore inserimento nel contesto specifico, la cui struttura è individuata dai contenuti del PIT-PPR. Per cui, fermo restando che tali misure di mitigazione avrebbero contribuito positivamente all'inserimento paesaggistico dell'opera, si prende atto della dichiarata impossibilità di effettuare piantumazioni all'esterno dei nuovi argini in terra”;*

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario nell'istanza di avvio del procedimento;

Considerato che:

il progetto ha come obiettivo l'adeguamento alla portata duecentennale dell'asta del canale A.A. Bagno e costituisce il primo lotto funzionale, finalizzato al miglioramento delle condizioni idrogeologiche del reticolo dei canali di acque alte del bacino di bonifica del Torrente Baccatoio;

il progetto è solo un primo lotto di lavori finanziati, nati uno Studio Idrologico – Idraulico che ha interessato tutta l'asta del Canale A.A. Bagno e che costituirà la cornice per anche per i futuri lotti, che dovranno pertanto essere sviluppati in conformità a detto Studio;

la realizzazione della difesa spondale con massi naturali, tecnica storicamente usata in Versilia, permetterà una riduzione dei fenomeni erosivi in corso che spesso sono causa scatenante di scoscendimenti arginali diffuse con conseguente riduzione delle sezioni resistenti delle arginature;

la realizzazione degli interventi di difesa spondale in progetto consentirà di arrestare la progressione del fenomeno erosivo che pregiudica la stabilità del tratto di sponda, favorendo così la stabilità dell'area;

durante le maggiori piene, nelle ridotte sezioni arginali possono generarsi "rotte" con conseguenti rischiosi diffuse allagamenti dei vasti territori pianeggianti limitrofi;

l'adeguamento arginale con realizzazione di difesa spondale non solo ripropone le condizioni di sicurezza per una ottimale fruibilità del luogo da parte della popolazione, ma permetterebbe anche l'arresto dei pericolosi fenomeni erosivi tipici di queste arginature;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;

il progetto è finalizzato alla mitigazione del rischio da alluvione e quindi funzionale alla salvaguardia della incolumità pubblica, dei beni e delle infrastrutture;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il proponente, in fase di realizzazione delle opere previste, deve adottare le buone pratiche di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, Gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia. Dette pratiche devono essere portate a conoscenza della impresa appaltatrice, anche tramite il loro inserimento nel Capitolato speciale di appalto;
[la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. il proponente deve, ai fini di assicurare la tutela della rete ecologica regionale individuata dal PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico), perseguire il miglioramento dei livelli di qualità e continuità dell'ecosistema fluviale, adottando le seguenti buone pratiche:
- eseguire gli interventi in alveo al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ittiche presenti nel corso d'acqua, garantendo la continuità idraulica, senza deviare completamente l'acqua, come riportato nello studio preliminare ambientale;

- effettuare gli interventi di taglio delle alberature al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ornamentali (indicativamente 15 marzo -15 luglio) e provvedere, nella successiva fase di ripristino, alla loro sostituzione mediante piantumazione di specie appartenenti al genere *Populus spp.*;

- durante la fase di esercizio e manutenzione delle opere, evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati lungo gli argini nel pieno del periodo riproduttivo della maggior parte delle specie faunistiche (indicativamente nei mesi primaverili);

[la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a cura del Settore Tutela della Natura e del Mare, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. il proponente deve, al fine di ridurre l'artificialità delle opere in cemento armato in riva destra, nel tratto del Canale lungo via dell'Argine Vecchio, effettuare il rivestimento in pietra. Sono fatte salve specifiche esigenze di sicurezza idraulica;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo a cura del Settore VIA regionale, che consulterà il Settore Tutela Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio]

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);

l'adozione di misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

nella realizzazione delle zone a verde, l'utilizzo della tipologia cosiddetta di "wildflowers" locali o incolto; si consiglia al riguardo l'impiego delle tecniche e delle specie indicate all'interno del manuale "*Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici*", pubblicato da ISPRA e Ministero dell'Ambiente, pubblicato sui relativi siti web istituzionali;

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente, quanto segue, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e norme di piano, come emerse in sede istruttoria:

le misure di mitigazione della produzione di emissioni diffuse da polveri, di cui al paragrafo 6 della parte seconda del Piano regionale della qualità dell'aria;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40 ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune interessato una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento (anche attraverso il necessario inerbimento delle porzioni interessate da scavo e riporto) e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché la rimozione dei rifiuti prodotti;

quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 7/2005, in merito alla tutela della fauna ittica, nonché le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R. n.1315 del 28/10/2019;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le pertinenti indicazioni della pianificazione di bacino del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed in particolare, con riferimento al P.G.A., la necessità che sia assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo e/o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

la necessità di presentare istanza di autorizzazione idraulica ed omologazione per le opere in progetto, al competente Genio Civile;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "*Lavori di sistemazione del Canale A.A. Bagno*", nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Camaiore (LU), proposto dal Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina n.64, Viareggio - LU; C.F.: 02350460461), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Torrente Carsia in loc. Pod. Poggibano nel comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo - Ditta Società Agricola San Felice spa. Pratica n. 3193/2021.

Il Sig. Profeti Davide in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola San Felice spa con sede in Milano P.zza Tre Torri n.3, C.F. 04116430150, ha presentato in data 07/09/2021, prot. Reg. n. 347660, richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica dal Torrente Carsia per un volume di acqua pari a 37.324,00 mc/annui, una portata media annua pari a 1,18 l/s e massima pari a 7,71 l/s, per uso agricolo, in località Pod. Poggibano nel comune di Gavorrano (GR), come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Gavorrano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 26/01/2022 fino al 10/02/2022 compreso e sul BURT.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci n. 57, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonando al n. 055/4386533. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 17/03/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Casa Comunale di Gavorrano (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci Pratica 35059.

Il richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0477288 del 09/12/2021, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 85, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 27000, di acque sotterranee in località BARGI del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci Pratica 35060.

Il richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0477288 del 09/12/2021, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,35, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 11100, di acque superficiali (T.STELLA E DAL FOSSO TAZZERA)

in località BARGI del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci Pratica 35061.

Il richiedente AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE di Vannino Vannucci residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0477288 del 09/12/2021, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 16, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 5000, di acque sotterranee/superficiali in località BARGI del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

PI - RD 1775/1933. Domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di San Miniato (PI). Richiedente Organozoto Fertilizzanti S.p.A. Pratica SIDIT 4672/2021 (codice locale 3755).

La società Organozoto Fertilizzanti S.p.A. con sede legale in via della Spira n. 26, San Miniato (PI) ha presentato domanda acquisita con protocollo 450758 del 19 novembre 2021 di autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi per un quantitativo di 30000 m³/anno, mediante 1 pozzo, su terreno di proprietà, individuato al Catasto Terreni del Comune di San Miniato (PI) al foglio di mappa 14 particella 861.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario con Posizione Organizzativa del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 26 gennaio 2022 all'Albo Pretorio telematico del Comune di San Miniato e contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni a partire dal 26 gennaio 2022, mediante Pec indirizzata a "regionetoscana@postacert.toscana.it" o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa Via Emilia, 448/A 56121 Ospedaletto – Pisa.

L'originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (telefono 0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it

La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 18 febbraio 2022 con ritrovo alle ore 10:30 presso la località in cui è situata la derivazione, nel Comune di San Miniato (PI).

In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990.

Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini previsti dal Decreto del Presidente della Giunta 61/R del 16/08/2016 dalla presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di domande di concorrenza.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CECINA (LI) - Pratica Sidit 120/2022 - SOCIETA' AGRICOLA COLLE MEZZANO s.r.l.

In data 15/11/2021 SOCIETA' AGRICOLA COLLE MEZZANO s.r.l. ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. 443472 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di CECINA (LI) località Collemezzano, catastalmente ubicato nel Foglio 1 particella 60. I quantitativi richiesti valutati in conformità all'allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 38.000 m³/annui.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di CECINA (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 26-1-2022, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:

- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU), Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).

- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità: :

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000 mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o di Pisa come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 2-3-2022 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore

- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento
G. Testa

ALTRI ENTI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 LR 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Montescudaio. Progetto definitivo "nuovo impianto di depurazione a servizio del capoluogo di Montescudaio".

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROGETTI
E CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006;

Visto l'art. 22 della LR 69/2011;

Visto l'art. 34 della LR 65/2014;

Accertato che

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Montescudaio mediante approvazione progetto. è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 34, Parte Seconda del 25/08/2021;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 7 del 12/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo "NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI MONTESCUDAIO" in comune di Montescudaio con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;

- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo

<http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

*Il Responsabile del Servizio
progetti e controllo interventi
Barbara Ferri*

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 LR 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Pisa. Progetto definitivo "realizzazione di sollevamento fognario e nuovo tratto di fognatura con attraversamento interrato in via Quarantola".

IL RESPONSABILE
UFFICIO CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.22 della LR 69/2011;

Visto l'art.34 della LR 65/2014;

Accertato che

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Pisa mediante approvazione progetto è stato

pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 39, Parte Seconda del 29/09/2021;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 14 del 17/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo "REALIZZAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E NUOVO TRATTO DI FOGNATURA CON ATTRAVERSAMENTO INTERRATO IN VIA QUARANTOLA" in comune di Pisa con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;

- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo

<http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

*Il Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
Angela Bani*

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 LR 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Lucca. Progetto definitivo "realizzazione di vasca di sfioro in loc. Sorbano".

IL RESPONSABILE
UFFICIO CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.22 della LR 69/2011;

Visto l'art.34 della LR 65/2014;

Accertato che

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Lucca mediante approvazione progetto. è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 37, Parte Seconda del 15/09/2021;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 15 del 18/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo "Realizzazione di vasca di sfioro in loc. Sorbano" in comune di Lucca con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;

- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo <http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Il Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
Angela Bani

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

ORDINANZA 10 novembre 2021, **rep. n. 40**

Ordine di deposito delle indennità provvisorie determinate con il Decreto di esproprio, asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327/01, REP. n. 40 del 10.11.21 avente oggetto "PIANO SOLVAY LOTTO 4: Realizzazione nuovo serbatoio in vetro acciaio in Loc. Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra".

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);

Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Premesso altresì che l'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;

Visto che la delibera citata al punto precedente specifica che, nei limiti applicativi dell'ambito di estensione, la delega si applica anche con riferimento al Piano Operativo di emergenza per la crisi idrico idropotabile dell'anno 2002 di cui al D.P.G.R.T. 142/2012 della L.R. 24/2012 e al Piano stralcio di cui alla L.R. 28/2010;

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n. 5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Vista la richiesta del Dirigente Fabrizio Pacini, prot. 4916/21, del 10.03.2021 nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per la realizzazione del progetto "PIANO SOLVAY LOTTO 4: Realizzazione nuovo serbatoio in vetro acciaio in Loc. Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra" (Codice Budget G006-5631-010);

Visto che per il progetto sopracitato è previsto un importo complessivo per le indennità di esproprio di 17.437,41 euro spendibili sul codice budget di cui al comma precedente;

Visto che in data 10.03.2021 è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della Scrivente il progetto dell'opera, unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione delle aree da espropriare;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere Delegato di ASA, prot. n. 7830/21 del 19.04.2021, avente ad oggetto PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO IN VETRO ACCIAIO IN LOC. CAVALLARO, COMPRESSE OPERE DI COLLEGAMENTO E MANOVRA (PIANO SOLVAY LOTTO 4) che, tra le altre, approva i pagamenti delle indennità previste dal Responsabile Espropri per pubblica utilità Ing. Camillo Palermo, già procuratore speciale;

Visto che la scrivente ha altresì provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e particolare urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 2 e 16, comma 5, d.p.r. 327/2001 e dell'art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata all'esproprio

e variante urbanistica ex art.34 LR 65/2014. Decreto di esproprio e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001.

Considerate le osservazioni e relative controdeduzioni scambiate tra le parti;

Visto l'art. 22 del D.P.R. n.327/01 per il quale, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini e formalità, dando atto della determinazione urgente dell'indennità ed invitando il proprietario nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso a comunicare se la condivide;

Vista la perizia di stima del geom. Villanelli del 03.03.2021 e successiva integrazione del 03.06.2021 che determina in 1,58 € al m2 il valore di mercato più probabile dei terreni in quella zona;

Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Ricordato che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. – Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 158-bis, il quale prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso siano approvati dall'Autorità Idrica Toscana la quale provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), finalizzata all'approvazione del progetto definitivo "Piano Solvay lotto 4: nuovo serbatoio di Saline di Volterra in loc. Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra" e contestuale variante urbanistica, con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e rilascio di titolo abilitativo;

Visto che l'Autorità Idrica Toscana ha provveduto a dare avviso ai sensi dell'art. 34 LR 65/2014 con pubblicazione sul BURT del 14/07/2021 (Parte II n. 28) per la variante allo strumento urbanistico del comune di Volterra mediante approvazione progetto e non sono pervenute osservazioni entro i termini;

Visto che con Decreto del Direttore Generale n. 112 del 18.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Piano Solvay lotto 4: nuovo serbatoio di Saline di Volterra in loc. Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra";

Visto il Decreto di esproprio, asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327/01, REP. n. 40 del 10.11.21, avente oggetto "PIANO SOLVAY LOTTO 4: Realizzazione nuovo serbatoio in vetro acciaio in Loc. Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra", pubblicato sul BURT del 24/11/2021 (Parte II n. 47), e eseguito mediante immissione in possesso in data 15 dicembre 2021;

Visto che nei termini assegnati dalla legge le proprietà di seguito indicate non hanno manifestato l'accettazione della indennità determinata in via provvisoria;

Visto che del presente provvedimento è curata la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 c.7 del DPR 327/2001;

Visto che decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva;

Considerato che sulla base del principio "tempus regit actum" il procedimento amministrativo di esproprio è validamente incardinato nei confronti di chi, al momento dell'avvio al procedimento, è il proprietario del bene;

Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22, 23, 24, 26, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;

ORDINA

Il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze delle indennità provvisorie di esproprio e asservimento di cui al seguente elenco:

SEGUE TABELLA

Comune	Fg.	P.Illa	Intestatari catastali	Sup. p.Illa soggetta a esproprio (m ²)	Sup. p.Illa soggetta a servitù di passo (m ²)	Indennità di esproprio (€)	Indennità di servitù di passo (€)	INDENNITÀ TOTALE PARTICELLA (€)
Volterra	20	74	Barbafiera David	8.952	950	14.144,16	500,33	14.648,00
		75	Barbafiera Matteo	247	-	390,26	-	391,00
		76	Barbafiera Paola	350	-	553,00	-	553,00
		77	Burchianti Giorgio	110	-	173,80	-	174,00
	37	Cipriani Isotta Fontanelli Miria Manfredi Domenico Marconcini Rossella Nencioni Silvia	1050	32	1.659,00	16,85	1.676,00	

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
 Autorità Espropriante
 Legge Regione Toscana 69/2011 art.22 c.4.

Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità
 Camillo Palermo

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

ORDINANZA 19 gennaio 2022, **rep. n. 18**

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Art. 26 - DPR 327/2001).

IL DIRIGENTE

- Visto l'Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

- Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016 del 27/01/2016, con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della Direzione Investimenti – Direttrice Tirrenica Nord ha approvato il progetto per il “Raddoppio della Tratta Pistoia – Montecatini Terme – Seconda Fase;

- Vista la Delibera RFI_DIN_DIC n. 12 del 21/01/2021, con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della Direzione Investimenti – Area Centro ha

prorogato la validità della precedente Dichiarazione di Pubblica Utilità per il “Raddoppio della Tratta Pistoia – Montecatini Terme – Seconda Fase;

- Vista l'accettazione dell'indennità sottoscritta in data 01/12/2017 dalla proprietà Bruni Benedetta;

- Vista l'accettazione dell'indennità sottoscritta in data 09/12/2017 dalla proprietà Gestri Veronica;

- Visto il frazionamento protocollo 2021/12176 del 30/04/2021;

- Viste le dichiarazioni di piena ed esclusiva proprietà, nonché l'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi prodotte dai proprietari dei beni da espropriare e la relativa documentazione comprovante;

- Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento Espropriativo prot. RFI-DOI.T.FI.ING\A0011\P\2022\0000442 del 18/01/2022 intesa ad ottenere l'ordinanza di pagamento delle indennità di esproprio;

- Visto l'art. 26. Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

ORDINA

Il pagamento delle indennità definitive di esproprio e di occupazione temporanea alle Ditte interessate aventi diritto indicate nell'allegato “A”.

Dispone inoltre – ai sensi del Comma 7 dell'Art. 26 del DPR 327/2001 - che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento

e che un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

*Il Dirigente dell'Ufficio
per le espropriazioni
Gabriele Ticci*

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO "A"
 Rediplopio Pistoia - Montecatini Terme
 Pagamento saldo indennità di esproprio/asservimento/occupazione

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA/ASSERVITIVA ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA										DATI RELATIVI ALLA INDENNITA'						Causale
		COMUNE	Foglio	Particella	Particella Derivata	Superficie Piano	N.ro Piano	Titolo di Occupazione	NTW 10009271 - operazione 0010 TOTALE	OTMPE	ESPROPRIO	TOTALE INDENNITA'	RITENUTA D'ACCONTO art. 35, c. 2, l. 194	ACCONTO CORRISPONTO	IMPORTO SALDO Euro	Nominativi Avvegni e/o Cordiale Bancaria		
1	BRUNI BENEDETTA nata a PISTOIA (PT) il 08/06/1874 Proprietà 1/1 C.F. BRNBD174H48713A	Pistoia	248	24 sub.16	645 sub.2	32	68	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze Occupazione Temporanea	€ 4.640,80	€ 772,92	€ 4.640,80	NO al seme della riserva con versamento del 7/05/2012 art.101/1993	€ 3.785,98	€ 1.027,74	vedi ODA 10143890	Accensione locazione sottoscritta in data 07/12/2017		
2	GESTRI VERONICA nata a MONGALIERI (TO) il 22/01/1987 Proprietà 1/1 C.F. GSTVNC87A027355A	Pistoia	248	24 sub.17	645 sub.3	34	67	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze Occupazione Temporanea	€ 4.200,00	€ 714,58	€ 4.200,00	NO al seme della riserva con versamento del 7/05/2012 art.101/1993	€ 3.126,66	€ 1.787,92	vedi ODA 10143888	Accensione locazione sottoscritta in data 09/12/2017		
TOTALI Euro									8.840,80	1.487,50	8.840,80		€ 6.912,64	€ 3.416,56				

SEZIONE II**- Determinazioni****COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)**

DETERMINAZIONE 13 gennaio 2022, n. 29

Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di via Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Pagamento diretto dell'indennità definitiva di esproprio accettata a favore delle Sig.re Capaccioli Giuliana e Capaccioli Marcella.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1) di prendere atto dell'accettazione da parte delle

Sig.re Capaccioli Giuliana e Capaccioli Marcella dell'indennità di esproprio stabilita con determinazione dirigenziale n. 400/2018 relativamente agli immobili censiti al CT del Comune di Campi Bisenzio, foglio di mappa n. 10, particella n. 50;

2) di dare atto che, a seguito dell'avvenuta accettazione, le suddette indennità di esproprio sono divenute definitive;

3) di procedere al pagamento diretto a titolo di indennità di esproprio dei seguenti importi sulla base delle rispettive quote di proprietà:

- € 338,77 in favore della Sig.ra Capaccioli Giuliana, nata a Campi Bisenzio (Fi) il 6/12/1935 (proprietà 78/1440);

- € 338,77 in favore della Sig.ra Capaccioli Marcella, nata a Firenze il 31/08/1930 (proprietà 78/1440);

4) di sub-impegnare in favore dei soggetti indicati al precedente punto 3) la spesa complessiva di € 677,54 con imputazione sull'impegno n. 1448/2017, cap. 1502008 del Bilancio 2017, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1170 del 29.12.2017 citata in narrativa, come riportato nella seguente tabella:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1502008 imp. 1448/2017	10.05.2	999 – Beni immobili n.a.c.		€ 677,54		

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6) di dare atto che sulle somme da corrispondere ai soggetti sopra indicati non dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001, in quanto trattasi di terreni non ricadenti nelle zone urbanistiche di cui allo stesso articolo di legge, come da attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica in data 15/05/2018;

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8) di dare immediata notizia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, del presente provvedimento ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

9) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore 4, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.

Il Dirigente
Domenico Ennio Maria Passaniti

- Disposizioni**COMUNE DI BUCINE (Arezzo)**DISPOSIZIONE 14 gennaio 2022, **prot. n. 587**

Approvazione della Variante Semplificata n. 08 al Piano Operativo vigente finalizzata alla modifica della categoria di intervento su un fabbricato esistente ubicato lungo Via del Pozzo, in località Montebenichi, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con la D.C.C. n. 67 del 24.11.2021 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014, la Variante Semplificata n.8 al Piano Operativo vigente finalizzata alla modifica della categoria di intervento su un fabbricato esistente ubicato lungo Via del Pozzo, in località Montebenichi;

Dato atto che, a seguito dell'adozione della suddetta Variante Semplificata di cui all'oggetto si è provveduto a:

- trasmettere alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 della L.R. n. 65/2014 copia della citata deliberazione completa degli elaborati, con prot. n. 15107 del 01.12.2021;
- depositare in forma cartacea la suddetta deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, completa dei suoi allegati, così come prescritto dall'articolo 32 della citata legge regionale, presso la sede comunale a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni decorrenti dal 09.12.2022, giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nonché a pubblicarla sul sito web del comune (sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio");

Dato atto, altresì, che:

- nel periodo di deposito, e cioè entro il 08.01.2022, non sono pervenute osservazioni;
- la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo non hanno presentato contributi/osservazioni in merito alla Variante Semplificata adottata;
- ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 5/R/2020 "Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche", la variante urbanistica in oggetto rientra nei casi di esclusione e che in considerazione di ciò, ai sensi del medesimo regolamento di attuazione il riferimento è al deposito delle indagini geologico-tecniche a supporto del Piano Operativo, effettuato in data 10.10.2016 n. 3516, ai sensi dell'allora vigente D.P.G.R. n. 53/R del 25.10.2011, integrato dal Comune, a seguito del controllo e delle

integrazioni richieste dal Genio Civile del Valdarno Superiore, in data 29.05.2017 con nota prot. n. 6759;

Rilevato che durante il periodo di deposito e pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante Semplificata adottata;

Visto il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del Territorio";

DISPONE

1. la pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 3 della legge regionale n. 65/2014, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai fini dell'efficacia della Variante Semplificata n.8 al Piano Operativo vigente finalizzata alla modifica della categoria di intervento su un fabbricato esistente ubicato lungo Via del Pozzo, in località Montebenichi e adottata con la D.C.C. n. 67 del 24.11.2021;

2. di dare atto che il presente avviso è soggetto a pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio" del sito web comunale.

Il Responsabile
Meri Nocentini

- Avvisi**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)**

Piano Attuativo per demolizione e ricostruzione volumi di manufatti incongrui con accorpamento al fabbricato esistente per recupero dell'abitazione posta in loc. Manciano. Adozione ai sensi dell'art. 111 l.r. toscana n. 65/2014.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 della Legge Regionale n.65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 28 dicembre 2021 è stato adottato un piano attuativo finalizzato alla riqualificazione e recupero di un fabbricato abitativo, con attaccati accessori incongrui, posto in loc. Manciano che insiste su un'area ricompresa nell'elenco all'appendice 3 degli edifici di valore storico

documentale, individuato negli elaborati del Regolamento Urbanistico del Comune di Castiglion Fiorentino con apposito numero identificativo 2097 nell'ambito delle relative schede degli edifici di valore, mediante intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva così come previsto dalle NTA del vigente R.U. comunale;

- Che la predetta delibera ed il progetto del Piano di Recupero sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica, P.zza del Municipio n. 12, a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. e sono consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino nella relativa area della sezione Urbanistica, ai sensi dell'art. 111, comma 3 della L.R.T. n. 65/2014;

AVVISA

- Che entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 26 febbraio 2022, chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le osservazioni in carta libera;

- Che decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione comunale procederà alla definitiva approvazione del piano di recupero, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;

- Che il piano diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne è atto;

- Che la predetta deliberazione ed il progetto di Piano di Recupero in oggetto sono trasmessi in copia alla provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 111, comma 3 della L.R.T. n. 65/2014;

- Che il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco Cerini, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica.

Il Responsabile
Marco Cerini

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante semplificata per la realizzazione nuovo Polo Scolastico/Campus - scuola primaria a San Pietro in Palazzi - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica e contestuale adozione di variante al R.U. - combinato disposto art. 19 d.p.r. 327/2001 e art. 34 l.r.t. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del co. 2, art. 10, d.p.r. 327/2001 - adozione.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto la L.R. 65/2014 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio n. 140 del 23/12/2021 è stata adottata, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e art. 19 del D.Lgs. 327/2001 la variante per la REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO/CAMPUS di cui in oggetto;

RENDE NOTO

1. che con delibera del Consiglio Comunale n. 140 del 23/12/2021 è stata adottata, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e art. 19 del D.Lgs.327/2001 la variante per la REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO/CAMPUS di cui in oggetto;

2. che ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 65/2014, gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione;

3. che gli elaborati sono depositati presso il settore Programmazione e Governo del Territorio e sono consultabili presso il sito istituzionale dell'ente all'indirizzo:

<https://www.comune.cecina.li.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2021/140>

4. che le osservazioni di cui al comma primo dell'art. 34 della L.R. 65/2014 dovranno essere indirizzate al settore Programmazione e Governo del Territorio del Comune di Cecina entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

5. che il Garante della informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è il Dott. Michele Bertoni.

Il Dirigente
Paolo Danti

COMUNE DI CECINA (Livorno)

SCHEDE URBANISTICHE D94 - approvazione VARIANTE SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 32 e art. 238 della L.R. 65 e s.m.i.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto la L.R. 65/2014 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 29/09/2021 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art.

32 e dell'art. 238 della L.R. 65/2014 e smi la variante alla scheda urbanistica D94;

RENDE NOTO

1. che con delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 23/12/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 e art. 238 della L.R. 65/2014 la variante della SCHEDA D94;

2. che ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della L.R. 65/2014, il provvedimento di approvazione è stato trasmesso alla Regione;

3. che gli elaborati sono depositati presso il settore Programmazione e Governo del Territorio e sono consultabili presso il sito istituzionale dell'ente all'indirizzo:

<https://www.comune.cecina.li.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2021/141>

4. che il Garante della informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è il Dott. Michele Bertoni.

Il Dirigente
Paolo Danti

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 32 della l.r. 65/2014 all'art. 178 disciplina delle funzioni di regolamento urbanistico "Zone di riqualificazione". Approvazione.

IL RESPONSIBILE P.O. DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

Vista le Determina del Responsabile P.O. del Servizio Pianificazione e Patrimonio Pubblico n. 18 del 14.01.2022 di approvazione;

RENDE NOTO

Che per il progetto, che è stato depositato presso l'Ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione nei giorni di apertura al pubblico a partire dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. e per 30 (trenta) giorni consecutivi successivi a quello di pubblicazione, ovvero entro il giorno 08.01.2022 NON sono pervenute osservazioni, pertanto ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 la VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 65/2014 ALL'ART. 178 DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI

REGOLAMENTO URBANISTICO "ZONE DI RIQUALIFICAZIONE". APPROVAZIONE - diventa efficace a seguito di pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Il Responsabile
Leonardo Zinna

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante urbanistica semplificata ai sensi degli artt. 28 bis e 112 della l.r. 65/2014 alle norme tecniche del piano particolareggiato interporto - adozione.

IL RESPONSIBILE P.O. del SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 28.12.2021 di adozione;

RENDE NOTO

Che il progetto è depositato presso l'Ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione nei giorni di apertura al pubblico a partire dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. e per 30 (trenta) giorni consecutivi successivi a quello di pubblicazione del presente avviso.

Entro il suddetto termine chiunque può presentare osservazioni alla VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 28 BIS E 112 DELLA L.R. 65/2014 ALLE NORME TECNICHE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO INTERPORTO - ADOZIONE.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Comune, redatte in carta legale.

Il Responsabile
Leonardo Zinna

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di approvazione ai sensi art. 34 L.R. 65/14 del Progetto per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio I sub-stralcio costituente Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.1) e Variante al Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS n. 2.1).

SI RENDE NOTO

Che con atto Del. C.C. n. 73 del 22/09/2021 è stato adottato ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 65/14 del Progetto per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio I sub-stralcio costituente Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.1) e Variante al Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS n. 2.1).

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 34 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo ed alla Regione Toscana ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute osservazioni.

SI DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/14, poiché nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, il piano diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento dei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L.R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di approvazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/14 del Progetto per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio II sub-stralcio costituente Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.2) e Variante al Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS n. 2.2).

SI RENDE NOTO

Che con atto Del. C.C. n. 74 del 22/09/2021 è stato

adottato ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 65/14 del Progetto per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio II sub-stralcio costituente Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.2) e Variante al Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS n. 2.2).

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 34 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo ed alla Regione Toscana ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute osservazioni.

SI DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/14, poiché nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, il piano diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento dei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L.R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI DICOMANO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione c.c. n. 12 del 17.03.2014 mediante approvazione del progetto di soppressione del passaggio a livello ferroviari al km 14+311 e della relativa viabilità alternativa.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA
E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 "Norme per il Governo del Territorio" (art. 34);

RENDE NOTO

Che a seguito della pubblicazione dell'avviso (B.U.R.T. parte II n. 50 del 15.12.2021) relativo all'approvazione della variante urbanistica mediante approvazione del progetto, non sono pervenute osservazioni.

Si dà atto che la variante è efficace ai sensi di legge.

Il Responsabile
Martina Celoni

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014, del Piano Operativo.

IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 1 del 11/01/2022, esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo del Comune di Fiesole;

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti gli allegati sono depositati presso il Dipartimento Urbanistica del Comune e sul sito web istituzionale www.comune.fiesole.fi.it nella sezione "procedimenti urbanistici" per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- che entro e non oltre il predetto termine chiunque può prenderne visione, presentando per iscritto le osservazioni che ritenga opportune.

Le osservazioni e i pareri devono riferirsi esclusivamente a quanto forma oggetto della menzionata deliberazione n. 1 del 11/01/2022.

Il Responsabile
Francesco Tronci

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 10/2010, del Piano Operativo, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica.

IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 1 del 11/01/2022, esecutiva, il Consiglio Comunale, quale autorità procedente, ha adottato il Piano Operativo del Comune di Fiesole;

- che con il medesimo atto, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010, è stata adottata la documentazione relativa al procedimento di valutazione ambientale strategica,

costituita dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non Tecnica;

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti gli allegati, compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, sono depositati presso il Dipartimento Urbanistica del Comune e sul sito web istituzionale www.comune.fiesole.fi.it (nella sezione "procedimenti urbanistici") nonché presso l'autorità competente (Città Metropolitana di Firenze, Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Strategica) per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- che entro e non oltre il predetto termine chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni ed i propri pareri. Dette osservazioni o pareri devono essere trasmessi all'autorità procedente (c/o Comune di Fiesole - Dipartimento Urbanistica) ed all'autorità competente (Città Metropolitana di Firenze - Ufficio A.P. Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico).

Le osservazioni e i pareri devono riferirsi esclusivamente a quanto forma oggetto della menzionata deliberazione n. 1 del 11/01/2022.

Il Responsabile
Francesco Tronci

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Avviso di approvazione della deliberazione C.C. n. 81 del 21/12/2021 inerente la rettifica errori materiali alla classificazione da parte del Regolamento Urbanistico comunale di due fabbricati, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FRONT-OFFICE

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 81 del 21/12/2021, ha corretto, per errori materiali, ai sensi dell'art. 21 L.R. 65/2014, la classificazione tipologica di due immobili posti in via Bracona e via Vergin Chiusa, provvedendo ad approvare l'aggiornamento delle relative cartografie del vigente Regolamento Urbanistico.

Il provvedimento di cui sopra e gli elaborati ad esso collegati sono disponibili per la consultazione sul sito web del Comune al seguente Link:<https://www.comune.monsummano-terme.pt.it/uffici-comunali/ufficio-urbanistica/ru-e-ps-approvato-e-vigente---coordinato-con-la-variante-n2-del-ru/variante-semplificata-n2-al-regolamento-urbanistico-approvato-e-vigente/4114>

Il Dirigente
Antonio Pileggi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Avviso di approvazione variante urbanistica art. 35 L.R. 65/2014 - art. 5 D.P.R. 447/1998 ed art. 8, c. 1 D.P.R. 160/2010 per cambio di destinazione d'uso di un immobile posto in via K. Marx - via della Libertà.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FRONT-OFFICE

Comunica che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 35 L.R. 65/2014, variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso, da direzionale a produttivo, di un immobile posto in Via K. Marx-Via della Libertà.

Il provvedimento di cui sopra e gli elaborati ad esso collegati sono disponibili per la consultazione sul sito web del Comune al seguente Link: <https://www.comune.monsummano-terme.pt.it/uffici-comunali/ufficio-urbanistica/piani-attuati-vi-approvati2fadottati/variante-semplificata-suap---via-carlo-marx---via-della-libertaa0/4956>

Il Dirigente
Antonio Pileggi

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con Delibera di Consiglio Comunale del 18/01/2022 del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale n. 342/2019 presentato dall'Azienda Agricola Casanova di Neri Giacomo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c. 4 della L.R. Toscana 10.11.2014 n. 65, con s.m.;

RENDE NOTO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale del 18/01/2022 immediatamente eseguibile è stato approvato, ai sensi dell'art. 111 c. 4 della L.R. n. 65/2014, il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale n. 342/2019 presentato dall'Azienda Agricola Casanova di Neri Giacomo;

- la delibera di approvazione ha approvato, ai sensi dell'art. 111 c. 4 della L.R. 65/2014, i contenuti dell'unica osservazione presentata;

- ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. Toscana n.

65/2014 con s.m., il piano attuativo diventa efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile
Paolo Giannelli

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Variante al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014 dell'area produttiva "KW Apparecchi Scientifici" ubicata in loc. Badesse - pratica SUAP n. 382-2020. Avviso di deposito del verbale della Conferenza dei servizi convocata ai sensi artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 e artt. dal 14 al 14-quinquies della L. 241/1990.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSETTO DEL TERRIOTRIO E SUAP

Visto l'art. 35 Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 D.P.R. 160/2010;

RENDE NOTO CHE

- La Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, nella seduta del 05/11/2021 ha dato esito favorevole.

- Ai sensi dell'art. 35 c. 2, il progetto di variante è depositato per 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e reso accessibile sul sito istituzionale del Comune di Monteriggioni, nella sezione "Avvisi".

- Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile
Valeria Capitani

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione ai sensi l.r. 65/2014 art. 111 del piano di lottizzazione con destinazione produttiva relativo all'ambito a progettazione unitaria "S7 - Castellare" nella frazione di Sieci. P.E. 2021/853.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA ASSOCIATO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 107 in data 30/12/2021, con la quale sono stati adottati gli atti in oggetto;

Visti la L. 1150/1942, il D.P.R. 285/1990, la L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014, saranno depositati presso la Segreteria Generale in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 26/01/2022 e che entro il giorno 25/02/2022 chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it

Il Responsabile
Fabio Carli

COMUNE DI POPPI (Arezzo)

Avviso approvazione definitiva della variante al Progetto Definitivo e Contestuale Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del sentiero della bonifica tratto fiume Arno Casentino 2° stralcio - 2° lotto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

Vista la deliberazione n. 86 del 30/11/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha adottata la variante al Regolamento Urbanistico per la variante al progetto definitivo del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili

dell'Arno e del Sentiero della Bonifica tratto fiume Arno Casentino, II stralcio - 2 Lotto", con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante adozione di variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, pubblicata nel B.U.R.T. n. 50 del 15.12.2021;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta;

Vista la L.R. 65 del 10/11/2014 articolo 34;

RENDE NOTO

Che la Variante suddetta diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi dello articolo 34 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile
Roberto Fiorini

ERRATA CORRIGE

ALTRI ENTI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

DECRETO 3 dicembre 2021, n. 16

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 come modificato da D.lgs. 27 Dicembre 2002 n. 302 art. 2 comma 89 della Legge n. 244 del 24.12.2007. (Pubblicato sul B.U. n. 51 Parte II del 22.12.2021).

In merito alla pubblicazione in oggetto si comunica che per mero errore materiale non sono stati pubblicati gli allegati A e B e pertanto si procede alla loro pubblicazione.

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A
Lavoro: Potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio Pisa - Raddoppio Della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA	DATI RELATIVI ALLA INDEBITTA CONCORDATA E CORRISPONDA													
			CAUSALE	INDEBITTA COMPLESSIVA	INDEBITTA PER SERVITU'	INDEBITTA DI OCCUPAZIONE	INDEBITTA DI ESPROPRIO non agricole	INDEBITTA DI ESPROPRIO agricole	INDEBITTA di servitù B	INDEBITTA di servitù C	INDEBITTA CONCORSUALE					
1	ALICI ANDREA nato a PISTOIA (PT) il 3/10/1987 Nuda proprietà 1/1 C.F. LCANDRE7A316719B Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. LACANDRE7A316719B C.F. LACANDRE7A316719B C.F. LACANDRE7A316719B	Terreni Terreni	Pistoia Pistoia	234 234	588 588	731 736	52 52	60 60	SEMINTIVO SEMINTIVO	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A. Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 9.012,00	vevi allegato B	vevi allegato C	€ 9.012,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
2	ASSOCIAZIONE CIVILE CIRCOLO RICREATIVO DEL POPOLO DI SPAZZAVENTO Proprietà 1/100/1000 C.F. 03149810475	Fabbricati	Pistoia	234	20	711	20	54	FI - AREA URBANA	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 4.559,40	/	/	€ 24.916,40	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
3	BERTOCCHI DONELLA nata a PISTOIA (PT) il 18/05/1944 Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. BH1ULL4H957193	Terreni	Pistoia	234	655	742	17	29	SEMINTIVO	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 795,00	€ 412,20	/	€ 1.277,50	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
4	BIANCONI ANIMARIA nata a CITTÀ DI CASTELLO (PO) il 10/02/1949 C.F. BNCANMR89750C749K	Terreni	Pistoia	234	481	718	18	34	SEMINTIVO	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 1.265,31	/	/	€ 1.265,31	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
5	BUSSIONI LUIGIANO nato a PISTOIA (PT) il 09/10/1987 Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. BSCLON57R86173A	Terreni Terreni	Pistoia Pistoia	234 234	560 561	734 561	60 59	59 59	VIVADO VIVADO	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A. Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 6.854,22	vevi allegato C	/	€ 9.234,22	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
6	DOTTINI NILVANA nata a PISTOIA (PT) il 23/11/1981 Proprietà 1/1 C.F. DOTNIR815832719D Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. DOTNIR815832719D C.F. DOTNIR815832719D C.F. DOTNIR815832719D	Terreni	Pistoia	234	454	716	80	35	SEMINTIVO	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 5.350,00	/	/	€ 5.350,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
7	MUSCONI SILVIA nata a MASSA MARITIMA (GR) il 22/09/1983 Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni C.F. MCCSILV8352A651R Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. NALLFPP8931892A	Terreni	Pistoia	234	661	713	60	43	SEMINI ARBOR	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 900,00	/	/	€ 900,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
8	MAGRANI GIANLUCA nato a PISTOIA (PT) il 26/09/1987 Proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. MAGNGL57W26719D	Fabbricati	Pistoia	234	19	710	14	55	FI - AREA URBANA	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 2.879,00	€ 1.710,00	/	€ 4.589,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
9	MUSINI DIEGO nato a PISTOIA (PT) il 13/11/1969 Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. MNRPRH48110719S	Terreni	Pistoia	234	661	749	19	32	SEMINTIVO	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 1.307,20	/	/	€ 1.267,20	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
10	MARTIGNOLI GIULIANO nato a PISTOIA (PT) il 18/07/1946 Proprietà 1/1 C.F. MRTCGL461192719M	Terreni Terreni	Pistoia Pistoia	234 234	77 78	796 759	528 114	58 58	SEMINI ARBOR SEMINI ARBOR	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A. Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 21.271,10	/	compensa per ESPORFO	€ 21.271,10	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
11	MATTEONI VIRGILIO nato a SARBULLA (SI) il 26/07/1951 Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. MATVOL51L28H744Q	Terreni	Pistoia	234	663	751	92	33	SEMINTIVO	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 7.522,50	vevi allegato B	/	€ 7.522,50	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
12	PAGRI LUCA GUIDO nato a PISTOIA (PT) il 30/10/1956 Proprietà 1/1 bene personale C.F. PONGUC561506719A	Fabbricati Terreni	Pistoia Pistoia	234 234	398 189	714 sub 1 709	6 20	56 57	FI - AREA URBANA SEMINI ARBOR	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A. Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 5.360,00	€ 675,56	/	€ 4.756,56	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20
13	PERAZZI ROSA nata a PISTOIA (PT) il 16/05/1965 Proprietà 1/1 C.F. PGNPLQ85662719M	Fabbricati	Pistoia	234	398	714 sub 2	15	56	FI - AREA URBANA	Rehe Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovie in sede propria e sue dipendenze	€ 1.800,00	€ 2.000,00	/	€ 4.800,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagarone Diritto Rep.4/20/20

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA CITTA' IN INTERESSA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA										DATI RELATIVI ALLA INDEBITATA CONCORDATA E CORRISPOSTA					
		CATASTO Terreni/Padronati	COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie Piano	N.ro	Qualita' catastale	Benedicatio espropriazione	Titolo di Occupazione	INDEBITATA DI ESPROPRIO agiata	INDEBITATA DI ESPROPRIO non agiata	INDEBITATA DI OCCUPAZIONE	INDEBITATA PERSERVITU'	INDEBITATA DEFINITIVA COMPLESSIVA	CAUSALE
14	PUCCINI SILVANA (nata a PISTOIA il 17/11/1907) (960) - Proprietaria di un'azienda agricola in comune con il coniugato da cui e' separata - C.F. PCCSN4924567184	Terreni	Pistoia	224	657	745	25	30	SEMINATIVO	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 1.786,40	/	/	€ 1.786,40	Indemnit. concordata ed esonerata dalla Circondaria di Pistoia (n.ro Diretto) - Rep. 452/2020	
15	NETTORI FAUSTO (nato a PISTOIA il 05/06/1950) - Proprietario per 1/3 in regime di comunione dei beni - C.F. VTTFT6160E092158R	Terreni	Pistoia	230	659	747	22	31	SEMINATIVO	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 1.557,50	/	/	€ 1.557,50	Indemnit. concordata ed esonerata dalla Circondaria di Pistoia (n.ro Diretto) - Rep. 452/2020	
16	VILLANI ALFIERO (nato a SERRAVALLE PISTOIESE il 03/01/1956) - Proprietario per 1/3 in regime di comunione dei beni - C.F. VLLFR030310681A	Terreni	Pistoia	230	76	754	58	44	SEMINATIVO	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 696,00	/	/	€ 696,00	Indemnit. concordata ed esonerata dalla Circondaria di Pistoia (n.ro Diretto) - Rep. 452/2020	
TOTALI Euro											57.821,20	9.956,40	26.226,06	0,00	96.003,79		

Allegato B

Lavoro. Potenziam. della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa - Radoppo Della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA										DATI RELATIVI ALLA INDENNITA' CONCORDATA E CORRISPOSTA				
		CATASTO Terreni/Fabbricati	COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie Piano	N.ro Piano	Qualità catastale	Beneficiario espropriazione	Titolo di Occupazione	INDENNITA' DI ESPROPRIO apotele	INDENNITA' DI ESPROPRIO non apotele	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' PER SERVITU'	INDENNITA' DEFINITIVA COMPLESSIVA
1	ALICI ANDREA nato a PISTOIA (PT) il 3/10/1987 Nuda proprietà 1/1 C.F. LCANRR7A31G71BB ALICI GIULIANO nato a PONTANO D'FERMO (AS) il 7/20/1945 C.F. LCAGLN45D12G873S	Terreni Terreni Terreni	Pistoia Pistoia Pistoia	234 234 234	558 558 558	729 730 738	289 42 241	80 80 68	SEMINATIVO SEMINATIVO SEMINATIVO	Comune di Pistoia Comune di Pistoia Comune di Pistoia	Scelto strada e sue dipendenze Scelto strada e sue dipendenze Scelto strada e sue dipendenze	€ 14.480,00	€ 732,00	vedi allegato C	€ 15.222,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 45/2020
2	BERTOCCHI ROBERTO nato a PISTOIA (PT) il 19/06/1944 Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni C.F. BRTDLL4H1283713S	Terreni	Pistoia	234	655	743	11	29	SEMINATIVO	Comune di Pistoia	Scelto strada e sue dipendenze	€ 405,00	vedi allegato A	/	€ 405,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 45/2020
3	FABBRICADRIANA nata a CASTELFIORENTINO (FI) il 02/12/1954 MARRACCI GIULIANO C.F. MARRACCI GIULIANO nato a MARILIANA (PT) il 12/10/1951 FABBRICADRIANA C.F. MRRGLN51R17E80W	Fabbricati	Pistoia	234	74	752	30	61	F. AREA URBANA	Comune di Pistoia	Scelto strada e sue dipendenze	€ 12.102,83	/	/	€ 12.102,83	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 45/2020
4	MATTEONI VIRGILIO nato a SAMBUCIA PISTOIESE (PT) il 26/07/1961 Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni C.F. MTTVGL91L38H744Q	Terreni Terreni	Pistoia Pistoia	234 234	653 555	740 727	88 122	29 27	SEMINATIVO SEMINATIVO	Comune di Pistoia Comune di Pistoia	Scelto strada e sue dipendenze Scelto strada e sue dipendenze	€ 3.815,83	€ 320,21	/	€ 4.136,04	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 45/2020
5	FAGNI LUCA GUIDO nato a PISTOIA (PT) il 30/12/1956 Proprietà 100/1000 C.F. FSNLUG66130G713W	Terreni	Pistoia	234	188	708	108	57	SEMINATIVO	Comune di Pistoia	Scelto strada e sue dipendenze	€ 12.960,00	€ 21.480,00	/	€ 34.440,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 8/2021
TOTALE Euro											31.761,63	12.102,83	22.632,31	/	66.396,47	

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624